

**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 22 GIUGNO 2016**

L'anno duemilasedici, addì 22 del mese di giugno, alle ore 9,00, presso la sala riunioni del Consiglio di amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 87629 pos. II/8 del 16 giugno 2016 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno integrato dalla nota prot. n. 88480 del 17 giugno 2016:

- 1) Approvazione verbali del 24 aprile, 29 maggio e 26 giugno 2015
- 2) Comunicazioni
- 3) Relazione performance anno 2015
- 4) Linee di indirizzo sulla programmazione del personale docente e ipotesi di un nuovo modello di distribuzione delle risorse
- 5) Programmazione triennale 2013-2015 – Linea 1.a – *Azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro*. Valutazione finale. Programmazione spese su fondi disponibili ed analisi del fabbisogno a regime
- 6) Regolamento di attuazione della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 in materia di accesso ai documenti amministrativi dell'Università degli Studi di Firenze – Revisione
- 7) Approvazione accordo transattivo per l'erogazione degli incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006
- 8) Definizione procedure attuative relative alla convenzione quadro tra Università degli studi di Firenze e LENS
- 9) Lavori di riqualificazione della ex Aula B posta al primo piano dell'immobile della ex Facoltà di Lettere e Filosofia in P.zza Brunelleschi in Firenze. Approvazione della perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n. 1
- 10) Lavori di adeguamento normativo e di recupero finalizzati alla ripavimentazione dei locali ai piani secondo e terzo del Palazzo Nonfinito - Dipartimento di Biologia - via del Proconsole 12 Firenze. Approvazione della perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n. 1
- 11) Assegnazione temporanea a ratifica al Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) dei locali attualmente in uso al dipartimento e contestuale provvisoria assegnazione di ulteriori spazi identificati nei locali n° 04, 05 e 06 - già assegnati a SAGAS e non più da questo utilizzati - presso la sede di via Alfani, cod. edificio 017.03, denominato "Lettere"
- 12) Rinegoziazione dei servizi di cui alla convenzione Consip - Servizio Integrato Energia 2 - per la gestione degli impianti di riscaldamento e condizionamento degli edifici universitari
- 12bis) Variazione Piano Edilizio in relazione alle fonti di finanziamento
- 13) Programmazione del personale docente e ricercatore - Anno 2016 – Integrazioni
- 14) Programma Giovani Ricercatori "Rita Levi Montalcini": chiamata di un Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, lettera b)
- 15) Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento
- 16) Proposta di chiamata di Ricercatori a tempo determinato di tipologia a) e b)
- 17) Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore - Relazione anno 2015 (art. 12, comma 5)
- 18) Erogazione di benefici economici al personale tecnico- amministrativo – Fondi stanziati in bilancio per l'anno 2016 – Proposta di incremento del Fondo
- 19) Programmazione personale tecnico e richieste/proroghe personale a tempo determinato
- 20) Rinnovo della Convenzione con il Comune di Firenze per l'accesso alla consultazione mediata e monitorata dei dati anagrafici dei cittadini residenti nel Comune
- 21) Proposte di Master, Corsi di perfezionamento post laurea e Corsi di Aggiornamento professionale per l'a.a. 2016/2017
- 22) Convenzione ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre, n. 240, per lo svolgimento di attività didattica nell'ambito di Corsi di Laurea e Laurea magistrale
- 23) Ratifica del decreto n. 78726 (439) del 30 maggio 2016 - Partecipazione dell'Università di Firenze all' "Avviso alle Fondazioni ITS per la programmazione di percorsi di istruzione tecnica superiore con avvio negli anni formativi 2016/2017 e 2017/2018"
- 24) Convenzioni per le Scuole di Specializzazione aggregate
- 25) Regolamento didattico della Scuola di specializzazione in fisica medica (riordinata ex d.m. 68/2015)
- 26) Manifesto degli studi – a.a. 2016-2017
- 27) Carta dei Diritti e dei doveri degli Studenti e delle studentesse
- 28) Percorsi di compensazione formativa per il riconoscimento dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari dell'area sanitaria - Misure compensative

- 29) Convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana per l'accesso ai servizi per il diritto allo studio, la disciplina della riscossione della tassa regionale, la collaborazione nella legalità tributaria
- 30) Convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Università di Pisa per il Dottorato congiunto in "Filosofia"
- 31) Convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Università degli Studi di Siena per il Dottorato congiunto in "Studi Storici"
- 32) Convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze, l'Università di Pisa, l'Università degli Studi di Siena e la Fondazione Bruno Kessler di Trento per il dottorato congiunto in "Smart Computing"
- 33) Convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze, l'Università di Pisa, l'Università degli Studi di Siena e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per il dottorato congiunto "Political Science, European Politics and International Relations"
- 34) Convenzioni tra l'Università degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi di Perugia, l'Istituto Nazionale di Alta Matematica "F. Severi" e il Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica - CIAFM per il finanziamento di borse di studio per il Dottorato di Ricerca in "Matematica, Informatica, Statistica"
- 35) Assegnazione delle referenze dei settori scientifico disciplinari e delle afferenze dei docenti - chiusura fase sperimentale
- 36) Modifiche allo statuto del Consorzio Interuniversitario "Istituto Nazionale di Studi su Agribusiness e Sostenibilità" – INAS
- 37) Finanziamenti del Piano Nazionale Lauree Scientifiche:
 - 1- sottoscrizione di n. 1 convenzione tra l'Università di Firenze (coordinatrice) e n. 28 altri Atenei coinvolti nel Progetto Nazionale di area Scienze della Terra;
 - 2- sottoscrizione di n. 5 convenzione da parte dell'Ateneo di Firenze che partecipa a titolo di partner nei Progetti Nazionali per le Lauree scientifiche dei settori di Biologia, Chimica, Fisica, Matematica, Statistica
- 38) Convenzione tra l'Università e il Comune di Fiesole per una collaborazione sulla formazione "post lauream"
- 39) Relazione sulle attività svolte dalla società PIN Srl "Servizi Didattici e Scientifici per l'Università di Firenze" e pagamento del contributo per l'anno 2016
- 40) Rinnovo convenzione del "Centro Interuniversitario di Ricerca sul Lessico Politico e Giuridico Europeo" C.I.R.L.P.G.E.
- 41) Regolamento di FUP
- 42) Nuovo deposito della domanda di Brevetto in Italia dell'invenzione "SMART-COM"
- 43) Nuovo deposito della domanda di Brevetto in Italia dell'invenzione "Sistema di interfaccia guidatore motociclo per situazioni di emergenza"
- 44) Nuovo deposito della domanda di brevetto in Italia del trovato "Gli antagonisti del recettore adrenergico B3 per bloccare la immunosoppressione correlata al cancro" in co-titolarietà tra l'AOU Meyer e l'Università degli Studi di Firenze
- 45) Abbandono del brevetto in Usa "Inibitori delle deacetilasi istoniche"

OMISSIS

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Il **Rettore** informa che si rende necessario ritirare dall'ordine del giorno i seguenti punti, poiché le pratiche necessitano di ulteriore istruttoria:

- punto 5 "*Programmazione triennale 2013-2015 – Linea 1.a –Azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro. Valutazione finale. Programmazione spese su fondi disponibili ed analisi del fabbisogno a regime*"
- punto 37 "*Finanziamenti del Piano Nazionale Lauree Scientifiche:*
 - 1- sottoscrizione di n. 1 convenzione tra l'Università di Firenze (coordinatrice) e n. 28 altri Atenei coinvolti nel Progetto Nazionale di area Scienze della Terra;
 - 2- sottoscrizione di n. 5 convenzione da parte dell'Ateneo di Firenze che partecipa a titolo di partner nei Progetti Nazionali per le Lauree scientifiche dei settori di Biologia, Chimica, Fisica, Matematica, Statistica";
- punto 38 "*Convenzione tra l'Università e il Comune di Fiesole per una collaborazione sulla formazione post lauream*";
- punto 39 "*Relazione sulle attività svolte dalla società PIN Srl "Servizi Didattici e Scientifici per l'Università di Firenze" e pagamento del contributo per l'anno 2016*";

Il Consiglio di amministrazione ne prende atto.

Sul punto 1 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL 24 APRILE, 29 MAGGIO E 26 GIUGNO 2015**»

Il Consiglio di amministrazione approva i verbali del 24 aprile, 29 maggio e 26 giugno 2015.

Sul punto 2 dell'O.D.G. «**COMUNICAZIONI**»

O M I S S I S

Sul punto 3 dell'O.D.G. «**RELAZIONE PERFORMANCE ANNO 2015**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- visto il Decreto Legislativo 1° agosto 2011, n. 141 - Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15;
- visto il Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
- visto il CCNL relativo al personale del comparto università quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007 del 16/10/2008;
- vista la Delibera CIVIT 9/2010 in tema di applicabilità del Decreto Legislativo n. 150/2009 alle Università;
- vista la delibera della CIVIT “Linee Guida relative al ciclo delle performance”;
- viste le “Linee di Programma per la redazione del Piano Strategico 2013-2015” approvate dal Consiglio di Amministrazione il 19 dicembre 2014;
- visto il Piano delle Performance 2015-2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 marzo 2015;
- viste le “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane”, emanate da ANVUR nel luglio 2015;
- vista la Relazione della Performance 2015, nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti dall'Ateneo, in riferimento alle principali missioni istituzionali e alla riorganizzazione delle funzioni ad esse di supporto,

DELIBERA

di approvare la Relazione sulla Performance 2015 allegata all'originale del presente verbale (All. 1).

Sul punto 4 dell'O.D.G. «**LINEE DI INDIRIZZO SULLA PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E IPOTESI DI UN NUOVO MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE**»

O M I S S I S

Sul punto 6 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – REVISIONE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione:

- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolare l'articolo 23;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
- visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
- visto il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184;
- visto il D.R. 781 del 16.09.2002 con cui è stato emanato il Regolamento di attuazione della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 in materia di accesso ai documenti amministrativi dell'Università degli Studi di Firenze;
- vista la nota prot. n. 115391 del 10/09/2015 con cui è stato costituito un gruppo di lavoro per la revisione del vigente regolamento;
- visto il D.D. n. 660 del 20.04.2016, con cui è stato dato mandato al Dirigente dell'Area della Comunicazione, Dott.ssa Maria Giulia Maraviglia, di provvedere alla riconfigurazione dell'URP alla luce degli esiti e delle conclusioni dei lavori di cui al gruppo sopra citato;
- considerate le osservazioni formulate in data 9 giugno 2016 dalla Commissione Affari Generali e Normativi di Ateneo;
- preso atto delle risultanze del Comitato Tecnico Amministrativo del 10 giugno 2016 e apportate le relative modifiche al testo revisionato;
- visto lo Statuto vigente,

approva

la revisione del Regolamento di attuazione della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 in materia di accesso ai documenti amministrativi dell'Università degli Studi di Firenze nel testo qui di seguito riportato.

Regolamento di attuazione della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 in materia di accesso ai documenti amministrativi dell'Università degli Studi di Firenze

CAPO I

Disposizioni preliminari

Art.1 – Finalità

1. L'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa dell'Università degli Studi di Firenze, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii, dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dal D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 e dal presente regolamento.
2. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato della Pubblica Amministrazione.

Art. 2 – Definizioni

1. Secondo quanto stabilito nel presente regolamento, si intende per:
 - a. "diritto di accesso": il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi;
 - b. "documento amministrativo": ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non, relativi a uno specifico procedimento, detenuti dall'Università.
 - c. "interessati": tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori d'interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
 - d. "controinteressati": tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Art.3 – Ambito di applicazione

1. Il diritto di accesso è esercitabile dagli "interessati", così come definiti dall'art. 2 del presente regolamento.
2. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie escluse dall'accesso ai sensi dell'art.13 del presente regolamento.
3. Non sono accessibili le informazioni in possesso degli Uffici dell'Ateneo che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 in materia di accesso ai dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
4. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l'Ateneo ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi cui l'accesso si riferisce.

Art. 4 – Unità organizzativa competente

1. Responsabile del procedimento di accesso è il Dirigente, il funzionario preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o detenerlo stabilmente.

Art. 5 – Termine del procedimento

1. Salvi i casi in cui l'istanza può essere immediatamente soddisfatta, il procedimento di accesso deve concludersi, con provvedimento espresso, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente. Decorso inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso all'Ufficio competente, questa deve intendersi respinta.

CAPO II

Modalità di esercizio del diritto d'accesso

Art. 6 – Accesso per via telematica

1. L'Università degli Studi di Firenze, ove possibile, consente l'esercizio del diritto di accesso in via telematica nei casi in cui ciò sia compatibile con la natura del documento.

Art.7 – Controinteressati

1. Qualora il Responsabile del procedimento di accesso o il Responsabile dell'Ufficio competente, sulla base del contenuto del documento richiesto, rilevi l'esistenza di controinteressati, invita l'istante a formulare richiesta di accesso formale ai sensi dell'art. 9, altrimenti procede all'accesso informale ai sensi dell'art. 8.

Art.8 – Accesso informale

1. Se, in base alla natura del documento richiesto e alle informazioni in possesso della struttura, non risulti l'esistenza di controinteressati o non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse o sull'accessibilità del documento, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, al Responsabile dell'Ufficio che ha formato o che detiene il documento oppure per il tramite dell'URP online.
 2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento o gli elementi che ne consentano l'individuazione; specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta; dimostrare la propria identità e, se necessario, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
-

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

Art. 9 – Accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato dell'istanza in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'Ufficio che detiene il documento invita l'interessato a presentare richiesta di accesso formale.

Per la compilazione della suddetta richiesta, l'istante utilizza preferibilmente il modello prestampato (All. 1) in allegato fornito dagli Uffici, disponibile anche via internet, sul sito web di Ateneo nel quale il richiedente deve indicare:

- le proprie generalità oppure i propri poteri rappresentativi rispetto al soggetto interessato;
- il recapito telefonico, la Posta Elettronica Certificata o l'indirizzo di posta elettronica oppure il numero di fax;
- gli estremi del documento richiesto o gli elementi che ne consentano l'individuazione;
- l'interesse giuridico connesso all'oggetto della richiesta;
- se intende accedere alla mera visione o all'estrazione di copia del documento richiesto;
- la data e la sottoscrizione.

2. Le istanze, inviate per fax, per posta o per posta elettronica, devono essere sempre presentate unitamente alla copia non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.

1. Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, nel più breve tempo possibile e comunque entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza medesima. Il termine del procedimento di accesso ricomincia a decorrere dalla data di perfezionamento dell'istanza.

4. Qualora l'Ufficio competente individui i soggetti controinteressati, dà loro comunicazione della richiesta di accesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

5. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, i controinteressati possono presentare, anche per via telematica, motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso detto termine, il Responsabile dell'Ufficio competente, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 3, provvede sulla richiesta.

CAPO III

Conclusione del procedimento di accesso

Art. 10 – Accoglimento della richiesta di accesso

1. L'accoglimento della richiesta viene formalizzato in un atto che contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

3. L'accesso è esercitato mediante visione da parte del richiedente o di persona da lui delegata, del documento e, ove richiesto, mediante estrazione di copia dello stesso. Su richiesta dell'interessato le copie vengono rilasciate in forma autentica, con l'osservanza delle norme in materia di imposta di bollo.

4. Il richiedente l'accesso è identificato mediante esibizione di un documento valido di riconoscimento e deve, ove occorra, comprovare i propri poteri rappresentativi mediante esibizione di idonea documentazione. Copia dei suddetti documenti è conservata dall'Ufficio.

5. E' vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono presi in visione e tracciare su di essi segni o comunque alterarli in qualsiasi modo.

6. Il richiedente ha facoltà di prendere appunti e di trascrivere manualmente qualsiasi parte dei documenti presi in visione.

7. In ogni caso, ferma restando la gratuità della visione ed esame dei documenti e, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, il rilascio di copia dei documenti è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione, scansione e ricerca, come stabilito nella tabella allegata (All.2).

8. Nel caso in cui l'istante convocato per effettuare l'accesso non si presenti nel giorno indicato, la richiesta di accesso s'intende rinunziata, salva tempestiva attestazione di un giustificato impedimento.

9. L'archiviazione della pratica viene formalizzata con atto scritto con cui si fa eventuale richiesta di restituzione delle spese sostenute.

Art. 11 – Differimento dell'accesso

1. Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 4 può disporre, previa valutazione, il differimento dell'accesso nel caso in cui sia necessario salvaguardare temporanee esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, in particolare nel corso di procedure concorsuali e di procedure di gara.

2. Il provvedimento che dispone il differimento ne indica la durata e deve essere motivato. Esso è immediatamente

comunicato al richiedente da parte dell'Ufficio competente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione.

Art.12 – Non accoglimento e parziale accoglimento della richiesta di accesso

1. Il non accoglimento e il parziale accoglimento della richiesta di accesso formale sono disposti con atto motivato dal Responsabile del procedimento sull'accesso.
2. Il non accoglimento e il parziale accoglimento della richiesta di accesso formale sono disposti con riferimento alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di atti sottratti all'accesso ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
3. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Art.13 – Documenti sottratti all'accesso

1. Sono sottratti all'accesso:
 - a) gli atti e i documenti riguardanti i casi previsti dall'art. 24 della legge 8 agosto 1990 n.241 e ss. mm. e ii, nei casi e alle condizioni ivi previsti;
 - b) gli atti e i documenti di cui all'art. 53, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi e alle condizioni ivi previsti;
 - c) gli atti e i documenti di cui all'art.2 Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1996, n.200, nei casi e alle condizioni ivi previsti;
 - d) gli atti e i documenti contenenti dati o risultati delle ricerche commissionate da terzi e delle ricerche assistite da finanziamenti pubblici, fino alla loro pubblicazione e nel rispetto della normativa sul diritto di autore;
 - e) gli atti e i documenti per i quali la legge preveda espressamente la sottrazione all'accesso.
2. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile alla cura e difesa dei propri interessi giuridici.
3. Qualora l'istanza di accesso abbia ad oggetto documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la relativa richiesta è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Art.14 – Ricorsi e reclami

1. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare reclamo ai sensi dell'art. 49 dello Statuto di Ateneo.
2. In ogni caso, contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 1, è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al Tribunale amministrativo regionale o alla Commissione per l'Accesso ai Documenti amministrativi ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Art.15 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Università ed è disponibile sul sito web di Ateneo.

Allegato 1

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modificazioni.

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____

residente in _____

Via/Piazza _____ n. _____

tel./cell. _____ e. mail _____

- In qualità di soggetto interessato
 In qualità di rappresentante di _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo di nascita _____ Data di nascita _____

CHIEDE

- di prendere visione
 di ottenere copia

dei sotto indicati documenti amministrativi:

per i seguenti motivi

Modalità con cui desidera ricevere le comunicazioni:

Data _____ Firma _____

Allegato:

- Fotocopia di un documento d'identità
- In caso di delega copia dell'atto di delega della persona che presenta la richiesta e fotocopia del documento d'identità del delegante

Tabella dei costi di ricerca, riproduzione e rilascio dei documenti

I rimborsi devono essere corrisposti contestualmente o successivamente all'accoglimento della richiesta di accesso, ma in ogni caso prima della riproduzione dei documenti.

Al rimborso si può provvedere con le seguenti modalità:

- in contanti, direttamente presso l'Ufficio, che rilascerà ricevuta;
- a mezzo bonifico bancario, in favore dell'Università degli Studi di Firenze, all'IBAN IT88A0200802837000041126939, indicando la seguente causale: "*rimborso spese accesso ai documenti per conto di*". La ricevuta del bonifico dovrà essere inviata a mezzo e-mail o fax all'Ufficio *****

A) Costi di visione e di riproduzione

La visione dei documenti è gratuita, salvo l'eventuale rimborso delle spese di ricerca di cui alla successiva lett. C).

Per la riproduzione fotostatica è dovuto un rimborso pari a €. 0,10 per ogni facciata di formato A4 ed €. 0,15 per ogni facciata di formato A3.

Per importi pari o inferiori a €. 1,00 Non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di detto importo è dovuto il rimborso per l'intera cifra.

Qualora, per il numero o il formato dei documenti, l'Ufficio ritenesse necessario rivolgersi ad una copisteria, il richiedente sarà tenuto a rimborsare l'intera somma corrisposta alla copisteria e documentata dall'Ufficio.

Non è consentito, ai fini della esenzione dal rimborso, frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti o procedimenti da parte dello stesso soggetto.

B) Costi di trasmissione delle copie

La trasmissione a mezzo posta ordinaria è totalmente a carico del richiedente.

La trasmissione a mezzo telefax è effettuata dietro corresponsione, da parte del richiedente, della somma di €. 1,00 per ogni facciata trasmessa.

Per la trasmissione a mezzo posta elettronica o PEC nulla è dovuto da parte del richiedente qualora i documenti siano già in possesso dell'Ufficio in formato digitale. Qualora l'Ufficio debba provvedere alla scansione dei documenti, sull'interessato graveranno i costi di riproduzione già indicati nel punto A).

Per i documenti il cui rilascio sia richiesto su supporto magnetico (CD, DVD, *memory pen*), all'istante è richiesto il pagamento di €. 1,00 per ogni CD e di €. 2,00 per ogni DVD, salvo che non provveda direttamente a fornire all'Ufficio il supporto.

Per i documenti per i quali sia richiesta la riproduzione in bollo, oltre ai costi di riproduzione e di trasmissione, sono dovute dall'interessato anche le spese di bollo.

C) Costi di ricerca

Per l'attività di ricerca dei documenti sono dovuti i seguenti rimborsi:

- nulla per la ricerca di documenti formati entro l'anno precedente alla data della richiesta di accesso;
- €. 2,00 per la ricerca di documenti formati entro oltre 1 anno e fino a 5 anni prima della data della richiesta di accesso;
- €. 5,00 per la ricerca di documenti formati entro oltre 5 anni prima della data della richiesta di accesso.

Nulla è dovuto, in ogni caso, per i documenti già presenti in formato elettronico nelle banche dati dell'Ateneo.

Data _____ Firma _____

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni)

L'Ufficio _____ provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.

Data _____

Firma _____

Il modulo può essere trasmesso a mezzo posta in via _____, all'indirizzo e-mail urp@unifi.it, attraverso pec all'indirizzo ufficio.urp@pec.unifi.it, oppure per fax al numero 055/2756049

Allegato 2

Tabella dei costi di ricerca, riproduzione e rilascio dei documenti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di accesso

I rimborsi devono essere corrisposti contestualmente o successivamente all'accoglimento della richiesta di accesso, ma in ogni caso prima della riproduzione dei documenti.

Al rimborso si può provvedere con le seguenti modalità:

- in contanti, direttamente presso l'Ufficio, che rilascerà ricevuta;

- a mezzo bonifico bancario, in favore dell'Università degli Studi di Firenze, all'IBAN IT88A0200802837000041126939, indicando la seguente causale: "*rimborso spese accesso ai documenti per conto di*". La ricevuta del bonifico dovrà essere inviata a mezzo e-mail o fax all'Ufficio *****

A) Costi di visione e di riproduzione

La visione dei documenti è gratuita, salvo l'eventuale rimborso delle spese di ricerca di cui alla successiva lett.

C).

Per la riproduzione fotostatica è dovuto un rimborso pari a €. 0,10 per ogni facciata di formato A4 ed €. 0,15 per ogni facciata di formato A3.

Per importi pari o inferiori a €. 1,00 Non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di detto importo è dovuto il rimborso per l'intera cifra.

Qualora, per il numero o il formato dei documenti, l'Ufficio ritenesse necessario rivolgersi ad una copisteria, il richiedente sarà tenuto a rimborsare l'intera somma corrisposta alla copisteria e documentata dall'Ufficio.

Non è consentito, ai fini della esenzione dal rimborso, frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti o procedimenti da parte dello stesso soggetto.

B) Costi di trasmissione delle copie

La trasmissione a mezzo posta ordinaria è totalmente a carico del richiedente.

La trasmissione a mezzo telefax è effettuata dietro corresponsione, da parte del richiedente, della somma di €. 1,00 per ogni facciata trasmessa.

Per la trasmissione a mezzo posta elettronica o PEC nulla è dovuto da parte del richiedente qualora i documenti siano già in possesso dell'Ufficio in formato digitale. Qualora l'Ufficio debba provvedere alla scansione dei documenti, sull'interessato graveranno i costi di riproduzione già indicati nel punto A).

Per i documenti il cui rilascio sia richiesto su supporto magnetico (CD, DVD, *memory pen*), all'istante è richiesto il pagamento di €. 1,00 per ogni CD e di €. 2,00 per ogni DVD, salvo che non provveda direttamente a fornire all'Ufficio il supporto.

Per i documenti per i quali sia richiesta la riproduzione in bollo, oltre ai costi di riproduzione e di trasmissione, sono dovute dall'interessato anche le spese di bollo.

C) Costi di ricerca

Per l'attività di ricerca dei documenti sono dovuti i seguenti rimborsi:

- nulla per la ricerca di documenti formati entro l'anno precedente alla data della richiesta di accesso;

- €. 2,00 per la ricerca di documenti formati entro oltre 1 anno e fino a 5 anni prima della data della richiesta di accesso;

- €. 5,00 per la ricerca di documenti formati entro oltre 5 anni prima della data della richiesta di accesso.

Nulla è dovuto, in ogni caso, per i documenti già presenti in formato elettronico nelle banche dati dell'Ateneo.

DELEGA

PER IL RITIRO DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'ACCESSO AGLI ATTI

Nel caso in cui la documentazione non venga ritirata dal diretto interessato, è necessaria la delega accompagnata da copia firmata di un documento d'identità del delegante e del delegato.

Delego il/la Sig./Sig.ra

Data

Firma

INFORMATIVA

AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni)

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti

informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.

Data _____ Firma _____

Il modulo può essere trasmesso a mezzo posta in via _____, all'indirizzo e-mail urp@unifi.it, attraverso pec all'indirizzo ufficio.urp@pec.unifi.it, oppure per fax al numero 055/2756049

Sul punto 7 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione:

- Visti gli artt. 14 e 19 dello Statuto;
- visto l'art 16, lett. f) del decreto legislativo n. 165/01,

DELIBERA

- 1) l'approvazione dell'accordo transattivo tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Arch. Francesco Pilati, afferente all'Area Edilizia, nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 2);
- 2) la copertura finanziaria per l'accordo suddetto con le somme prudenzialmente accantonate negli anni a titolo di eccedenza rispetto alla quota per incentivo fissata all'1%.

Sul punto 8 dell'O.D.G. «**DEFINIZIONE PROCEDURE ATTUATIVE RELATIVE ALLA CONVENZIONE QUADRO TRA UNIFI E LENS**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la Convenzione quadro stipulata tra l'Università degli studi di Firenze (UNIFI) e il Laboratorio Europeo di Spettroscopie Non Lineari (L.E.N.S.) in data 10 febbraio 2015, (prot. n. 16740 rep. n. 296/2015);
- considerato che la suddetta convenzione disciplina i rapporti di carattere generale tra i due enti, rimandando poi a specifici protocolli attuativi sia la definizione degli aspetti relativi a determinate procedure, sia la definizione dei rapporti economici tra UNIFI e LENS;
- preso atto che, con D.D. n. 1387 (prot. 104794) del 4/8/2015, il Direttore Generale ha nominato un apposito gruppo di lavoro per la definizione degli accordi attuativi inerenti gli ambiti di comune interesse previsti nella convenzione tra UNIFI e LENS;
- considerato che il Gruppo di lavoro, con nota prot. 166747 del 4.12.2015, ha trasmesso al Direttore Generale la relazione finale sul lavoro svolto;
- preso atto della delibera del Senato Accademico dell'8 giugno 2016,

Approva

- 1) le seguenti procedure, così come rappresentate nei prospetti allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante:
 - Associatura (All. A)
 - Attivazione Assegni di ricerca (All. B)
 - Attivazione Dottorato di ricerca (All. C)
 - Attivazione posti di Ricercatore a tempo determinato (All. D)
 - Programmazione personale docente (All. E);
- 2) il testo del protocollo attuativo per la regolazione dei rapporti economici tra UNIFI e LENS nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 3).

Sul punto 9 dell'O.D.G. «**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX AULA B POSTA AL PRIMO PIANO DELL'IMMOBILE DELLA EX FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA IN PIAZZA BRUNELLESCHI IN FIRENZE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE, VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA N° 1**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione:

- visto quanto riportato in narrativa;
- vista la Relazione di determinazione del Responsabile del procedimento sulla perizia di variante n° 1;
- vista la relazione del Direttore dei lavori;
- vista la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n° 1 relativa ai lavori di riqualificazione della ex Aula B posta al primo piano dell'Immobile della ex Facoltà di Lettere e filosofia in piazza Brunelleschi in Firenze per un importo al lordo di € 293.035,84 di cui € 85.949,29 per manodopera e € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, corrispondenti ad un importo contrattuale al netto del ribasso d'asta di €

238.911,61 di cui € 15.000,00 per oneri per la sicurezza e € 85.949,29 per manodopera, per un maggior importo contrattuale di € 31.042,29, uno stanziamento complessivo, comprensivo delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione invariato di € 466.771,99 e il quadro Economico di assestamento;

- visto lo Schema di Atto di Sottomissione n. 1 sottoscritto dall'Impresa MARZANO BUILDING srl, con sede in Arezzo, Via Fabio Filzi 7/9, che prevede la protrazione del tempo contrattuale in considerazione della variazione dei lavori contrattuali di 10 giorni naturali e consecutivi che vanno ad aggiungersi al tempo contrattuale di 120 giorni naturali tenendo conto dei 74 giorni di sospensione del cantiere, portando la scadenza per dare ultimate le opere al 12 agosto 2016 e il Verbale di concordamento n. 1 di n. 35 nuovi prezzi omogenei a quelli contrattuali e stabiliti in contraddittorio tra Direttore Lavori e Impresa Appaltatrice;
- visto lo Schema di Atto di Sottomissione n. 2 sottoscritto dall'Impresa MARZANO BUILDING srl, con sede in Arezzo, Via Fabio Filzi 7/9 senza protrazioni dei tempi contrattuali con la scadenza dei lavori prevista per il 12 agosto 2016 e del Verbale di concordamento di n. 2 nuovi prezzi omogenei a quelli contrattuali e stabiliti in contraddittorio tra Direttore Lavori e Impresa Appaltatrice;
- visto il parere favorevole del Comitato Tecnico Amministrativo del 10/6/2016,

DELIBERA

- 1) di approvare la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n. 1 relativa ai lavori di riqualificazione della ex Aula B posta al primo piano dell'Immobile della ex Facoltà di Lettere e filosofia in piazza Brunelleschi in Firenze per un importo al lordo di € 293.035,84 di cui € 85.949,29 per manodopera e € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, corrispondenti ad un importo contrattuale al netto del ribasso d'asta di € 238.911,61 di cui € 15.000,00 per oneri per la sicurezza e € 85.949,29 per manodopera, per un maggior importo contrattuale di € 31.042,29, uno stanziamento complessivo, comprensivo delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione invariato di € 466.771,99 e il quadro Economico di assestamento allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. F);
- 2) di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione n. 1 sottoscritto dall'Impresa MARZANO BUILDING srl, con sede in Arezzo, Via Fabio Filzi 7/9, che prevede la protrazione del tempo contrattuale in considerazione della variazione dei lavori contrattuali di 10 giorni naturali e consecutivi che vanno ad aggiungersi al tempo contrattuale di 120 giorni naturali tenendo conto dei 74 giorni di sospensione del cantiere, portando la scadenza per dare ultimate le opere al 12 agosto 2016 e il Verbale di concordamento n. 1 di n. 35 nuovi prezzi omogenei a quelli contrattuali e stabiliti in contraddittorio tra Direttore Lavori e Impresa Appaltatrice.
- 3) di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione n. 2 sottoscritto dall'Impresa MARZANO BUILDING srl, con sede in Arezzo, Via Fabio Filzi 7/9 senza protrazioni dei tempi contrattuali con la scadenza dei lavori prevista per il 12 agosto 2016 e del Verbale di concordamento di n. 2 nuovi prezzi omogenei a quelli contrattuali e stabiliti in contraddittorio tra Direttore Lavori e Impresa Appaltatrice.

Lo stanziamento di € 466.771,99 relativo ai lavori di riqualificazione della ex Aula B posta al primo piano dell'Immobile della ex Facoltà di Lettere e filosofia in piazza Brunelleschi in Firenze trova già copertura sui fondi UA.A.50000.TECN.EDIL per:

- € 365.548,58 CO. 01.01.02.06.01.02 OPERA2CDDPP.E02BRUNELLEAULAB
- € 50.000,00 CO. 04.01.02.06.01.02 OPERA7UNIFI.EABRUNELLEAULAB
- € 51.223,41 CO. 04.01.02.06.01.02 OPERA2CDDPP.E02BRUNELLEAULAB

Sul punto 10 dell'O.D.G. «**LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI RECUPERO FINALIZZATI ALLA RIPAVIMENTAZIONE DEI LOCALI AI PIANI SECONDO E TERZO DEL PALAZZO NONFINITO – DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA - VIA DEL PROCONSOLO 12 FIRENZE. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE, VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA N° 1 CUP B14H14000990001 – CIG 6245479C4D**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione:

- visto quanto riportato in narrativa;
- vista la relazione di determinazione del Responsabile del procedimento sulla perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n°1;
- vista la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n° 1 del gennaio 2016 e del QUADRO ECONOMICO VARIATO relativi alle “opere di adeguamento normativo e di recupero finalizzate alla ripavimentazione dei locali ai piani secondo e terzo del Palazzo Nonfinito – Dipartimento di Biologia – Via del Proconsolo 12, Firenze” per un importo complessivo di € 92.149,98 corrispondente al finanziamento iniziale di € 102.946,34 dedotto il ribasso d'asta e quindi senza maggiore spesa;
- visto lo schema di Atto di Sottomissione n° 1 e verbale concordamento nuovi prezzi n° 1 sottoscritto dalla Società Braconi Costruzioni srl, per l'estensione dell'importo contrattuale fino alla cifra, al netto dell'IVA, di € 73.108,87 di cui € 1.100,00 per oneri della sicurezza, di € 4.296,00 oneri di sicurezza compresi nei prezzi e di € 44.807,58 di incidenza della manodopera nei prezzi e per € 22.905,29 per lavori sottoposti al ribasso d'asta del 32,000%

dell'offerta d'appalto da cui risulta una maggiore spesa contrattuale di € 6.526,88; il suddetto Atto comprende il concordamento di n° 2 nuovi prezzi e la protrazione del tempo contrattuale di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione degli interventi aggiuntivi;

- visto il parere favorevole del Comitato Tecnico-Amministrativo del 10/06/2016,

DELIBERA

- 1) di approvare la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n° 1 del gennaio 2016 e il QUADRO ECONOMICO VARIATO nel testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. G) relativi alle "Opere di adeguamento normativo e di recupero finalizzate alla ripavimentazione dei locali ai piani secondo e terzo del Palazzo Nonfinito – Dipartimento di Biologia – Via del Proconsole 12, Firenze" per un importo complessivo di € 92.149,98 corrispondente al finanziamento iniziale di € 102.946,34 dedotto il ribasso d'asta e quindi senza maggiore spesa;
- 2) di approvare lo schema di Atto di Sottomissione n° 1 e verbale concordamento nuovi prezzi n° 1 sottoscritto dalla Società Braconi Costruzioni srl, per l'estensione dell'importo contrattuale fino alla cifra, al netto dell'IVA, di € 73.108,87 di cui € 1.100,00 per oneri della sicurezza, di € 4.296,00 oneri di sicurezza compresi nei prezzi e di € 44.807,58 di incidenza della manodopera nei prezzi e per € 22.905,29 per lavori sottoposti al ribasso d'asta del 32,000% dell'offerta d'appalto da cui risulta una maggiore spesa contrattuale di € 6.526,88; il suddetto Atto comprende il concordamento di n° 2 nuovi prezzi e la protrazione del tempo contrattuale di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione degli interventi aggiuntivi.

Lo stanziamento di € 102.946,34 relativo alle "opere di adeguamento normativo e di recupero finalizzate alla ripavimentazione dei locali ai piani secondo e terzo del Palazzo Nonfinito – Dipartimento di Biologia – Via del Proconsole 12, Firenze" trova già copertura sui fondi :

UA.A.50000.TECN.EDIL.Opera2CDDPP.E02CENTROMOS-CO.01.01.02.01.01.06 (ex scheda 177).

Sul punto 11 dell'O.D.G. «**ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A RATIFICA AL DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA (DILEF) DEI LOCALI ATTUALMENTE IN USO AL DIPARTIMENTO E CONTESTUALE PROVVISORIA ASSEGNAZIONE DI ULTERIORI SPAZI IDENTIFICATI NEI LOCALI N° 04, 05 E 06 – GIÀ ASSEGNATI A SAGAS E NON PIÙ DA QUESTO UTILIZZATI – PRESSO LA SEDE DI VIA ALFANI, COD. EDIFICIO 017.03, DENOMINATO "LETTERE"»**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione:

- vista la delibera congiunta del 17/05/2012 del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di Ateneo, in applicazione della Legge n. 240 del 30/12/2010, che ha previsto la costituzione di 24 nuovi dipartimenti, generati dalla confluenza di organici e spazi provenienti da preesistenti unità amministrative;
- considerato che l'Amministrazione ha ritenuto in conseguenza opportuno censire tutte le risorse immobiliari derivanti da tali confluenze, per procedere, tra l'altro, ad una formale attribuzione degli spazi alle nuove strutture dipartimentali;
- verificato l'attuale utilizzo degli spazi da parte del DILEF, come rilevato dal censimento concluso nel 2013 e da successive verifiche da allora susseguites;
- richiamata la precedente delibera del 18/07/2014, con la quale sono stati assegnati al DILEF i locali situati al piano terra e primo del complesso dell'Orbatello, attualmente ancora in ristrutturazione, a decorrere dalla data di consegna dei medesimi e contestualmente a tale assegnazione lo stesso Consiglio deliberò che tutti gli spazi sino ad allora occupati dal DILEF sarebbero stati ripresi in consegna dall'Amministrazione Centrale al momento della materiale consegna dei nuovi locali in via della Pergola;
- vista la richiesta della Prof.^{ssa} Nozzoli, direttrice di DILEF, e relativo nulla osta del prof. Zamponi, direttore di SAGAS, di poter utilizzare temporaneamente i locali identificati con cod. 04, 05, 06 al piano primo dell'immobile in via Alfani denominato "Lettere" già in uso al Dipartimento SAGAS e adesso a disposizione;
- considerata l'opportunità, nelle more della definitiva assegnazione degli spazi in via della Pergola, di individuare e definire le specifiche responsabilità in merito a quelli attualmente in uso, di portarne a ratifica la temporanea assegnazione al DILEF;
- considerato che il complesso di via Alfani (anch'esso sede del DILEF) è destinato a riallocare il polo bibliotecario di Ateneo, in corso di realizzazione;
- visto l'Art. 34 del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità,

DELIBERA

- 1) l'assegnazione temporanea a ratifica al dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) degli spazi attualmente occupati dal Dipartimento – fino alla formale consegna dei nuovi locali in via della Pergola – e attualmente ubicati nei seguenti immobili:
Edificio cod. 017.03, denominato "via Alfani - Lettere"
Edificio cod. 026.00, denominato "via Laura – Palazzo della Crocetta"
Edificio cod. 035.00, denominato "via Bolognese – Il Pellegrino"

Edificio cod. 116.00, denominato "Piazza Savonarola"

come risulta dalle planimetrie allegate al presente verbale di cui formano parte integrante (All. H);

- 2) l'assegnazione temporanea al Dipartimento di Lettere e Filosofia dei locali già in uso al Dipartimento SAGAS e adesso a disposizione, al primo piano della sede di via Alfani, cod. edificio 017.03, denominato "Lettere", identificati con i codici 04, 05, 06, come risulta dalla planimetria allegata al presente verbale di cui forma parte integrante (All. I), fino alla formale consegna degli spazi in via della Pergola.

Sul punto 12 dell'O.D.G. «**RINEGOZIAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 - PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI UNIVERSITARI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la "Proposta di rinnovo e rinegoiazione dei servizi, della attività e della durata contrattuale per la gestione degli immobili dell'Università di Firenze a fronte di interventi di riqualificazione energetica e funzionale" formulata dalla società Cofely (Engie), relativa ai servizi affidati nell'ambito della Convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 2;
- vista la Relazione Tecnica del RUP e del Responsabile Processo Manutenzione Ordinaria;
- visto il parere favorevole dell'Energy Manager;
- vista la bozza di contratto;
- visto il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo in data 10/06/2016;
- ritenuto di dover intervenire per il miglioramento dell'erogazione dei servizi di riscaldamento e condizionamento degli edifici universitari come dettagliato nella Relazione Tecnica;
- avuto riguardo di quanto emerso nel corso della discussione in ordine alla necessità di verificare il rispetto delle clausole contrattuali al fine di procedere all'immediata contestazione di eventuali inadempienze nonché di procedere al censimento dello stato di fatto delle macchine così da individuare quelle che dovranno essere sostituite in un breve lasso di tempo,

DELIBERA

di approvare:

- 1) la "Rinegoiazione dei servizi, della attività per la gestione degli impianti di riscaldamento e condizionamento degli immobili dell'Università degli Studi di Firenze a fronte di interventi di riqualificazione energetica e funzionale" per un importo annuo presunto di € 3.788.655,09 oltre IVA 22%;
- 2) lo schema di contratto nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 4), autorizza la sottoscrizione del contratto stesso e la consegna anticipata del servizio sotto le riserve di legge;
- 3) l'onere complessivo, per il periodo 1/7 – 31/12/2016, pari ad € 2.466.629,60 IVA compresa, di cui € 2.011.562,00 già coperti dal bilancio di previsione di Ateneo per l'esercizio 2016 - conto CO.04.01.02.01.08.17 Riscaldamento;
- 4) le seguenti variazioni al bilancio di previsione di Ateneo per l'esercizio 2016 per la copertura del maggior onere:
 - o CO.04.01.02.01.08.15.03 Utenze e canoni: gas -65.000,00 euro
 - o CO. 04.01.04.01.01.06 Accantonamento oneri futuri -400.000,00 euro
 - o CO.04.01.02.01.08.17 Riscaldamento +465.000,00 euro

TABELLA IMPEGNI PER ANNUALITA'

Importi per annualità	Maggiori oneri	Impegni esistenti	Impegno totale
dal 1/7/2016 al 31/12/2016	€ 390.067,60	€ 2.076.562,00	€ 2.466.629,60
2017	€ 532.512,81	€ 4.089.646,40	€ 4.622.159,21
2018	€ 532.512,81	€ 4.089.646,40	€ 4.622.159,21
2019	€ 532.512,81	€ 4.089.646,40	€ 4.622.159,21
2020	€ 532.512,81	€ 4.089.646,40	€ 4.622.159,21
2021	€ 532.512,81	€ 4.089.646,40	€ 4.622.159,21
2022	€ 532.512,81	€ 4.089.646,40	€ 4.622.159,21
2023	€ 532.512,81	€ 4.089.646,40	€ 4.622.159,21
2024	€ 532.512,81	€ 4.089.646,40	€ 4.622.159,21
2025	€ 532.512,81	€ 4.089.646,40	€ 4.622.159,21
dal 01/01/2026 al 30/06/2026	€ 110.706,40	€ 2.044.823,20	€ 2.155.529,60
TOTALI	€ 5.293.389,26	€ 40.928.202,83	€ 46.221.592,10

Il Consiglio di amministrazione, infine, raccomanda agli uffici di verificare il rispetto delle clausole contrattuali segnalando in tempi brevi eventuali inadempienze. Gli uffici sono altresì sollecitati a censire le macchine

presenti nelle varie strutture individuando quelle che dovranno, presumibilmente, essere sostituite in tempi brevi.

Sul punto 12 bis) dell'O.D.G. «**VARIAZIONE PIANO EDILIZIO IN RELAZIONE ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- richiamato il IV Accordo di Programma tra Università degli Studi di Firenze ed il MUR, alimentato dai contributi pluriennali di cui alla legge 28/12/2001 n. 448 tabella 2 – art. 45 comma 1^a e stipulato in data 14/5/02 per un importo complessivo di euro 192.556.000,00 che ha consentito all'Ateneo di contrarre un mutuo, con ammortamento a completo carico del Ministero alle condizioni praticate dalla Cassa DD.PP., per euro 96.278.000,00 e le successive modifiche;
- richiamata la precedente delibera della seduta del 27/02/2014, che approva la rideterminazione del IV^a Accordo di Programma tra l'Università degli Studi di Firenze ed il MiUR per l'ammontare di euro 206.626.259,32 per un cofinanziamento al 50% a carico di ciascuno dei contraenti di euro 103.313.129,66;
- considerato che per le Opere 1-2-3, l'ultimo rendiconto da inviare alla Cassa Depositi e Prestiti per l'erogazione del contributo è contrattualmente previsto non oltre i primi di novembre 2018;
- richiamata la precedente delibera del 25/03/2016 che approvava il Programma triennale degli investimenti per il triennio 2016–2018;
- richiamata altresì la precedente delibera del 27/05/2016, con la quale si rimandava alla riunione del mese di giugno per inserire la quota parte finanziata dall'Ateneo, nel piano edilizio per un importo di € 4.500.984,64;
- tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione in ordine alla necessità di fornire in tempi brevi al Consiglio un quadro dettagliato sulla destinazione delle risorse attualmente disponibili nel Piano Edilizio 2016-2018;
- rilevata la necessità di individuare una strategia da adottare per utilizzare le somme residue del IV Accordo di Programma stipulato con il MiUR da rendicontare entro il 31/12/2018 e di informarne il Consiglio nella prima seduta utile;
- considerata l'opportunità di relazionare il Consiglio sugli esiti della concessione della Birillo s.c. a r.l. nella seduta del 22 luglio p.v.,

DELIBERA

- 1) Le seguenti variazioni delle fonti di finanziamento che non alterano lo stanziamento delle singole opere:
 - o Project Financing – n° P.E. 270
 - o Programma messa a norma e CPI - n° P.E. 258
 - o Vasca laminazione 2 - n° P.E. 210
 - o Scuola di Architettura – Santa Verdiana Santa Teresa lavori - n° P.E. 161
 - o Capponi aula Schiff - n° P.E. 92,3meglio esplicitate per anni nella tab.1 e per opere tab.2 allegate al presente verbale di cui formano parte integrante (All.ti L e M);
- 2) il Programma triennale degli investimenti per il triennio 2016–2018 che avrà un aumento complessivo di € 4.454.089,79, come meglio esplicitato nell'allegato A che forma parte integrante della presente delibera;
- 3) la copertura a carico della quota residua dell'avanzo di amministrazione 2013, già destinata dal Consiglio di Amministrazione al finanziamento di interventi edilizi ed allocata nella voce "Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali" del Patrimonio Vincolato, delle seguenti opere in precedenza finanziate a carico del finanziamento erogato da Cassa Depositi e Prestiti nell'ambito del Quarto Accordo di Programma (Opera 2):

– Capponi aula Schiff quota parte	€ 452.179,07
– Scuola Architettura - Santa Verdiana Santa Teresa - lavori quota parte	€ 708.060,23
– Vasca laminazione 2 - quota parte	€ 327.546,47
– Messa a norma e CPI	€ 512.214,23
- 4) Le conseguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2016.

Il Consiglio dà mandato al prof. Cardone, delegato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo e programmazione dello sviluppo edilizio, di presentare al Consiglio, nella prima seduta utile, un quadro dettagliato sulla destinazione delle risorse attualmente disponibili nel Piano Edilizio 2016-2018 ed una relazione sulla strategia da adottare per utilizzare le somme residue del IV Accordo di Programma stipulato con il MiUR da rendicontare entro il 31/12/2018.

Il Consiglio, inoltre, invita l'amministrazione a presentare, nella seduta del 22 luglio p.v., una nota informativa sugli esiti della concessione della Birillo s.c. a r.l..

Sul punto 13 dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE – ANNO 2016 – INTEGRAZIONI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria;
- visto lo Statuto, e in particolare gli articoli 13 e 14;
- visto l'art. 1-ter della legge 31 marzo 2005, n. 43;
- visto il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni in legge 9 gennaio 2009, n. 1;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- preso atto delle determinazioni adottate dal Senato Accademico del 10 febbraio 2016 e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 26 febbraio e del 25 marzo 2016 e, in ordine alla programmazione del personale docente e ricercatore;
- preso atto delle determinazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 26 febbraio e del 9 marzo 2016, in ordine al completamento del Piano Straordinario dei Ricercatori a tempo determinato di tipologia b);
- preso atto, altresì, delle successive determinazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 28 e 29 aprile 2016;
- considerato che l'art. 24, comma 8, della legge 240/2010 dispone che il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di tipologia b) è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino a un massimo del 30%;
- richiamata la precedente delibera del 26 marzo 2014, con la quale si è stabilito *“di definire il trattamento economico onnicomprensivo spettante ai ricercatori a tempo determinato di tipologia b) a valere sul Bilancio di Ateneo nella misura del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno (classe 0) elevato del 10%”*;
- rilevato che il bando per il reclutamento di Giovani ricercatori a tempo determinato di cui al Programma “Rita Levi Montalcini” prevede *“la corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno”*;
- richiamata la precedente delibera del 28 ottobre 2015 con la quale, al fine di incentivare la scelta dell'Ateneo fiorentino da parte dei ricercatori vincitori del Programma citato, anche per favorire il rispetto del rapporto assunzionale tra professori ordinari e ricercatori di tipologia b), è stato disposto l'innalzamento, a fronte di motivata proposta, del trattamento economico spettante ai giovani ricercatori vincitori del Programma “Rita Levi Montalcini” fino alla misura massima del 30% di quello spettante al ricercatore confermato a tempo pieno (classe 0) e la conseguente imputazione al bilancio di Ateneo dell'eventuale differenza con il trattamento economico previsto dal relativo bando;
- visti i DD.MM. 924/2015 e 78/2016 con i quali il MIUR, nell'ambito del Piano straordinario per il reclutamento dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, ha assegnato complessivamente all'Ateneo le risorse per l'attivazione di 30 contratti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) *“il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione pari a € 58.625 annui”*;
- considerato che il reclutamento dei ricercatori di cui sopra deve effettuarsi entro il 30 novembre 2016, pena il mancato consolidamento delle risorse assegnate;
- preso atto che il costo annuo effettivo di ciascun ricercatore di tipologia b) ammonta a euro 60.308,44 e che la differenza di euro 1.684,00 annui lordi pro capite, rispetto a quanto assegnato dal Ministero, corrisponde al contributo previdenziale del 18% dovuto in sede di conguaglio fiscale e previdenziale;
- considerato che per quanto attiene alla copertura finanziaria dell'operazione, in fase di monitoraggio periodico del bilancio di previsione è stata evidenziata la differenza di costo per tutte le procedure in corso;
- preso atto che è stato proposto, al fine di evitare che persista una disparità di trattamento economico all'interno della stessa categoria di personale, di estendere il trattamento economico incrementato del 20% a tutti i ricercatori di tipologia b), compresi coloro che hanno assunto servizio su fondi di Ateneo a decorrere dal 2016;
- preso atto che per l'adeguamento stipendiale di cui sopra è stato stimato un ulteriore costo a carico dell'Amministrazione di 5.025,68 euro annui lordi pro capite, già evidenziato in fase di monitoraggio periodico del bilancio di previsione;
- richiamate le precedenti delibere in ordine alle incentivazioni destinate ai Dipartimenti per la prosecuzione del rapporto di lavoro dei ricercatori vincitori di bandi FIRB/FIR:
 - ✓ 18 luglio 2014
Erogazione straordinaria di PuOr a quei Dipartimenti che accolgono al loro interno ricercatori a tempo determinato di tipologia a) responsabili di progetti FIRB-Futuro in ricerca con scadenza del contratto triennale entro l'anno 2015, nella misura di 0.1 nel caso di proroga biennale prima della scadenza del

contratto, e di 0.15 nel caso di attivazione di un bando per un posto tipologia b) per lo stesso SSD; in entrambi i casi il Dipartimento interessato deve inserire nella propria programmazione il posto di ricercatore;

✓ 26 febbraio 2016

Assegnazione ai Dipartimenti con Ricercatori a tempo determinato di tipologia a) su fondi ministeriali FIRB e FIR, il cui contratto, o proroga, scade negli anni 2016 e 2017, di un contributo una-tantum, alla fine del terzo anno del contratto, pari a:

- 0.20 PuOr per la proroga biennale del relativo contratto di tipologia a);
- 0.30 PuOr per la richiesta di bando per un posto di Ricercatore di tipologia b) dello stesso settore concorsuale e scientifico disciplinare del posto di Ricercatore di tipologia a);

✓ 29 aprile 2016

Attribuzione di un contributo di 0.20 PuOr per la richiesta di un posto di Ricercatore di tipologia b) per lo stesso settore concorsuale e scientifico disciplinare dei posti di Ricercatore a tempo determinato su fondi ministeriali FIRB e FIR con contratto in scadenza nel 2017, ai Dipartimenti cui è già stato attribuito un contributo di 0.10 PuOr per la proroga del contratto di tipologia a). Tale contributo è attribuito in caso di Ricercatori responsabili sia nazionali che locali del progetto di ricerca FIR/FIRB mentre non è previsto per il caso di Ricercatori che abbiano usufruito di fondi residui di tali progetti. Considerato che sono attualmente in servizio 10 ricercatori di tipologia a), l'onere a carico dell'Amministrazione è pari ad un massimo di 3 PuOr;

- ritenuto opportuno autorizzare i Dipartimenti a procedere, anche in caso di momentanea indisponibilità di risorse, con la richiesta di proroga del contratto di tipologia a) in essere su fondi ministeriali FIRB e FIR, o di attivazione di un contratto di tipologia b) per lo stesso settore scientifico disciplinare, ferma restando l'imputazione dei relativi punti organico, tenuto conto che le linee di ricerca sviluppate dai vincitori delle predette selezioni potrebbero avere un ruolo strategico nel potenziamento della ricerca di Ateneo;
- preso atto dell'art. 24, comma 5, della legge 240/2010, che recita: "Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e)";
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia" emanato con Decreto rettorale 20 dicembre 2014, n. 1320;
- considerato che i Dipartimenti sono stati invitati a valutare i ricercatori interessati e a procedere con la richiesta di attivazione delle procedure valutative ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010 riservate a ricercatori a tempo determinato di tipologia b), in dipendenza della prossima scadenza dei contratti triennali (il primo scade il 1° marzo 2017) e dei tempi necessari per l'espletamento della relativa procedura;
- ritenuto opportuno autorizzare i Dipartimenti a richiedere l'attivazione dei predetti bandi anche in caso di momentanea indisponibilità di risorse, ferma restando l'imputazione dei relativi punti organico;
- valutata l'opportunità, al fine di dare uniformità alle procedure di richiesta di attivazione bandi conseguenti al recupero di Punti Organico da parte dei Dipartimenti, a seguito della conclusione delle procedure di reclutamento, di individuare nel corso dell'anno tre date (1° marzo - 1° luglio - 1° novembre) per la pubblicazione sul sito di Ateneo dell'aggiornamento della "Situazione Punti Organico" di ciascun Dipartimento;
- valutata, altresì, la possibilità di consentire ai Dipartimenti la richiesta di attivazione di nuove procedure di reclutamento, verificata la disponibilità delle risorse per ciascuna tipologia, nella misura già prevista dagli Organi, entro 30 giorni dalle suddette date di pubblicazione;
- preso atto che, allo stato attuale, in alcuni casi le procedure di reclutamento risultano ostacolate in quanto i residui dei Punti Organico, distribuiti ai Dipartimenti garantendo la copertura in bilancio, sono inutilizzabili a causa della frammentazione delle risorse tra i 24 dipartimenti;
- considerata l'opportunità, al fine di sfruttare proficuamente i suddetti residui, di consentire ai Dipartimenti di attivare le procedure di reclutamento anche con la disponibilità di una quota di Punti Organico non inferiore all'80% della misura prevista;
- valutata l'opportunità di consentire l'utilizzo delle risorse in misura superiore a quelle disponibili una sola volta nell'anno solare;
- ritenuto opportuno rinviare ad una successiva seduta la definizione del trattamento economico dei ricercatori di tipologia b) nelle more dell'acquisizione della proiezione dei possibili costi aggiuntivi che l'operazione comporterebbe qualora la maggiorazione stipendiale, rispetto ai ricercatori a tempo indeterminato (classe 0), venisse calcolata al 120% o al 130%;
- tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione che l'autorizzazione ai Dipartimenti a procedere, anche in caso di momentanea indisponibilità di risorse, con la richiesta di proroga del contratto di tipologia a) in essere su fondi ministeriali FIRB e FIR, o di attivazione di un contratto di tipologia b) per lo stesso settore scientifico disciplinare, ferma restando l'imputazione dei relativi punti organico, deve intendersi solo nel caso di ricercatori responsabili sia nazionali che locali del progetto di ricerca FIR/FIRB;

- considerato che, data l'urgenza della definizione dei punti trattati, il Senato sarà chiamato ad esprimere il proprio parere, a ratifica, nella prossima seduta del 6 luglio,

DELIBERA

- 1) di rinviare ad una seduta successiva la definizione del trattamento economico onnicomprensivo spettante ai ricercatori a tempo determinato di tipologia b) a valere sul Bilancio di Ateneo, ivi compresi coloro che hanno assunto servizio a decorrere dal 2016, nella misura del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno (classe 0) elevato del 20% o del 30%, nelle more dell'acquisizione della proiezione dei costi aggiuntivi che questa operazione comporta;
- 2) di autorizzare i Dipartimenti a procedere, anche in caso di momentanea indisponibilità di risorse, con la richiesta di proroga del contratto di tipologia a) in essere su fondi ministeriali FIRB e FIR, o di attivazione di un contratto di tipologia b) per lo stesso settore scientifico disciplinare, ferma restando l'imputazione dei relativi punti organico, solo nel caso di Ricercatori responsabili sia nazionali che locali del progetto di ricerca FIR/FIRB;
- 3) di autorizzare i Dipartimenti a richiedere l'attivazione delle procedure valutative ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010 riservate a ricercatori a tempo determinato di tipologia b), anche in caso di momentanea indisponibilità di risorse, ferma restando l'imputazione dei relativi punti organico;
- 4) di individuare nel corso di ciascun anno le date del 1° marzo - 1° luglio - 1° novembre per la pubblicazione sul sito di Ateneo dell'aggiornamento della "Situazione Punti Organico" di ciascun Dipartimento;
- 5) di autorizzare i Dipartimenti a richiedere l'attivazione di nuove procedure di reclutamento, verificata la disponibilità delle risorse per ciascuna tipologia, nella misura non inferiore all'80% della misura prevista, entro 30 giorni dalle suddette date di pubblicazione. L'utilizzo delle risorse in misura superiore a quelle disponibili è consentito una sola volta nell'anno solare.

Sul punto 14 dell'O.D.G. «**PROGRAMMA GIOVANI RICERCATORI "RITA LEVI MONTALCINI": CHIAMATA DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, COMMA 3, LETTERA b)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con Decreto 11 novembre 2014, n. 1111;
- visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2013, n. 700, con il quale il Ministero ha destinato cinque milioni di euro per la prosecuzione del programma denominato Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), legge 240/2010, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro;
- visto il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1060, con il quale il Ministero ha messo a bando 24 posti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) legge 240/2010 e dettato disposizioni in merito alle modalità di presentazione delle domande, alla selezione delle proposte e alla erogazione delle risorse a disposizione, ai sensi dell'art. 5 del predetto DM n. 700/2013;
- visto il Decreto Ministeriale 10 settembre 2015 n. 685, con il quale è stata approvata la graduatoria dei soggetti da finanziare, sulla base delle risorse a disposizione, nonché un elenco di "riserve" nel quale si procederà per scorrimento in caso di rinuncia da parte dei nominativi da finanziare;
- preso atto che l'art. 5 dello stesso Decreto prevede che il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provveda al trasferimento all'università dell'intero ammontare dell'importo accordato per l'esecuzione dell'attività di ricerca e per la corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo, determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, attribuito all'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 240/2010;
- vista la nota del 26 maggio 2016, n. 7082, con la quale il Ministero ha comunicato che il dottor Marco Abbarchi, subentrato ad un vincitore rinunciatario del Programma Giovani Ricercatori "Rita Levi Montalcini" (settore scientifico disciplinare FIS/03-Fisica della Materia e FIS/01-Fisica Sperimentale), ha scelto in ordine di preferenza l'Ateneo fiorentino per lo svolgimento del programma di ricerca;
- atteso che la medesima nota prevede che entro 45 giorni, l'Ateneo comunichi al Ministero la delibera del Consiglio di Amministrazione contenente l'impegno alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 24, comma 3) lettera b) della legge 240/2010, nonché l'attestazione del Dipartimento a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto, ovvero la dichiarazione che non è intenzione dell'Ateneo accogliere la richiesta;
- tenuto conto che il Ministero ha stanziato a favore del progetto di ricerca del dott. Abbarchi euro 175.873,66 per il compenso studioso (importo contratto lordo amministrazione per il triennio) e euro 12.200,00 per quota ricerca;

- evidenziato che il Ministero valuta in euro 58.624,55 lordi annui il trattamento economico onnicomprensivo, determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, mentre il costo annuo effettivo di ciascun ricercatore di tipologia b) ammonta a euro 60.308,44, con una differenza di euro 1.684,00 annui lordi pro capite, rispetto a quanto assegnato dal Ministero, corrispondente al contributo previdenziale del 18% dovuto in sede di conguaglio fiscale e previdenziale;
- preso atto della precedente delibera, assunta nella seduta del 28 ottobre 2015, che prevede, al fine di incentivare la scelta dell'Ateneo da parte dei ricercatori vincitori del Programma citato, la possibilità, a fronte di motivata proposta, di un innalzamento del trattamento economico fino a quello più favorevole consentito dalla norma, ovvero quello spettante al ricercatore confermato a tempo pieno (classe 0) maggiorato del 30% e la conseguente imputazione al bilancio di Ateneo dell'eventuale differenza con il trattamento economico previsto dal relativo bando;
- valutato che nel caso di maggiorazione del 30% il costo annuo lordo amministrazione del contratto ammonta a euro 65.334,15, comprensivo del contributo previdenziale del 18% dovuto in sede di conguaglio fiscale e previdenziale, pertanto il maggior costo a carico del bilancio è pari a euro 6.709,60 annui e euro 20.128,8 per l'intero triennio;
- preso atto della documentazione relativa al dottor Marco Abbarchi, comprensiva di curriculum scientifico, elenco delle pubblicazioni, descrizione del programma proposto, autocertificazione di stabile permanenza all'estero con impegno in attività didattica o di ricerca da almeno un triennio, e un articolo pubblicato;
- preso atto che il programma di ricerca proposto riguarda i settori scientifico disciplinari FIS/03-Fisica della Materia (settori concorsuali di riferimento 02/B1-Fisica Sperimentale della Materia e 02/B2-Fisica Teorica della Materia) e FIS/01-Fisica Sperimentale (settori concorsuali di riferimento 02/A1-Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali e 02/B1-Fisica Sperimentale della Materia);
- considerato, pertanto, che il Consiglio di Dipartimento è tenuto a individuare il settore scientifico disciplinare e il settore concorsuale di afferenza del dott. Abbarchi;
- vista la nota del Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia con la quale impegna il Dipartimento a fornire le strutture di accoglienza e di supporto necessarie affinché il dott. Abbarchi possa svolgere il programma di ricerca, portata a ratifica del Consiglio del Dipartimento nella seduta del 21 giugno 2016;
- preso atto che nella suddetta nota il Direttore del Dipartimento ha chiesto l'innalzamento del trattamento economico da attribuire al dott. Abbarchi al 130% di quello spettante al ricercatore confermato a tempo pieno (classe 0), con l'imputazione al bilancio di Ateneo della differenza con il trattamento previsto dal bando, *"considerata la qualità della ricerca svolta dal dott. Marco Abbarchi"*;
- atteso che, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto l'Università valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della medesima legge;
- considerato che, a norma di quanto previsto dalla nota ministeriale n. 12134/2015 citata, nel caso in cui l'Ateneo, a seguito di valutazione positiva, proceda all'inquadramento del ricercatore nel ruolo di professore Associato, è tenuto ad impegnare esclusivamente il differenziale di Punti Organico tra il posto di Professore e quello di Ricercatore originariamente attribuito dal Ministero all'Ateneo, pari a 0.20 PuOr e che, in tal caso, sarà reso consolidabile a valere sul FFO anche l'importo del relativo contratto iniziale;
- considerato che, data l'urgenza dovuta alla scadenza del termine per gli adempimenti ministeriali, il Senato Accademico sarà chiamato ad esprimere il parere di competenza, nella prossima seduta del 6 luglio,

DELIBERA

subordinatamente alla ratifica da parte del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Astronomia e al parere favorevole del Senato Accademico:

- l'approvazione della stipula con il dott. Marco Abbarchi di un contratto triennale di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, finalizzato alla realizzazione del programma di ricerca approvato dal Ministero nell'ambito del Programma per Giovani Ricercatori "Rita Levi Montalcini" presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia;
- l'innalzamento del trattamento economico da attribuire al dottor Abbarchi fino alla misura massima del 30% di quello spettante al ricercatore confermato a tempo pieno (classe 0);
- l'imputazione al bilancio di Ateneo della differenza tra il trattamento economico previsto dal Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1060 e quello attribuito al dott. Abbarchi con il contratto di lavoro;

PRENDE ATTO

che, stante la vigente normativa, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto, a seguito di valutazione positiva del dott. Abbarchi e nel caso in cui il medesimo abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, il Dipartimento di Fisica e Astronomia è tenuto ad impegnare 0.20 Punti Organico, necessari per l'eventuale assunzione nel ruolo di Professore Associato.

Sul punto 15 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCARICHI D'INSEGNAMENTO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”, e in particolare l'articolo 23 “*Contratti per attività di insegnamento*”;
- visto il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 “*Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2011;
- visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, e in particolare l'art. 49 che ha disposto modifiche all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329, e in particolare l'articolo 5, comma 1;
- visto il “Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con Decreto rettorale 19 aprile 2011, n. 352 e modificato con Decreto rettorale 1° marzo 2012, n. 170;
- viste le “Disposizioni transitorie in materia di affidamenti di incarichi di insegnamento”, emanate con Decreto rettorale 18 maggio 2011, n. 411;
- valutata l'opportunità di riunire le predette disposizioni in un unico testo regolamentare che disciplini l'intera materia degli incarichi di insegnamento presso Corsi di studio, Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Master universitari, Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale, ivi compresi quelli a distanza, conferiti sia per affidamento che per contratto;
- vista la circolare 9/2013 del 12 marzo 2013 (prot. n. 19545) avente ad oggetto: “*Incarichi di insegnamento: i compiti delle Scuole e dei Dipartimenti*”;
- richiamato il documento approvato dal Senato Accademico nella seduta dell'11 marzo 2015 “*Doveri didattici dei docenti*”;
- visto il parere espresso dalla Commissione Didattica di Ateneo nella riunione del 25 novembre 2015;
- visto il parere espresso dalla Commissione Affari generali nella seduta del 9 dicembre 2015;
- considerato che il Comitato Tecnico Amministrativo, nella riunione del 16 dicembre 2015, ha espresso parere favorevole sul testo del Regolamento proposto, suggerendo ulteriori modifiche che sono state in parte accolte;
- ritenuto di non accogliere le seguenti osservazioni, in quanto il Consiglio di Settore è un organo previsto sia dal Regolamento - Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti (art. 4, comma 2) che dal Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti (art. 13, commi 6 e 7) in tutti i casi di doppia referenza:
 - *Art 2, comma 1, lettera a): aggiungere alla fine del capoverso dopo “settore” la frase “, ove esistente”;*
 - *Art. 3, comma 3: aggiungere alla fine del capoverso dopo “settore” la frase “e, qualora non previsto, a entrambi i Dipartimenti referenti del settore scientifico disciplinare.”;*
- preso atto delle osservazioni pervenute in ordine alle fasi procedurali, per le quali è stato ritenuto opportuno ritirare la pratica dall'ordine del giorno del Senato Accademico del 22 dicembre 2015, al fine di consentire agli uffici una ulteriore riflessione sul testo da proporre;
- preso atto, altresì, della natura meramente organizzativa delle modifiche apportate al testo iniziale;
- preso atto, inoltre, del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta dell'8 giugno 2016;
- fatte proprie le modifiche proposte da Cecchi ed esposte da Perrone Compagni nel corso della discussione, che non incidono sulla sostanza del Regolamento;
- ritenuto comunque opportuno sottoporre al prossimo Senato Accademico le suddette modifiche,

DELIBERA

di approvare il “*Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento*” nel testo qui di seguito riportato.

“REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCARICHI D'INSEGNAMENTO

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 6 e 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi per attività di insegnamento, ivi compresa quella a distanza, presso Corsi di studio, Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Master universitari, Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale.
2. Il presente regolamento non si applica agli incarichi per attività di insegnamento di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo alla formazione in ambito sanitario.
3. Gli incarichi di insegnamento devono essere affidati in conformità alle disposizioni del Codice etico, ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e economicità, privilegiando, ove possibile, gli affidamenti a titolo gratuito.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a. per *Dipartimento competente*, il Dipartimento referente del settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o, in caso di settore con doppia referenza, quello individuato dal Consiglio di settore;
- b. per *Ricercatori*, ove non ulteriormente specificato, si intendono i Ricercatori a tempo determinato e indeterminato;
- c. per *attività didattica frontale*, le lezioni in aula, i seminari e le esercitazioni;
- d. per *attività didattica integrativa e servizio agli studenti*:
 - l'attività didattica integrativa che si aggiunge a quella prevista per un insegnamento (o modulo) curricolare ufficiale tenuto da un docente titolare; comprende esercitazioni, assistenza ai corsi di laboratorio e lavori di gruppo guidati in affiancamento del docente titolare e in co-presenza dello stesso;
 - servizio agli studenti (ricevimento, assistenza alla preparazione degli esami di profitto e di eventuali tesi/elaborati, orientamento allo studio in entrata, in itinere e in uscita, tutorato) e partecipazione alle commissioni per esami di profitto, tesi di laurea e dottorato, nonché alle attività organizzative e di supporto correlate;
- e. per *compiti didattici istituzionali dei Professori*, l'attività di didattica frontale svolta presso i Corsi di studio, di Dottorato di Ricerca e le Scuole di Specializzazione, per un numero di ore determinato con apposita delibera del Senato Accademico;
- f. per *compiti didattici istituzionali dei Ricercatori a tempo determinato di cui alla legge 240/2010*, l'attività di didattica frontale svolta in conformità al *Regolamento relativo ai Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*;
- g. per *compiti didattici istituzionali dei Ricercatori a tempo indeterminato*, l'attività didattica integrativa e servizio agli studenti di cui al punto d);
- h. per *affidamento* l'attività didattica frontale attribuita a:
 - professori dell'Ateneo oltre le ore obbligatorie per l'assolvimento dei compiti istituzionali;
 - ricercatori a tempo indeterminato dell'ateneo;
 - professori e ricercatori di altre Università.

Articolo 3

Programmazione

1. La Scuola coordina l'offerta formativa a seguito delle proposte dei Consigli dei Corsi di studio relative al piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei relativi insegnamenti.
 2. La Scuola verifica la sostenibilità delle proposte, esprime il proprio parere, anche sulla base del budget assegnato annualmente dall'Ateneo per gli insegnamenti a titolo retribuito, e trasmette la relativa delibera al Dipartimento referente del settore scientifico disciplinare per gli atti conseguenti.
 3. Nel caso di settore con doppia referenza, sia per gli affidamenti che per i contratti, le richieste provenienti dai Corsi di studio sono trasmesse dalla Scuola al Consiglio di settore e, per conoscenza, ai Dipartimenti referenti.
 4. Il Dipartimento competente, sentito il parere della Scuola e del Consiglio di settore, ove previsto, delibera le modalità di copertura degli insegnamenti e l'attribuzione della didattica integrativa, attribuendo i compiti didattici istituzionali, come definiti dall'art. 2, a Professori e Ricercatori dell'Ateneo. Nel caso in cui il docente afferisca ad un Dipartimento non referente del proprio settore scientifico disciplinare, il Dipartimento competente propone l'affidamento dell'incarico al Dipartimento di afferenza del docente che provvede al relativo conferimento.
 5. Il Consiglio del Dipartimento competente, dato atto di aver attribuito a tutti i docenti di ciascun settore i compiti istituzionali per il numero di ore previsto, procede all'affidamento degli insegnamenti non coperti, previo consenso degli interessati a:
 - a. Professori, anche a titolo oneroso qualora i compiti didattici istituzionali eccedano il limite previsto con apposita delibera del Senato Accademico;
 - b. Ricercatori a tempo indeterminato, solo a titolo oneroso, nel limite previsto dal *Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei Ricercatori a tempo indeterminato*.
 6. Il Dipartimento, espletate le procedure di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, per gli insegnamenti ancora da coprire procede:
 - a. ad attivare una procedura selettiva per la copertura dell'insegnamento mediante:
 - a.1. affidamento, a titolo gratuito o oneroso, a Professori e Ricercatori di altre Università, di cui al successivo articolo 4;
 - a.2. contratto retribuito a soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b. a conferire contratti gratuiti o onerosi ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
 7. In relazione alla procedura selettiva di cui al comma 6, lettere a.1 e a.2, il Dipartimento può emanare un unico bando relativo ad entrambe le tipologie di copertura.
 8. Le procedure del presente articolo si applicano anche per la copertura degli insegnamenti nelle Scuole di
-

specializzazione.

9. Le stesse procedure si applicano, altresì, per la copertura degli insegnamenti nei corsi di dottorato, master e corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, ferme restando le relative previsioni regolamentari di Ateneo.

Capo II Affidamenti

Articolo 4

Affidamento a Professori e Ricercatori di altre Università

1. Il Direttore del Dipartimento competente indice una selezione per le specifiche esigenze didattiche, anche integrative di cui all'art. 3, comma 6.

2. Il bando deve riportare:

- la denominazione degli insegnamenti da affidare e il settore scientifico-disciplinare e il settore concorsuale;
- il numero dei crediti formativi e delle ore di didattica frontale e delle ulteriori attività;
- la durata dell'incarico e degli impegni successivi;
- la gratuità o onerosità dell'incarico e relativo importo;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande e dei titoli;
- i criteri e le modalità per la valutazione comparativa dei candidati.

3. Il bando è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo.

4. Il termine perentorio entro cui deve essere presentata la domanda è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sull'Albo. In casi di eccezionale urgenza, debitamente motivati nella delibera di indizione del bando, il termine di presentazione delle domande può essere ridotto a 15 giorni.

5. Gli interessati presentano domanda di ammissione in carta libera secondo quanto stabilito nel bando. Alla domanda devono essere allegati i curricula vitae et studiorum, con particolare riferimento ai titoli attinenti al profilo da ricoprire, e l'elenco delle pubblicazioni.

6. La selezione tra i candidati è effettuata da una commissione giudicatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento, composta da tre membri scelti fra Professori e Ricercatori a tempo indeterminato, appartenenti al settore scientifico disciplinare dell'attività oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, al settore concorsuale di riferimento, o, in subordine, al macrosettore, di cui almeno un Professore di prima fascia con funzioni di presidente.

7. La valutazione comparativa tiene conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum dei candidati (con riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere) e della precedente attività didattica, con particolare preferenza per la materia dell'insegnamento oggetto del bando.

8. A seguito dell'approvazione degli atti della commissione, gli incarichi di insegnamento sono conferiti con deliberazione motivata del Consiglio di Dipartimento e sono comunicati agli interessati in data antecedente all'inizio dell'attività.

9. Dell'esito della procedura viene garantita adeguata pubblicità mediante pubblicazione sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

10. Gli incarichi d'insegnamento non possono essere attribuiti a coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Capo III Contratti ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 5

Soggetti cui conferire gli incarichi

1. Gli incarichi di insegnamento per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono essere conferiti, mediante contratti a titolo oneroso, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

2. I contratti non possono essere stipulati con coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 6

Durata del contratto

1. I contratti di cui al presente capo hanno durata non inferiore a un anno accademico e non superiore a tre. Se annuali possono essere rinnovati, previa valutazione positiva del Presidente del Corso di studio, per non più di due volte; se biennali possono essere rinnovati, previa valutazione positiva, solo per un ulteriore anno.

2. La durata del contratto per gli insegnamenti dei Corsi di studio si intende estesa all'ultima sessione di esami e di tesi dell'anno accademico di svolgimento dell'incarico.

Articolo 7

Procedura selettiva

1. Il Direttore del Dipartimento competente indice una selezione per specifiche esigenze didattiche, anche integrative, di cui all'art. 3, comma 6.

2. Il bando deve riportare:

- a. la descrizione dell'attività, l'indicazione del settore scientifico-disciplinare, del settore concorsuale e il numero dei crediti formativi corrispondenti;
- b. il numero delle ore di didattica frontale;
- c. la durata del contratto e gli impegni didattici connessi all'incarico;
- d. il compenso;
- e. i termini e le modalità di presentazione delle domande e dei titoli;
- f. i criteri e le modalità per la valutazione comparativa dei candidati, tenuto conto che il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti.

3. Il bando è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo.

4. Il termine perentorio entro cui deve essere presentata la domanda è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sull'Albo. In casi di eccezionale urgenza, debitamente motivati nella delibera di indizione del bando, il termine di presentazione delle domande può essere ridotto a 15 giorni.

5. Gli interessati presentano domanda di ammissione in carta libera secondo quanto stabilito nel bando. Alla domanda devono essere allegati:

- a. curriculum vitae et studiorum, con particolare riferimento ai titoli professionali, scientifici ed accademici attinenti al profilo da ricoprire;
- b. elenco delle pubblicazioni;
- c. copia delle pubblicazioni, ad eccezione dei Professori e dei Ricercatori dell'Ateneo in quiescenza.

6. Nella fase di selezione e comparazione tra i candidati, la valutazione della qualificazione scientifica e/o professionale deve tener conto di:

- a. pubblicazioni scientifiche;
- b. curriculum, con particolare riferimento al settore scientifico disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere;
- c. pregressa attività didattica e professionalità acquisita, con preferenza per la materia oggetto del bando;
- d. svolgimento di attività di ricerca in Italia o all'estero nel settore scientifico disciplinare oggetto del bando;
- e. titoli preferenziali di cui alla lettera f) del precedente comma 2.

7. Per ogni procedura selettiva il Direttore del dipartimento nomina una Commissione composta da tre membri scelti fra Professori e Ricercatori appartenenti al settore scientifico disciplinare dell'attività oggetto della selezione presenti in Ateneo o, in caso di motivata necessità, al settore concorsuale di riferimento. In caso di più selezioni per lo stesso settore scientifico disciplinare si procede alla nomina di un'unica Commissione.

8. L'esito della procedura selettiva è approvato dal Consiglio di Dipartimento.

9. Dell'esito della procedura selettiva viene garantita adeguata pubblicità mediante pubblicazione sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Articolo 8

Stipula del contratto

1. Il contratto d'insegnamento è stipulato dal Dipartimento competente prima dell'inizio dell'attività didattica.

2. Il Dipartimento provvede alle pubblicazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 10 e 15 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Il Dipartimento competente trasmette una copia del contratto al Dipartimento sede amministrativa della Scuola, o del Master, e una copia all'area servizi finanziari di Ateneo per i rispettivi adempimenti.

4. A conclusione dell'attività di didattica frontale, ivi compresa quella a distanza, presso Corsi di studio, Scuole di Specializzazione, Master universitari, Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale, il Direttore del Dipartimento competente trasmette al Dipartimento sede amministrativa della Scuola, o del Master, una dichiarazione debitamente sottoscritta dall'interessato e vistata dal Presidente del Corso di studio o dal Coordinatore del Master, relativa all'effettivo svolgimento delle attività con indicazione delle ore svolte, come risultante dal registro delle lezioni.

5. Il Dipartimento competente, accertato l'adempimento delle attività previste nel contratto, trasmette all'area servizi finanziari di Ateneo l'autorizzazione alla liquidazione delle spettanze.

Capo IV Contratti ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 9

Conferimento diretto ai sensi dell'articolo 23, comma 1

1. L'Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, può stipulare contratti per attività di insegnamento con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.

2. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui sopra, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei

professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo.

3. Il trattamento economico dei contratti a titolo oneroso é determinato dal Dipartimento competente, di concerto con la Scuola, che ne verifica la sostenibilità anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni e comunque nei limiti del budget disponibile, per un importo pari a quello previsto al capo VI del presente regolamento, per ciascuna ora di insegnamento.

4. Il Consiglio di Dipartimento propone il conferimento dell'incarico attestando l'alta qualificazione dell'esperto sulla base di un significativo curriculum scientifico o professionale.

5. I contratti, predisposti dal Dipartimento, sono sottoscritti dal Rettore prima dell'inizio dell'attività, previa valutazione della delibera del Consiglio di Dipartimento e del curriculum scientifico o professionale allegato alla stessa.

6. Il contratto deve riportare:

- a. la descrizione dell'attività, l'indicazione del settore scientifico-disciplinare e il numero dei crediti formativi corrispondenti;
- b. il numero delle ore di didattica frontale;
- c. la durata del contratto e gli impegni didattici connessi all'incarico;
- d. il compenso, ove previsto.

7. I contratti, della durata di un anno accademico, possono essere rinnovati annualmente, previa valutazione positiva, per non più di quattro volte. La proposta, adeguatamente motivata, deve dare atto delle ragioni della scelta.

Articolo 10

Convenzioni

1. Le convenzioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento sono proposte dal Consiglio del Dipartimento competente e sottoscritte dal Rettore.

2. Il Dipartimento individua il settore o i settori scientifico disciplinari degli insegnamenti da coprire e propone all'ente la stipula della convenzione redatta sulla base di un modello approvato dagli Organi Accademici. Ove si tratti di settori con doppia referenza, il Dipartimento acquisisce in via preventiva il parere dell'altro Dipartimento referente.

3. Il Dipartimento propone la stipula della convenzione, dando atto nella delibera dell'approvazione del testo da parte dell'ente contraente, della conformità al modello approvato dagli Organi Accademici, di eventuali modifiche richieste dall'ente e, in caso di settori con doppia referenza, del parere espresso dall'altro Dipartimento referente.

4. Il Dipartimento trasmette quindi la proposta al Rettore che sottoscrive la convenzione. Qualora la convenzione non sia conforme al modello, è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico.

Articolo 11

Conferimento diretto per chiara fama ai sensi dell'articolo 23, comma 3

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, il Consiglio di Dipartimento propone il conferimento dell'incarico d'insegnamento a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

2. La delibera è trasmessa al Rettore, che provvede alla pubblicizzazione del curriculum sul sito web di Ateneo e formula la proposta dell'incarico al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

3. I predetti contratti sono stipulati a titolo oneroso; il relativo trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee, nell'ambito delle disponibilità di bilancio o utilizzando fondi destinati ad hoc da privati, imprese o fondazioni.

4. I contratti, della durata di un anno accademico, possono essere rinnovati annualmente, previa valutazione positiva, per non più di due volte.

CAPO V Diritti e obblighi e trattamento previdenziale

Articolo 12

Diritti e obblighi dei soggetti cui sono conferiti incarichi di insegnamento

1. I titolari dell'incarico d'insegnamento, sia a titolo oneroso che gratuito, hanno diritto all'accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari on-line, e alla casella di posta elettronica presso Unifi.

L'accesso ai predetti servizi è garantito per l'intera durata dell'incarico.

2. I titolari dell'incarico d'insegnamento, conferito a qualsiasi titolo, sono tenuti a:

- a. svolgere personalmente le attività didattiche, nel rispetto degli orari concordati con la Scuola, e delle modalità e dei programmi dell'insegnamento, concordati con il Corso di Studio sulla base della programmazione didattica;
 - b. svolgere compiti di assistenza agli studenti, partecipare alle Commissioni di verifica del profitto e dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - c. utilizzare il servizio on-line di verbalizzazione con firma digitale per tutta la durata del contratto;
 - d. inserire nell'apposito applicativo on-line il programma dei corsi, nonché il proprio curriculum vitae, in modo da renderli accessibili sul sito web di Ateneo;
 - e. annotare nell'apposito registro delle lezioni i dati relativi all'attività didattica svolta, come previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
-

- f. presentare al Responsabile della struttura una dettagliata relazione sull'attività svolta, anche ai fini di un eventuale rinnovo, nei termini previsti per la definizione della programmazione didattica dell'anno accademico successivo;
- g. rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico e del Codice Etico di Ateneo.

3. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

4. Al titolare del contratto è consentito l'uso del titolo di professore a contratto esclusivamente per la durata dell'incarico.

Articolo 13

Trattamento previdenziale

1. In materia previdenziale i compensi erogati per affidamenti conferiti a personale docente e ricercatore sono assoggettati alla Cassa CTPS (INPS ex INPDAP), mentre i compensi erogati per contratti stipulati con collaboratori ed esperti linguistici, personale tecnico amministrativo e personale non dipendente dell'Ateneo sono assoggettati alla gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per l'intera durata dell'incarico, ivi comprese le sessioni d'esame.

CAPO VI Trattamento economico

Articolo 14

Trattamento economico per affidamenti e contratti

1. Il compenso orario per gli affidamenti a titolo oneroso ai Professori e per i contratti è determinato dal Dipartimento competente, di concerto con la Scuola, che ne verifica la sostenibilità nei limiti del budget disponibile, tra un minimo di 25 ed un massimo di 100 euro, per ciascuna ora di insegnamento, secondo i parametri di cui al comma 2. I predetti importi si intendono al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e sono comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento erogato.

2. Entro gli importi di cui al comma 1 il trattamento economico è determinato in relazione a:

- a. la tipologia dell'attività didattica o integrativa;
- b. il numero degli studenti;
- c. l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta;
- d. le disponibilità di bilancio.

CAPO VII Disposizioni finali e transitorie

Articolo 15

Disposizioni finali e transitorie

1. Le procedure di conferimento degli incarichi già attivate mediante la pubblicazione del bando alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinate dalla normativa in vigore all'atto di pubblicazione del bando e si intendono confermate fino alla data di scadenza dell'incarico cui si riferiscono.

Articolo 16

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università e sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

- a. il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con Decreto rettorale 19 aprile 2011, n. 352 e modificato con Decreto rettorale 1 marzo 2012, n. 170;
- b. le Disposizioni transitorie in materia di affidamenti di incarichi di insegnamento, emanate con Decreto rettorale 18 maggio 2011, n. 411."

Sul punto 16 dell'O.D.G. «**PROPOSTA DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A) E B)**»

1) Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini", settore concorsuale 01/A4 (Fisica Matematica), settore scientifico-disciplinare MAT/07 (Fisica Matematica)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1111 dell' 11 novembre 2014;
- visto il Decreto n. 1703 del 29 dicembre 2015 con il quale il Rettore ha indetto, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 01/A4 (Fisica Matematica), settore scientifico-disciplinare MAT/07 (Fisica Matematica), presso il Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini";
- visto il Decreto n. 293 del 4 aprile 2016 con il quale il Rettore ha nominato la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;

- visto il Decreto n. 374 del 10 maggio 2016 con il quale il Rettore ha approvato gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il dott. Lorenzo FUSI;
- vista la delibera in data 26 maggio 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini", ha proposto di chiamare il dott. Fusi a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° luglio 2016,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Lorenzo FUSI a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 01/A4 (Fisica Matematica), settore scientifico-disciplinare MAT/07 (Fisica Matematica), presso il Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini", con decorrenza del contratto dal 1° luglio 2016.

2) Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff", settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici) settore scientifico disciplinare CHIM/03 (Chimica Generale ed Inorganica)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1111 dell' 11 novembre 2014;
- visto il Decreto n. n. 1703 del 29 dicembre 2015 con il quale il Rettore ha indetto, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici), settore scientifico disciplinare CHIM/03 (Chimica Generale ed Inorganica) presso il Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff";
- visto il Decreto n. 293 del 4 aprile 2016 con il quale il Rettore ha nominato la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il Decreto n. 432 del 26 maggio 2016 con il quale il Rettore ha approvato gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la dott.ssa Claudia ANDREINI;
- vista la delibera in data 16 giugno 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" ha proposto di chiamare la dott.ssa Andreini a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° luglio 2016,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Claudia ANDREINI a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici), settore scientifico disciplinare CHIM/03 (Chimica Generale ed Inorganica) presso il Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff", con decorrenza del contratto dal 1° luglio 2016.

3) Dipartimento di Ingegneria Industriale, settore concorsuale 09/A3 (Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia), settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 (Disegno e Metodi dell'Ingegneria Industriale)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1111 del 11 novembre 2014;
- visto il Decreto n. 1704 del 29 dicembre 2015 con il quale il Rettore ha indetto, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 09/A3 (Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia), settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 (Disegno e Metodi dell'Ingegneria Industriale), presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale;
- visto il Decreto n. 292 del 4 aprile 2016 con il quale il Rettore ha nominato la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il Decreto n. 430 del 26 maggio 2016 con il quale il Rettore ha approvato gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il dott. Yary Volpe;
- vista la delibera dell'8 giugno 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale, ha proposto di chiamare il dott. Yary Volpe a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° luglio 2016,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Yary VOLPE a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 09/A3 (Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia), settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 (Disegno e Metodi dell'Ingegneria Industriale), presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, con decorrenza del contratto dal 1° luglio 2016.

4) Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, settore concorsuale 06/N1 (Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate), settore scientifico-disciplinare MED/46 (Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio)»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1111 dell'11 novembre 2014;
- visto il Decreto n. 1609 del 30 novembre 2015 con il quale il Rettore ha indetto, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 06/N1 (Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate), settore scientifico-disciplinare MED/46 (Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica;
- visto il Decreto n. 120 del 15 febbraio 2016 con il quale il Rettore ha nominato la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il Decreto n. 389 del 12 maggio 2016 con il quale il Rettore ha approvato gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il dott. Leonardo Tenori;
- vista la delibera del 9 giugno 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, ha proposto di chiamare il dott. Leonardo Tenori a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° luglio 2016,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Leonardo TENORI a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/N1 (Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate), settore scientifico-disciplinare MED/46 (Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con decorrenza del contratto dal 1° luglio 2016.

5) Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti", settore concorsuale 13/D3 (Demografia e Statistica Sociale), settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 (Demografia)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1111 del 11 novembre 2014;
- visto il Decreto n. 1703 del 29 dicembre 2015 con il quale il Rettore ha indetto, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 13/D3 (Demografia e Statistica Sociale), settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 (Demografia), presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti";
- visto il Decreto n. 293 del 4 aprile 2016 con il quale il Rettore ha nominato la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il Decreto n. 423 del 23 maggio 2016 con il quale il Rettore ha approvato gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la dott.ssa Elena Pirani;
- vista la delibera in data 14 giugno 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti", ha proposto di chiamare la dott.ssa Pirani a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° luglio 2016,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Elena PIRANI a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 13/D3 (Demografia e Statistica Sociale), settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 (Demografia), presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti", con decorrenza del contratto dal 1° luglio 2016.

6) Dipartimento di Lettere e Filosofia, settore concorsuale 10/D4 (Filologia Classica e Tardoantica), settore scientifico-disciplinare L-ANT/05 (Papirologia)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1111 dell' 11 novembre 2014;
- visto il Decreto n. n. 1703 del 29 dicembre 2015 con il quale il Rettore ha indetto, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 10/D4 (Filologia Classica e Tardoantica), settore scientifico-disciplinare L-ANT/05 (Papirologia) presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia;
- visto il Decreto n. 293 del 4 aprile 2016 con il quale il Rettore ha nominato la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il Decreto n. 456 del 7 giugno 2016 con il quale il Rettore ha approvato gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la dott.ssa Francesca MALTOMINI;
- vista la delibera in data 16 giugno 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia, ha proposto di chiamare la dott.ssa Maltomini a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° luglio 2016,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Francesca MALTOMINI a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 10/D4 (Filologia Classica e Tardoantica), settore scientifico-disciplinare L-ANT/05 (Papirologia), presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia, con decorrenza del contratto dal 1° luglio 2016.

7) Dipartimento di Ingegneria Industriale, settore concorsuale 09/A2 (Meccanica Applicata alle Macchine), settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 (Meccanica Applicata alle Macchine)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1111 dell' 11 novembre 2014;
- visto il Decreto n. 1705 del 29 dicembre 2015 con il quale il Rettore ha indetto la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 09/A2 (Meccanica Applicata alle Macchine), settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 (Meccanica Applicata alle Macchine), presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale;
- visto il Decreto n. 225 dell'8 marzo 2016 con il quale il Rettore ha nominato la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il Decreto n. 474 del 15 giugno 2016 con il quale il Rettore ha approvato gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il dott. Alessandro Ridolfi;
- vista la delibera del 15 giugno 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale, ha proposto di chiamare il dott. Alessandro Ridolfi a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° luglio 2016,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Alessandro RIDOLFI a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 09/A2 (Meccanica Applicata alle Macchine), settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 (Meccanica Applicata alle Macchine), presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, con decorrenza del contratto dal 1° luglio 2016.

Sul punto 17 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ E DI AUTORIZZAZIONI AD INCARICHI RETRIBUITI PER IL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE - RELAZIONE ANNO 2015 (ART. 12 COMMA 5)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- visto il "Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni a incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore", emanato con Decreto rettorale 27 luglio 2011, n. 693 e modificato dal decreto rettorale 5 luglio 2013, n. 676 e integrato dal decreto rettorale 20 novembre 2014, n. 1204;
- viste le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali presentate nel 2015;
- viste le autorizzazioni rilasciate e quelle negate nel 2015;
- viste le comunicazioni per incarichi non soggetti ad autorizzazione pervenute nel corso del 2015;

- viste le comunicazioni da parte dei committenti di compensi erogati per incarichi non soggetti ad autorizzazione pervenute nel 2015;
- atteso che la presente relazione è stata sottoposta all'attenzione del Senato Accademico nella seduta dell'8 giugno scorso,

PRENDE ATTO

della relazione relativa agli incarichi extraistituzionali svolti da Professori e Ricercatori nel corso dell'anno 2015.

Sul punto 18 dell'O.D.G. «**EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO – FONDI STANZIATI IN BILANCIO PER L'ANNO 2016- PROPOSTA DI INCREMENTO DEL FONDO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione

- vista l'istruttoria predisposta dagli uffici;
- visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze e, in particolare, l'art. 14, comma 1, lett. a);
- visto il C.C.N.L. "Comparto Università" del 16 ottobre 2008 e, in particolare, l'art. 60, comma 5, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità, di attivare iniziative a favore dei dipendenti, da definirsi in sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di asilo nido e sussidi economici;
- rilevato che le manovre economico-finanziarie (art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010) hanno stabilito che per gli anni 2011, 2012 e 2013 l'ammontare del fondo per il trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo per l'anno 2010 e che inoltre dal 2015 restano consolidate le decurtazioni operate nel 2014 "art. 1 comma 456 L. 147/2013" e dal 2016 il fondo non può superare il valore di quello del 2015 "art. 1 comma 236 della L. 208 del 28/12/2015";
- rilevata, pertanto, la necessità di perseguire una politica di gestione del personale che punti alla valorizzazione dell'aspetto motivazionale del rapporto con il dipendente per la creazione di un clima ispirato ai principi del benessere organizzativo;
- preso atto delle risorse allocate in bilancio per l'erogazione dei benefit al personale tecnico-amministrativo;
- considerato che per le richieste di rimborso pervenute nell'anno 2016 - spese sostenute nell'anno 2015 non sono sufficienti i fondi accantonati al fondo spese future del personale;
- preso atto che per coprire tutte le richieste ritenute ammissibili dalla Commissione risultano necessari ulteriori 60.000,00 euro;
- ritenuto necessario incrementare, sempre di 60.000,00 euro, il budget da destinare ai sussidi al personale tecnico-amministrativo anche per le spese che saranno sostenute nell'anno 2016;
- visto l'accordo per la creazione di un fondo per l'erogazione di sussidi al personale tecnico-amministrativo siglato tra l'Università degli Studi di Firenze e le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali di Ateneo in data 8 luglio 2013;
- visto il Regolamento per l'erogazione di benefici economici al personale tecnico-amministrativo emanato con decreto del Rettore n. 1174 (prot. n. 74078) del 4 novembre 2013 e successivamente modificato dal decreto del Rettore n. 927 (prot. n. 79134) del 13 ottobre 2014;
- visto il bilancio unico di Ateneo di previsione per l'anno 2016,

DELIBERA

di approvare, nelle more della revisione dell'accordo e del vigente Regolamento, le seguenti variazioni al bilancio unico di Ateneo di previsione per l'anno 2016.

CO.04.01.01.02.05.01.19 "Sussidi al personale tecnico amministrativo" +120.000,00 euro

CO. 04.01.04.01.01.06 "Accantonamenti oneri futuri" -120.000,00 euro

Sul punto 19 dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE PERSONALE TECNICO E RICHIESTE/PROROGHE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione:

- letta l'istruttoria;
- visto il vigente Statuto di Ateneo;
- visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il D.L. n. 101, del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

-
- richiamate le precedenti delibere del 22 dicembre 2015 e del 26 febbraio e 29 aprile 2016 in tema di programmazione del personale tecnico amministrativo;
 - preso atto delle cessazioni del personale tecnico amministrativo relative all'anno 2016, conosciute alla data del 15 giugno 2016;
 - considerato che è in fase avanzata la riorganizzazione delle funzioni che ha dato luogo, fra l'altro, alla reinternalizzazione di alcuni servizi già appaltati a ditte esterne: si fa riferimento in particolare alla valorizzazione dei servizi di front-office che impegnano personale delle cooperative;
 - preso atto delle risorse finanziarie disponibili per la programmazione delle assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato del personale tecnico amministrativo;
 - preso atto che la presente programmazione può essere attuata nei limiti dei 3,81 Punti Organico attualmente disponibili e possono essere assegnate definitivamente al Personale Tecnico Amministrativo gli 1,72 Punti Organico già deliberati e utilizzati in precedenti programmazioni;
 - visti gli esiti della rilevazione del personale tecnico presentata nella seduta del 27 maggio u.s.;
 - considerato che è ancora in corso la rilevazione degli indici di onerosità dipartimentale, utile alla determinazione dell'organico del personale amministrativo;
 - considerato altresì che la procedura sul portale mobilità inerente al collocamento del personale delle province non si è ancora conclusa;
 - ritenuto di dover attuare la presente programmazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato esclusivamente per i profili tecnici, sia di laboratorio che trasversali, oltre che per i servizi bibliotecari, in considerazione della particolare rilevanza per l'utenza;
 - ritenuto altresì di considerare la presente quale anticipo della complessiva programmazione di Ateneo da valutare nel mese di ottobre, anche all'esito delle risultanze di quanto sopra esposto;
 - analizzate le richieste pervenute dalle strutture relative al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato;
 - ritenuto di dover analizzare le stesse alla luce dei seguenti criteri:
 - a) stabilizzazione di posti in presenza di esigenze strutturali cui si è fatto temporaneamente fronte con strumenti straordinari e con fondi di Ateneo;
 - b) consolidamento delle funzioni trasversali svolte dai tecnici in favore di più strutture o dell'Ateneo tutto;
 - c) esistenza di finanziamento esterno;
 - d) potenziamento servizi all'utenza;
 - e) potenziamento funzioni strategiche ed infungibili di Ateneo;
 - f) vincolo da presupposto normativo;
 - valutato di accogliere, alla luce dei suesposti criteri, le seguenti richieste, indicando gli strumenti di soddisfazione:
 - DICEA - 1 unità di cat. D - posizione economica D1 - tempo pieno - area Tecnica, tecnico scientifico ed elaborazione dati – subordinatamente al cofinanziamento del 70% da parte della Struttura, almeno per 1 anno; necessità di stabilizzare funzioni attualmente svolte da personale a tempo determinato finanziato su FFO - attivazione nuovo concorso;
 - NEUROFARBA - 1 unità di personale di cat. D - posizione economica D1 - tempo pieno - area Tecnica, tecnico scientifico ed elaborazione dati; per rispondere ai requisiti normativi in tema di benessere e tutela degli animali - attivazione nuovo concorso;
 - SIAF - 1 unità di personale di cat. C - posizione economica C1 - tempo pieno - area Tecnica, tecnico scientifico ed elaborazione dati; per funzioni strategiche e trasversali - scorrimento graduatoria approvata con D.D. 795 (prot. 75051) del 23 maggio u.s. relativa al concorso indetto per coprire 2 posti di cat. C per le esigenze di SIAF;
 - DISIA - 1 unità di personale di cat. C - posizione economica C1 - tempo pieno - area Tecnica, tecnico scientifico ed elaborazione dati; per funzioni strategiche e trasversali per valutazione didattica - scorrimento graduatoria approvata con D.D. 795 (prot. 75051) del 23 maggio u.s. relativa al concorso indetto per coprire 2 posti di cat. C per le esigenze di SIAF;
 - Area Edilizia - 1 unità di cat. D - posizione economica D1 - tempo pieno - area Tecnica, tecnico scientifico ed elaborazione dati; per funzioni strategiche - attivazione nuovo concorso;
 - FUP e Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali (Laboratorio Open access), 1 unità di cat. D - tecnico, posizione economica D1 - tempo pieno - area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per un profilo unico con funzione trasversale a supporto di entrambe le strutture; per funzioni trasversali - attivazione nuovo concorso;
 - Sistema Bibliotecario di Ateneo - 1 unità di personale di cat. C - posizione economica C1 - tempo pieno - area Biblioteche; per servizi all'utenza - scorrimento graduatoria approvata con D.D. n. 766 (prot. n. 67508) del 18 dicembre 2016, valida fino al 31 dicembre 2016;
 - tenuto conto delle proposte suddette che comporteranno l'assunzione di n. 7 unità di personale, si riepilogano di seguito i Punti Organico e le risorse economiche necessarie per attuarla:
-

Riepilogo Programmazione						
<i>Struttura</i>	<i>Unità</i>	<i>Cat</i>	<i>Pos. Ec.</i>	<i>Area</i>	<i>Punti Organico</i>	<i>Costo annuo</i>
DICEA	1	D	D 1	Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati	0,3	36.501,72
NEUROFARBA	1	D	D1	Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati	0,3	36.501,72
SIAF	1	C	C 1	Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati	0,25	30.747,66
DISIA	1	C	C 1	Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati	0,25	30.747,66
Area Edilizia	1	D	D 1	Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati	0,3	36.501,72
FUP e LILSI	1	D	D 1	Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati	0,3	36.501,72
Sistema Bibliotecario di Ateneo	1	C	C 1	Biblioteca	0,25	30.747,66
	7				1,95	238.249,86

- vista la Convenzione n. 77 stipulata in data 25 maggio 2016 tra il Direttore Generale dell'Ateneo e il Dirigente del Settore Servizi per il Lavoro del Collocamento Mirato di Firenze;
- visto il relativo piano di assunzioni e le risorse necessarie alla sua attuazione, come di seguito evidenziate:

Personale Categorie Protette						
<i>Anno</i>	<i>Unità</i>	<i>Cat</i>	<i>Pos. Ec.</i>	<i>Area</i>	<i>Costo annuo</i>	
1° anno	2	C	C 1	Biblioteca		61.495,32
2° anno	3	C	C 1	Amministrativa		92.242,98
2° anno	2	C	C 1	Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati		61.495,32
	7					215.233,62

- preso atto del personale tecnico amministrativo a tempo determinato attualmente in servizio sia con oneri a carico di FFO che su fondi esterni;
- viste le richieste di proroga e/o di attivazione di nuovi contratti pervenute;
- preso atto del budget attualmente disponibile su FFO, pari a € 147.941,00;
- ritenuto opportuno, stante l'esiguità delle risorse disponibili, accogliere le seguenti richieste, gravanti su FFO:

Sede	Cognome e Nome	Cat.	Scadenza contratto	Proroga fino al	Costo proroga sul 2016	Costo proroga sul 2017
NEUROFARBA	<i>Bardi Camilla</i>	C1	24/07/2016	31/10/2016	8.288,93	
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica	<i>Bonucci Roberto</i>	C1	31/07/2016	31/10/2016	7.770,87	
Dipartimento di Chirurgia e medicina Traslazionale - DCMT	<i>Caria Elena</i>	C1	24/07/2016	31/10/2016	8.288,93	
NEUROFARBA per esigenze del CESAL	<i>Colivicchi Maria Alessandra</i>	C1	07/08/2016	06/02/2017	12.347,05	3.194,69
Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agraria, Alimentari e Forestali - GESAAF	<i>Colonnelli Valeria</i>	C1	24/07/2016	31/10/2016	8.288,93	
NEUROFARBA per esigenze del CESAL	<i>Corti Francesca</i>	C1	07/08/2016	06/02/2017	12.347,05	3.194,69
Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini" - DIMAI	<i>Pagni Patrizia</i>	C1	24/07/2016	31/10/2016	8.288,93	
Dipartimento di Statistica e Informatica G. Parenti - DISIA	<i>Rossin Donatella</i>	C1	17/07/2016	31/10/2016	8.893,33	

Dipartimento di Scienze Biochimiche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio"	Sabatini Susanna	C1	24/07/2016	31/10/2016	8.288,93	
Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"	Santini Carla	C1	17/07/2016	31/10/2016	8.893,33	
Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"	Tartaglia Tatiana	C1	31/07/2016	31/10/2016	7.770,87	
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente - DISPAA	Veschi Giulia	C1	25/07/2016	31/10/2016	8.202,59	
					107.669,74	6.389,38

I nomi in corsivo si riferiscono ai contratti attivati in attesa della conclusione della procedura del portale mobilità

- ritenuto altresì di accogliere le richieste di personale tecnico amministrativo a tempo determinato su fondi esterni:
 - DINFO: due posti di personale amministrativo a tempo determinato e pieno di Cat. C, della durata di 6 mesi, per le esigenze della ricerca, tramite scorrimento della relativa graduatoria a tempo determinato, oltre alla proroga per ulteriori 6 mesi del contratto a tempo determinato di Simona Altamura, con scadenza il 3 agosto 2016;
 - NEUROFARBA: attivazione di una procedura concorsuale a tempo determinato – annuale, prorogabile - per categoria EP, responsabile veterinario per lo stabilimento utilizzatore CeSAL ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26;
 - DIPINT: proroga, fino al 31 ottobre 2016, del contratto stipulato per le esigenze contabili, con il sig. Lucani Alessandro, in scadenza il 17 luglio p.v.;
 - SERVIZI ALLA DIDATTICA INTEGRATA: proroga, fino al 31 dicembre 2016, dei contratti di Petreti Rosaria e di Brunetti Andrea, in scadenza il 7 luglio p.v.;
- tenuto conto della delibera n. 196/2016 del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF) a sostegno della richiesta del DICEA di un posto di tecnico laureato per il LaSIS, in quanto congrua alla funzionalità del laboratorio di comune interesse, dove confluiscono le attività attualmente svolte da gruppi di ricerca afferenti al DICEA e al DIEF,

DELIBERA

- 1) di assegnare definitivamente al Personale Tecnico Amministrativo gli 1,72 Punti Organico già deliberati e utilizzati in precedenti programmazioni;
- 2) di considerare la presente quale anticipo della complessiva programmazione di Ateneo da valutare nel mese di ottobre;
- 3) di approvare la seguente proposta di programmazione di personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato:

Riepilogo Programmazione							
Struttura	Unità	Cat	Pos. Ec.	Area	Punti Organico	Costo annuo	Modalità di attuazione
DICEA	1	D	D 1	Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati	0,3	36.501,72	attivazione nuovo concorso, subordinatamente al cofinanziamento del 70% da parte della Struttura, almeno per 1 anno
NEUROFARBA	1	D	D1	Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati	0,3	36.501,72	attivazione nuovo concorso
SI AF	1	C	C 1	Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati	0,25	30.747,66	Scorrimento graduatoria
DISIA	1	C	C 1	Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati	0,25	30.747,66	Scorrimento graduatoria
Area Edilizia	1	D	D 1	Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati	0,3	36.501,72	attivazione nuovo concorso

FUP e LILSI	1	D	D 1	Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati	0,3	36.501,72	attivazione nuovo concorso
Sistema Bibliotecario di Ateneo	1	C	C 1	Biblioteca	0,25	30.747,66	Scorrimento graduatoria
	7				1,95	238.249,86	

4) di approvare il seguente piano di assunzione relativo al personale appartenente alle categorie protette:

Personale Categorie Protette						
Anno	Unità	Cat	Pos. Ec.	Area	Costo annuo	
1° anno	2	C	C 1	Biblioteca	61.495,32	
2° anno	3	C	C 1	Amministrativa	92.242,98	
2° anno	2	C	C 1	Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati	61.495,32	
	7				215.233,62	

5) di approvare la seguente proposta di programmazione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato su FFO:

Sede	Cognome e Nome	Cat.	Scadenza contratto	Proroga fino al	Costo proroga sul 2016	Costo proroga sul 2017
NEUROFARBA	<i>Bardi Camilla</i>	C1	24/07/2016	31/10/2016	8.288,93	
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica	<i>Bonucci Roberto</i>	C1	31/07/2016	31/10/2016	7.770,87	
Dipartimento di Chirurgia e medicina Traslazionale - DCMT	<i>Caria Elena</i>	C1	24/07/2016	31/10/2016	8.288,93	
NEUROFARBA per esigenze del CESAL	<i>Colivicchi Maria Alessandra</i>	C1	07/08/2016	06/02/2017	12.347,05	3.194,69
Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agraria, Alimentari e Forestali - GESAAF	<i>Colonnelli Valeria</i>	C1	24/07/2016	31/10/2016	8.288,93	
NEUROFARBA per esigenze del CESAL	<i>Corti Francesca</i>	C1	07/08/2016	06/02/2017	12.347,05	3.194,69
Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini" - DIMAI	<i>Pagni Patrizia</i>	C1	24/07/2016	31/10/2016	8.288,93	
Dipartimento di Statistica e Informatica G. Parenti - DISIA	<i>Rossin Donatella</i>	C1	17/07/2016	31/10/2016	8.893,33	
Dipartimento di Scienze Biochimiche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio"	<i>Sabatini Susanna</i>	C1	24/07/2016	31/10/2016	8.288,93	
Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"	<i>Santini Carla</i>	C1	17/07/2016	31/10/2016	8.893,33	
Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"	<i>Tartaglia Tatiana</i>	C1	31/07/2016	31/10/2016	7.770,87	
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente - DISPAA	<i>Veschi Giulia</i>	C1	25/07/2016	31/10/2016	8.202,59	
					107.669,74	6.389,38

6) di approvare la seguente proposta di programmazione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato su finanziamenti esterni:

- DINFO: due posti di personale amministrativo a tempo determinato e pieno di Cat. C, della durata di 6 mesi, per le esigenze della ricerca, tramite scorrimento della relativa graduatoria a tempo determinato, oltre alla proroga per ulteriori 6 mesi del contratto a tempo determinato di Simona Altamura, con scadenza il 3 agosto 2016;

- NEUROFARBA: attivazione di una procedura concorsuale a tempo determinato – annuale, prorogabile - per categoria EP, responsabile veterinario per lo stabilimento utilizzatore CeSAL ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26;
- DIPINT: proroga, fino al 31 ottobre 2016, del contratto stipulato per le esigenze contabili, con il sig. Lucani Alessandro, in scadenza il 17 luglio p.v.;
- SERVIZI ALLA DIDATTICA INTEGRATA: proroga, fino al 31 dicembre 2016, dei contratti di Petreti Rosaria e di Brunetti Andrea, in scadenza il 7 luglio p.v.

Sul punto 20 dell'O.D.G. «**RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FIRENZE PER L'ACCESSO ALLA CONSULTAZIONE MEDIATA E MONITORATA DEI DATI ANAGRAFICI DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE**»

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto;
- visto il DPR n. 445 del 28.12.2000, in particolare l'art. 46;
- vista la convenzione stipulata con il Comune di Firenze l'8.6.2011 per l'accesso alla banca dati dell'anagrafe;
- vista la nota prot. n. 53625 del 12.4.2016 di richiesta di rinnovo della convenzione a seguito della nomina del nuovo Rettore, quale legale rappresentante dell'Ateneo e della sostituzione della Responsabile esecuzione della convenzione e dei trattamenti dati;
- visto il testo della Convenzione inviata dal Comune di Firenze, da formalizzare con firma digitale;
- tenuto conto che l'Ateneo ha stipulato, per le stesse finalità di verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, convenzioni con altri comuni del circondario per l'accesso alla banca dati dell'anagrafe di riferimento,

DELIBERA

- 1) il rinnovo della Convenzione con il Comune di Firenze per la consultazione mediata e monitorata dei dati anagrafici, nel testo allegato all'originale del presente verbale (All.5);
- 2) l'approvazione della stipula o rinnovo di convenzioni con altri comuni del circondario per l'accesso alla banca dati dell'anagrafe, per le stesse finalità di verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, rilasciate ai sensi dell'art. 46 del TU 445/2000, dai dipendenti dell'Ateneo.

Sul punto 21 dell'O.D.G. «**PROPOSTE DI MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA E CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER L'A.A. 2016/2017**»

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la rettorale Protocollo n. 18068-III/5 del 10 febbraio 2016 con la quale i Dipartimenti sono stati chiamati a presentare le proposte di Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e Corsi di Formazione e aggiornamento professionale per l'a.a. 2016/17;
- viste le proposte in parola approvate dai Dipartimenti di Chirurgia e Medicina Traslazionale (DCMT), Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC), Neuroscienze, dell'Area del Farmaco e della salute del Bambino (NEUROFARBA), Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche (DSBSC), Scienze della Salute (DSS), Biologia (BIO), Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" - (DiSIA), Scienze per l'Economia e per l'Impresa (DISEI), Scienze Giuridiche (DSG), Scienze Politiche e Sociali (DSPS), Architettura (DiDA), Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA), Ingegneria industriale (DIEF), Ingegneria dell'Informazione (DINFO), Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF), Lettere e Filosofia (DILEF), Scienze della Formazione e Psicologia (SCIFOPSI), Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS);
- preso atto del parere favorevole espresso dai Dipartimenti referenti dei settori richiamati nei progetti;
- visto il parere espresso dalla Commissione Didattica, nelle sedute del 16 e 30 maggio 2016, in merito alle proposte presentate dai Dipartimenti;
- visto il parere espresso dalla Commissione Didattica nella seduta del 16 maggio 2016, in merito all'importo della docenza universitaria relativamente al master in “*Automotive Engineering and Principles of Management*”, rimettendo la decisione al parere del Consiglio di Amministrazione;
- visto il parere espresso dalla Commissione Didattica nella seduta del 30 maggio 2016, in merito ai n. 10 posti gratuiti in sovrannumero a studenti provenienti da Paesi emergenti, previsti nel corso di aggiornamento “*Selection of best suitable sites for Water Harvesting structures through GIS and Remote Sensing*” (corso in lingua inglese interamente on-line) - Direttore Prof.ssa Elena Bresci, rimettendo la decisione al Consiglio di Amministrazione;
- rilevato che le quote di iscrizione indicate nelle proposte relative ai master:
 - *Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l'Ambiente (ABITA)*. Trasformare l'esistente, costruire il futuro, coordinatore prof. Sala, 4.500,00 euro;

- *Automotive Engineering and Principles of Management*, coordinatore prof. Pierini, 4.500 euro risultano superiori ai limiti fissati dal Regolamento, che stabilisce altresì che tale limite può essere superato in presenza di idonee motivazioni;
- atteso che la Commissione Didattica nella seduta del 16 maggio 2016, sulla base delle analisi dei costi presentata dai proponenti e delle relative relazioni finanziarie, ha ritenuto motivata e congrua le quote di iscrizione in parola;
- preso atto altresì che tra i master, proposti dai Dipartimenti ve ne sono alcuni che implicano la stipula di atti convenzionali, non ancora perfezionati, che saranno portati in approvazione degli organi di Governo non appena definiti, come illustrato in descrittiva;
- vista la delibera del Dipartimento di Ingegneria Industriale del 25 febbraio 2016 che approva il testo della convenzione tra l'Università di Pisa e l'Università degli Studi di Firenze per la realizzazione del master di II livello in *Automotive Engineering and Principles of Management*;
- ritenuto pertanto opportuno esprimere parere favorevole all'istituzione dei corsi oggetto delle convenzioni non ancora perfezionate riservandosi un parere definitivo in sede di esame della convenzione;
- letto quanto riportato in narrativa in ordine alla descrizione dei corsi;
- visti gli elenchi analitici per i giorni di chiusura dei corsi di Master, dei corsi di perfezionamento post laurea e dei corsi di aggiornamento professionale;
- preso atto della delibera in merito alla medesima pratica adottata dal Senato Accademico nella seduta dell' 8 giugno 2016;
- visti il *Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale*, emanato con Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011 ed il *Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari* emanato con Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio 2011 e successive modificazioni;
- visto il vigente *Regolamento Didattico di Ateneo*;
- visto il vigente *Statuto*;
- tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione in ordine alla richiesta del proponente per l'Ateneo fiorentino del master di II livello in *Automotive Engineering and Principles of Management*, svolto in convenzione con l'Università di Pisa, che il rimborso della docenza segua la determinazione in uso presso l'Università di Pisa a cui appartengono alcuni docenti del master in parola, corrispondendo euro 80,00 lordi orari anziché euro 47,06 come previsto dall'Ateneo Fiorentino;
- ritenuto opportuno monitorare, alla conclusione del primo anno di svolgimento del master suddetto, i risultati ottenuti anche con la presentazione di una relazione nel merito, da parte del proponente,

delibera

- a) di approvare l'istituzione per l'a.a. 2016/17 dei master proposti dai Dipartimenti dell'Ateneo come risulta dal documento allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. N), esprimendo parere favorevole alla determinazione delle quote di iscrizione come riportate nell'allegato medesimo, che saranno comprensive della quota per la copertura assicurativa;
- b) di approvare l'istituzione per l'a.a. 2016/17 dei corsi di perfezionamento proposti dai Dipartimenti dell'Ateneo come risulta dal documento allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. O), esprimendo parere favorevole alla determinazione delle quote di iscrizione come riportate nell'allegato medesimo, che saranno comprensive della quota per la copertura assicurativa;
- c) di approvare l'istituzione per l'a.a. 2016/17 dei corsi di aggiornamento professionale proposti dai Dipartimenti dell'Ateneo come risulta dal documento allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. P), esprimendo parere favorevole alla determinazione delle quote di iscrizione come riportate nell'allegato medesimo, che saranno comprensive della quota per la copertura assicurativa;
- d) di approvare lo svolgimento nei giorni di sabato dei corsi master, perfezionamento e aggiornamento professionale per l'a.a. 2016/17 come risulta dagli allegati che formano parte integrante del presente verbale (All. ti Q, R e S).
I corsi di cui ai precedenti punti a), b) e c) si potranno svolgere nei locali indicati negli allegati predetti – ove diversi da quelli in uso all'Ateneo - solo a condizione che sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente concedente gli spazi una dichiarazione conforme al modello predisposto dall'Ateneo;
- e) di approvare il master di II livello in *Automotive Engineering and Principles of Management*, autorizzando il pagamento della docenza universitaria nei limiti di 80,00 euro lordi orari anziché euro 47,06 come attualmente previsto, ed impegnando gli uffici competenti a monitorare, alla conclusione del primo anno di svolgimento del master suddetto, i risultati ottenuti anche con la presentazione di una relazione nel merito da parte del proponente;
- f) di approvare il testo della convenzione con l'Università di Pisa per la realizzazione del master di II livello in *Automotive Engineering and Principles of Management*, nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 6), destinando e trasferendo una quota del 5% all'Università degli Studi di Pisa in quanto sede convenzionata, riducendo allo scopo il previsto prelievo del 20% normalmente praticato dall'Ateneo Fiorentino;

g) di approvare il corso di aggiornamento in “*Selection of best suitable sites for Water Harvesting structures through GIS and Remote Sensing*” (*corso in lingua inglese interamente on-line*) - Direttore Prof.ssa Elena Bresci, in merito all’iscrizione a titolo gratuito di studenti provenienti dai Paesi emergenti, in applicazione della previsione contenuta nel Manifesto degli Studi, che contempla scambio di studenti tra le Università con le quali esistono accordi di collaborazione culturale.

Sul punto 22 dell’O.D.G. «**CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 23, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE, N. 240 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA NELL’AMBITO DI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
- visto il vigente Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il vigente Statuto;
- vista la convenzione con ISTAT ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per lo svolgimento di attività didattica nell’ambito di Corsi di Laurea e Laurea magistrale;
- visto il parere espresso dalla Commissione Didattica nella seduta del 30 maggio 2016, in merito alla proposta presentata dal DiSIA;
- visto il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta dell’8 giugno 2016,

delibera

di approvare la sottoscrizione della convenzione con l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per lo svolgimento di attività didattica nell’ambito di Corsi di Laurea e Laurea magistrale, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo allegato all’originale del presente verbale (All. 7) dando mandato al Rettore di procedere alla relativa sottoscrizione apportando le eventuali modifiche tecniche che si dovessero rendere necessarie.

Sul punto 23 dell’O.D.G. «**RATIFICA DEL DECRETO N. 78726 (439) DEL 30 MAGGIO 2016 - PARTECIPAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE ALL’ ”AVVISO ALLE FONDAZIONI ITS PER LA PROGRAMMAZIONE DI PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE CON AVVIO NEGLI ANNI FORMATIVI 2016/2017 E 2017/2018”**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, coordinato con la legge di conversione del 4 aprile 2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
- visto il Decreto interministeriale 7 febbraio 2013, linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2 della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.);
- visto l’*Avviso alle Fondazioni ITS per la programmazione di percorsi di istruzione tecnica superiore con avvio negli anni formativi 2016/2017 e 2017/2018* emanato dalla Regione Toscana con DGR n° 215 del 22 marzo 2016;
- visto il materiale prodotto dai Dipartimenti interessati relativo ai due progetti;
- visto il decreto rettorale n. 78726 (439) del 30 maggio 2016;
- visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze,

delibera

di ratificare il Decreto Rettoriale n. 78726 (439) del 30 maggio 2016 relativo alla partecipazione dell’Università di Firenze all’*Avviso regionale alle Fondazioni ITS per la programmazione di percorsi di istruzione tecnica superiore con avvio negli anni formativi 2016/2017 e 2017/2018* con i progetti “Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agro alimentari e agro industriali sostenibili (Tecnagreen)” e “Sviluppo delle nuove tecnologie applicate al marketing e all’accoglienza turistica e culturale (Mark & Tech)”.

Sul punto 24 dell’O.D.G. «**CONVENZIONI PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AGGREGATE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente *Regolamento Didattico di Ateneo*;
- visto il *Regolamento Generale di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento delle Scuole di Specializzazione*;
- visto il *Regolamento di Ateneo delle Scuole*;
- visto il *Regolamento della Scuola di Scienze della Salute Umana*;
- visto il DM n. 315 del 26 maggio 2015, Testo del Bando per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2014/2015 coordinato con le rettifiche introdotte dal DM n. 321/2015, ed in particolare l’allegato 2 al bando medesimo, Tabella riparto contratti di formazione specialistica Medici –

A.A. 2014/2015, dal quale si evincono le Università assegnatarie dei contratti sopradetti e le relative sedi aggregate;

- viste le delibere della Scuola di Scienze della Salute Umana;
- vista la favorevole valutazione della Commissione Didattica del 30 maggio 2016;
- vista l'approvazione del Senato dell'8 giugno 2016,

delibera

di approvare la sottoscrizione delle convenzioni per le Scuole di Specializzazione aggregate nei testi allegati all'originale del presente verbale (All.ti da 8 a 14), dando mandato al Rettore di procedere alla loro relativa sottoscrizione apportando le eventuali modifiche tecniche che si dovessero rendere necessarie.

Sul punto 25 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA MEDICA (RIORDINATA EX DM 68/2015)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- visto il Decreto Interministeriale n. 68 del 4.2.2015, relativo alla riorganizzazione e al riordino delle classi e delle tipologie delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- visto il Decreto Rettorale n. 57456 (465) del 29.4.2015, con il quale sono stati inseriti nel Regolamento Didattico di Ateneo (Sezione Titolo II) i nuovi ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, tra i quali risulta anche l'ordinamento della Scuola di specializzazione in "Fisica Medica";
- vista la delibera della Scuola di Scienze della Salute Umana in data 30 settembre 2015, relativa ai Regolamenti didattici delle suddette Scuole, nella quale, per mero errore materiale, non risulta inserito il Regolamento della Scuola di specializzazione in "Fisica Medica", approvato invece dal Consiglio della Scuola di specializzazione medesima in data 16.7.2015 e dal Dipartimento di riferimento (Scienze Biochimiche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio") in data 23.9.2105;
- visto il Decreto n. 78133 del 27.5.2016, emanato per motivi d'urgenza dal Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana, con il quale si esprime parere favorevole sul Regolamento in parola;
- acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica nella seduta del 30.5.2016;
- vista la delibera del Senato Accademico in data 8 giugno 2016,

esprime parere favorevole

sul Regolamento didattico della Scuola di specializzazione in "Fisica Medica" nel testo allegato al Decreto d'urgenza del Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana citato in premesse.

Sul punto 26 dell'O.D.G. «**MANIFESTO DEGLI STUDI ANNO ACCADEMICO 2016/2017**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letto quanto riportato in narrativa;
- vista la delibera del Senato Accademico dell'8 giugno 2016, che ha approvato la bozza di Manifesto degli studi proposta relativamente alle sezioni 1-12 e ha espresso parere favorevole in relazione alla sezione 13;
- visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001 rubricato "*Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390*";
- vista la Legge 2 agosto 1999, n. 264, rubricata "*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*";
- vista la delibera del Senato Accademico dell'8 aprile 2016 che ha definito il potenziale formativo dei corsi a programmazione nazionale;
- richiamata la precedente delibera del 29 aprile 2016 con la quale è stata approvata l'attivazione per l'anno accademico 2016/2017 dei corsi di laurea e la programmazione locale;
- visto l'Avviso del MIUR prot. n. 2022 del 26 gennaio 2016 con il quale sono state indicate le date delle prove di ammissione per i corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato per l'anno accademico 2016/2017, in particolare per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura, in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi di laurea in Scienze dell'architettura e delle Professioni sanitarie;
- visto il D.M. del 20 maggio 2016 n. 313, rubricato "*Bando accesso medici alle scuole di specializzazione A.A. 2015/2016*";
- visto il calendario delle festività ebraiche nel Comunicato del Ministero dell'interno pubblicato nella G.U. - Serie generale n. 132 del 10 giugno 2015;
- visto il Regolamento per lo studente impegnato a tempo parziale nelle attività didattiche (studente part-time), emanato con D.R. 30 settembre 2008, n. 1145 (prot. n. 62691) e modificato con successivo D.R. 14 giugno 2010, n. 468 (prot. n. 39391);
- visto il R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, in particolare l'art. 3 dove si prevede che: "*All'atto dell'immatricolazione vengono rilasciati allo studente una tessera di riconoscimento e un libretto d'iscrizione, che valgono per l'intero corso di studi. La tessera reca la fotografia dello studente, bollata col timbro a secco dell'università o istituto superiore, ed è munita della firma del rettore o direttore e del direttore amministrativo. Il libretto d'iscrizione,*

firmato come è prescritto per la tessera, contiene tutti i dati relativi alla carriera scolastica dello studente (insegnamenti seguiti, tasse pagate, esami sostenuti);

- visto il parere del Garante della Privacy sull'utilizzo del libretto universitario cartaceo come documento di riconoscimento in sede di esame solo dopo la fine dello svolgimento dello stesso, onde evitare di violare il diritto alla riservatezza e il libero sviluppo della personalità dello studente, in attuazione del principio espresso dall'articolo 34 della Costituzione e in applicazione dell'articolo 17 dello Statuto dei Diritti e dei Doveri degli studenti universitari;
- vista la sentenza della Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 22 ottobre 2014, n. 44022, che in tema di falso, riconosce al libretto universitario istituito a norma del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, natura di atto pubblico fidefaciente limitatamente alle attestazioni ivi contenute relative alla frequenza dello studente alle lezioni, mentre attribuisce natura meramente certificativa con riguardo alle attestazioni concernenti l'avvenuto superamento degli esami, atteso il carattere derivativo di queste ultime dai verbali di esame, che costituiscono gli atti pubblici originali, destinati ad essere conservati, a fini di prova, negli uffici di segreteria dell'università;
- visto il progetto ICT4University – Università digitale, cofinanziato dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e in particolare le *Linee guida Università digitale 2012* del MIUR;
- visto il D.M. 16 settembre 2015 n. 689, rubricato “*Definizione Paesi in via di Sviluppo ai fini delle disposizioni art. 3 comma 5 DPCM 9 aprile 2001*”;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 rubricato “*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.*” (G.U. n. 126 del 31-5-2012);
- visto il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, che ha introdotto una nuova disciplina ISEE;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, recante il Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari;
- vista la Legge 7 Agosto 2012, n. 135 che all'art. 7 ha modificato la precedente normativa di riferimento rubricata “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*”;
- visto il D.M. 29 marzo 2016, n. 201 rubricato “*Tassa minima iscrizione per l'a.a. 2016/2017*”;
- atteso che la decisione in merito alla determinazione degli importi relativi alla Tassa regionale per il diritto allo studio universitario spetta alla Regione Toscana salvo l'applicazione dell'art. 18, comma 8 del suddetto decreto legislativo che dispone “*..qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.*”;
- nelle more della decisione della Regione Toscana in merito all'adeguamento dell'attuale tassazione;
- richiamate le precedenti delibere,
 - del 26 giugno 2015, in merito al punto 23 dell'O.D.G. “*Manifesto degli Studi- A.A. 2015/2016*” e in particolare la clausola di salvaguardia che prevede di tener conto, nella determinazione delle tasse nel Manifesto per gli Studi per a.a. 2016/2017, di quanto incassato effettivamente nell'a.a. 2014/2015 e presuntivamente nell'a.a. 2015/2016, confrontando tali importi con la cifra incassata per l'a.a. 2013/2014; in presenza di differenze significative, ovvero superiori a 500 mila euro, di rivedere coerentemente i parametri al fine di permettere il recupero – in positivo o in negativo – della differenza;
 - del 26 febbraio 2016, in merito al punto 18 dell'O.D.G. “*Revisione parametri per la determinazione della contribuzione, come da delibera del CdA del 26 giugno 2015*”;
 - del 27 maggio 2016 con la quale è stato stabilito di non apportare modifiche al Manifesto degli Studi A.A. 2016/17 nella sezione relativa alla contribuzione, stante i dati da ultimo proiettati e quindi tenuto conto della presunta mancata ricorrenza delle condizioni previste dalla clausola di salvaguardia apposta al precedente manifesto, fatta salva la variazione delle parti relative in applicazione di quanto disposto dal D.M. del 29 marzo 2016, n. 201, relativamente al valore della tassa minima nazionale di iscrizione all'Università;
- visto il vigente Statuto dell'Università e in particolare l'art. 13, comma 1 e l'art. 14, comma 1, lettera q, dove si legge che il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Senato Accademico, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti;
- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, gli articoli 15 [calendario didattico] 22, comma 4 [termini immatricolazione e iscrizioni, comma 5 documentazione tasse e contributi], art. 23, comma 3 [trasferimenti e passaggi], nonché art. 33, comma 4 [corsi singoli];
- considerata l'esigenza di garantire la pubblicazione del Manifesto entro il 30 giugno 2016, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo,

DELIBERA

- 1) di approvare il Manifesto degli studi per l'anno accademico 2016/2017 nel testo allegato al presente verbale di cui

forma parte integrante (All. T);

2) di sostituire, a partire dalle immatricolazioni dell'anno accademico 2016/2017, il libretto universitario con una tessera universitaria, valida per l'accesso a tutti i servizi offerti dall'Ateneo, quali i servizi bibliotecari.

Sul punto 27 dell'O.D.G. «**CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo *Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari* (12 giugno 2007) elaborato dal MIUR;
- vista la *Carta dei diritti degli studenti* approvata dal Consiglio nazionale degli Studenti Universitari ed inviata al MIUR in data 8 settembre 2011;
- vista la proposta presentata dalla Commissione paritetica "Carta dei Diritti e dei Doveri degli Studenti" istituita dalla Commissione didattica nella seduta del 18 gennaio 2016;
- visto il parere espresso in merito dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella riunione del 16 maggio 2016 che ha apprezzato il lavoro della Commissione paritetica e ne ha valutato positivamente il contenuto;
- visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico-amministrativo sul testo proposto nella riunione del 20 maggio 2016, ai sensi dell'art. 24, dello Statuto vigente;
- vista la delibera del Senato Accademico dell'8 giugno 2016, con la quale ha approvato il testo richiamato;
- ritenuto che è volontà dell'Ateneo di emanare una Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti e delle Studentesse;
- **visto il vigente Statuto, in particolare l'art. 5, comma 1 e l'art. 14;**

DELIBERA

di approvare la *Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti e delle Studentesse* nel testo che segue:

Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti e delle Studentesse

In attuazione dell'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, che garantisce a tutti i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, l'Università assicura ai propri studenti e alle proprie studentesse i seguenti diritti nel rispetto dei seguenti doveri.

Titolo I - Principi e tutele fondamentali

1. L'Ateneo è una comunità scientifica, di insegnamento e di ricerca, che assolve al compito di contribuire al miglioramento del livello delle conoscenze, alla trasmissione del sapere, nonché alla formazione delle nuove generazioni al libero esercizio del pensiero e alla responsabilità sociale.
 2. Gli studenti sono titolari di diritti inalienabili senza distinzione di genere, di condizioni personali e sociali, di etnia, di religione, di opinione politica, di orientamento sessuale. A loro è attribuita pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità universitaria.
 3. L'Ateneo garantisce agli studenti le condizioni idonee alla promozione e allo sviluppo della loro personalità e della loro coscienza civile nell'ambito della propria esperienza formativa. A loro è riconosciuto il diritto di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia nelle scelte culturali.
 4. Gli studenti hanno il dovere di contribuire alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria.
 5. Il diritto allo studio è un obiettivo primario dell'Ateneo, al quale deve essere garantita effettività. Nel quadro delle competenze nazionali e regionali di sostegno del diritto allo studio, l'Ateneo promuove la formazione degli studenti meritevoli privi di mezzi, favorendo l'attribuzione di borse di studio anche attraverso la tempestiva messa a disposizione di tutte le informazioni necessarie mediante pubblicazione sul proprio sito. Gli studenti hanno il dovere di utilizzare le informazioni disponibili e di rispettare le scadenze fissate e gli adempimenti richiesti per la fruizione dei benefici.
 6. Gli studenti che a qualunque titolo beneficiano delle pubbliche risorse messe a loro disposizione hanno il dovere di farne un uso responsabile nel perseguimento del proprio impegno di studio e formazione.
 7. Tutti gli studenti hanno diritto ad accedere a percorsi formativi di ogni livello. A tal fine l'Ateneo si impegna a fornire gli strumenti necessari per colmare eventuali lacune pregresse e per completare con successo il loro percorso formativo.
 8. Gli studenti diversamente abili hanno il diritto di partecipare pienamente a tutte le fasi della vita universitaria. L'Ateneo si impegna a favorire il concreto esercizio di tale diritto garantendo i servizi di accoglienza, assistenza e integrazione.
 9. Gli studenti in mobilità nazionale e internazionale hanno il diritto di partecipare a pieno titolo a tutte le fasi della vita universitaria. L'Ateneo garantisce loro adeguata assistenza anche con l'organizzazione di appositi servizi, impegnandosi ad agevolare il loro completo inserimento nella comunità universitaria.
 10. Gli studenti hanno il diritto di partecipare alla vita e al governo democratico dell'Ateneo attraverso l'istituto della rappresentanza negli Organi decisionali e di indirizzo secondo le previsioni dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo; hanno altresì il diritto di partecipare agli Organi che programmano e valutano l'attività didattica.
-

11. Gli studenti hanno il dovere di esercitare il proprio mandato di rappresentanza in aderenza ai principi fondamentali della Costituzione italiana e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, impegnandosi in questa funzione con continuità. A tal fine l'Ateneo mette a loro disposizione gli spazi e gli strumenti necessari.

12. Gli studenti, senza distinzione alcuna di genere, di condizioni personali e sociali, di etnia, di religione, di opinione politica, di orientamento sessuale, hanno il diritto di fruire di spazi di socialità, di studio e di confronto collettivo. È riconosciuto il loro diritto di assemblea nei luoghi dell'università senza onere finanziario, di associazione e di organizzazione collettiva nel rispetto delle leggi dello Stato, dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e dei principi di tolleranza e pluralismo.

13. L'Ateneo riconosce il diritto degli studenti di svolgere all'interno delle strutture universitarie attività da essi gestite con finalità formative e culturali, non sostitutive di compiti istituzionali; con apposito bando annuale l'Ateneo mette a disposizione fondi destinati al finanziamento di queste attività.

14. Gli studenti hanno il dovere di rispettare i regolamenti di assegnazione degli spazi messi a loro disposizione dall'Ateneo, mantenendone la funzionalità e il decoro.

Titolo II - Servizi e qualità della didattica

15. Gli studenti hanno diritto di compiere la propria scelta tra percorsi di studio chiaramente descritti e caratterizzati da specificità disciplinari esplicitamente definite. Le informazioni relative all'organizzazione dei corsi, pubblicate di norma due mesi prima dell'inizio dell'anno accademico sul sito dell'Ateneo ed eventualmente su altri supporti, devono contenere: il calendario didattico, il programma dettagliato dei corsi già definiti, il nome e l'indirizzo elettronico dei docenti, la composizione dei Consigli dei Corsi di studio, gli orari e i servizi delle Biblioteche di Ateneo e delle aule informatiche e ogni altra informazione utile allo studente. L'orario delle lezioni, relativo all'intero semestre, deve essere pubblicato di norma almeno due settimane prima dell'inizio delle lezioni.

16. L'Ateneo deve garantire agli studenti che tutti i testi adottati dai corsi di studio siano presenti per la libera consultazione nelle Biblioteche di Ateneo. Gli studenti hanno il dovere di rispettare la proprietà pubblica dei testi utilizzati e di consentirne la regolare consultazione agli altri utenti.

17. L'accesso alle strutture didattiche in condizioni materiali adeguate è un diritto di tutti gli studenti. È compito dell'Ateneo rimuovere le barriere architettoniche e qualsiasi impedimento che ostacoli la fruizione effettiva dei corsi, delle sedi d'esame, delle biblioteche, degli spazi universitari, nonché assicurare sufficienti e adeguati posti studio nelle biblioteche e nelle sale lettura.

18. Gli studenti hanno diritto di utilizzare postazioni informatiche e multimediali con collegamento a internet o a servizi wireless per l'accesso alla rete, presenti nelle sedi. Hanno il dovere di farne un uso proprio e consono alle finalità didattiche. Hanno altresì il diritto di usare piattaforme software libere per accedere ai servizi informatici dell'Ateneo. L'Ateneo si impegna a garantire che i documenti digitali prodotti siano distribuiti anche in formati di tipo aperto.

19. Gli studenti hanno diritto di frequentare i corsi nei giorni e negli orari previsti e resi noti prima dell'inizio delle lezioni. L'orario delle lezioni e dei tirocini obbligatori deve essere congegnato in modo da ridurre al minimo le sovrapposizioni fra insegnamenti e attività dello stesso anno. Qualora il titolare sia impossibilitato a svolgere la lezione per ragioni serie e impreviste, gli studenti hanno diritto di riceverne immediata comunicazione mediante avviso pubblicato sui siti istituzionali. La lezione deve essere recuperata in altro orario in accordo con gli studenti frequentanti. In caso di prolungato impedimento del titolare, gli studenti hanno diritto alla sostituzione del docente a cura del responsabile della struttura didattica.

20. Gli studenti hanno diritto di essere assistiti nel percorso di preparazione dell'esame o nello svolgimento della tesi di laurea e di altri lavori di ricerca durante l'orario di ricevimento che il titolare del corso ha stabilito e reso pubblico prima dell'inizio di ogni periodo didattico. Qualora si presenti un impedimento del docente per ragioni serie e impreviste, gli studenti hanno diritto di riceverne immediata comunicazione mediante avviso pubblicato sui siti istituzionali.

21. Durante il loro percorso di studi gli studenti hanno diritto a usufruire dell'attività di orientamento e assistenza svolta dalla struttura didattica di riferimento.

22. La compilazione delle schede di valutazione dei corsi disciplinari da parte degli studenti, prevista al termine dei corsi, deve avvenire secondo modalità che garantiscano il completo anonimato. I risultati complessivi derivanti dall'analisi delle schede di valutazione, una volta esaminati dal Nucleo di Valutazione, sono pubblici.

Titolo III - Prove d'esame

23. Gli studenti hanno diritto a una valutazione imparziale e trasparente, garantita da prove di esame coerenti con il programma, con gli obiettivi formativi e con le modalità di svolgimento dei corsi, come rese note prima dell'inizio delle lezioni nelle pagine personali dei docenti titolari.

24. Gli appelli di esame devono essere organizzati secondo una distribuzione temporale e in numero non inferiore a 6, secondo quanto disciplinato dall'art. 19 del Regolamento didattico, per permettere agli studenti la programmazione del proprio carico di esami. Il calendario degli appelli deve essere pubblicato sul sito di Ateneo almeno trenta giorni prima dell'inizio delle sessioni. Le date degli appelli non possono essere modificate, salvo casi di impedimento del docente per ragioni serie e impreviste che devono essere tempestivamente comunicate e adeguatamente diffuse mediante avviso

pubblicato sui siti istituzionali; le date di esame non possono comunque essere anticipate rispetto al calendario fissato. Tra due appelli della stessa sessione di esame deve intercorrere un intervallo di almeno quattordici giorni. Nella misura del possibile la programmazione degli appelli di esame di corsi della stessa coorte – con particolare riferimento agli esami scritti – tiene conto di eventuali sovrapposizioni.

25. Gli studenti hanno diritto di sostenere l'esame davanti a una commissione appositamente nominata, presieduta dal docente titolare del corso, e hanno diritto di richiedere di essere esaminati dal titolare stesso.

26. Gli studenti hanno il dovere di iscriversi agli esami nel rispetto delle propedeuticità previste dal Regolamento del loro corso di studi.

27. Gli studenti hanno il dovere di sostenere le prove preparandosi adeguatamente e senza ricorrere a mezzi non consentiti dalla normativa vigente.

28. Gli studenti hanno diritto di conoscere l'esito delle prove scritte e di prendere visione degli elaborati e dei relativi materiali, nonché di chiedere e ricevere spiegazioni sui criteri di correzione e di valutazione.

29. La valutazione del profitto degli studenti deve riferirsi alla preparazione ed esposizione nella materia oggetto di esame. La commissione d'esame può chiedere allo studente di esibire il libretto universitario al solo fine della sua identificazione; non può prendere visione dei voti già registrati di precedenti prove prima di avere espresso la valutazione finale, né può sottoporre a controllo il materiale didattico utilizzato dall'esaminato.

30. Gli studenti hanno diritto di ritirarsi in qualsiasi momento della prova di esame. L'esame può essere annotato come "ritirato" soltanto per fini statistici, garantendo l'anonimato dello studente.

Titolo IV - Libertà didattiche

31. Gli studenti hanno il diritto di presentare piani di studio individuali, corrispondenti ai propri interessi disciplinari, purché essi rispettino i limiti stabiliti dal Regolamento del loro corso di studio e siano coerenti con il percorso formativo.

32. Gli studenti possono promuovere attività formative e culturali autonome, utili al raggiungimento degli obiettivi generali o disciplinari della formazione universitaria, purché essi rispettino i limiti stabiliti dal Regolamento del loro corso di studio. Tali attività possono essere oggetto di riconoscimento di crediti formativi su richiesta degli studenti e previa verifica degli obiettivi formativi raggiunti.

33. Gli studenti hanno il diritto di concordare con il docente relatore l'argomento della tesi di laurea, che deve prevedere un impegno commisurato ai cfu previsti dal Regolamento del loro corso di studi. La valutazione della tesi deve riguardare esclusivamente la qualità scientifica dell'elaborato, prescindendo dalle opinioni personali dello studente, e non deve essere influenzata negativamente dai tempi di completamento del percorso di studi.

34. Gli studenti hanno il dovere di svolgere la tesi con l'applicazione personale all'argomento prescelto, rispettando le norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di qualsiasi livello e attenendosi alle indicazioni previste dal Regolamento del loro Corso di studio.

35. I laureandi hanno diritto di sostenere esami fino all'ultima data di appello indicata dalla Scuola, rispettando quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo e compatibilmente con i necessari adempimenti amministrativi degli uffici competenti per la registrazione degli esami e per i controlli di carriera.

Titolo V - Contribuzione economica

36. Fatte salve le esenzioni previste dalla legge e dall'Ateneo nel Manifesto degli studi, gli studenti hanno il dovere di concorrere al finanziamento dell'Ateneo in base alle possibilità del loro reddito di riferimento. È dovere dello studente fornire all'Ateneo informazioni veritiere circa le proprie condizioni economiche, producendo idonea documentazione agli Uffici competenti entro le scadenze stabilite e rese pubbliche dall'Ateneo.

37. Gli studenti hanno diritto di conoscere i criteri di determinazione applicati per la definizione delle tasse, che devono corrispondere al principio di progressione fiscale ed essere tali da garantire il rispetto del principio costituzionale del diritto allo studio. Le scadenze di pagamento devono essere rese note dall'Ateneo con congruo anticipo.

Titolo VI - Governo dell'Università e rappresentanza studentesca

38. Tutti gli studenti in regola con l'iscrizione e con il pagamento delle tasse godono dell'elettorato attivo; godono altresì dell'elettorato passivo secondo le norme previste dal Regolamento generale di Ateneo.

39. L'Ateneo è tenuto a rendere note con congruo anticipo e adeguati mezzi di diffusione le informazioni necessarie per rendere effettiva la partecipazione degli studenti alle elezioni; è altresì tenuto ad assicurare in ogni sede spazi e opportunità di propaganda elettorale. Le elezioni universitarie devono svolgersi in un periodo e secondo modalità tali da permettere la massima affluenza al voto.

40. I Rappresentanti degli Studenti hanno il diritto e il dovere di partecipare ai lavori degli Organi dell'Ateneo di cui fanno parte. Salvo i tempi necessari all'esercizio della funzione, la rappresentanza non deve pregiudicare le attività curriculari degli studenti.

41. La nomina di studenti in Organi non elettivi deve avvenire previa consultazione delle Rappresentanze studentesche elette negli Organi di governo dell'Ateneo.

Titolo VII - Studenti a tempo parziale e lavoratori

42. Gli studenti che non intendano seguire gli studi universitari a tempo pieno possono chiedere con istanza scritta e motivata, indirizzata agli Uffici amministrativi, il riconoscimento della condizione di studenti a tempo parziale senza che ne derivi alcuna forma di discriminazione.

43. Gli studenti iscritti a tempo parziale possono chiedere al titolare del corso di concordare occasioni di ricevimento in orari adeguati alle proprie esigenze, compatibilmente con le disponibilità del docente.

44. L'organizzazione dei servizi al pubblico delle Segreterie deve tenere conto delle esigenze degli studenti iscritti a tempo parziale.

Titolo VIII - Tirocinanti e studenti in stage

45. L'Ateneo si impegna a promuovere esperienze di stage e tirocinio coerenti con le finalità didattiche indicate dai propri organismi competenti e nel rispetto dei tempi di studio e delle condizioni economiche dello studente.

46. Le convenzioni con le aziende e con gli enti deputati a ospitare le esperienze di stage e tirocinio vengono stipulate nel rispetto del presente Titolo.

47. Gli studenti hanno il diritto all'assegnazione del Tutor universitario prima dell'inizio del tirocinio.

48. Gli studenti hanno il diritto di essere informati riguardo ai rischi specifici a cui possono essere esposti durante lo svolgimento del tirocinio.

49. Di regola le attività di stage o tirocinio devono essere svolte in giorni feriali e in orario diurno per un monte ore corrispondente al numero di crediti indicato nel Regolamento didattico vigente o per le ore previste nel progetto formativo, qualora si tratti di tirocinio extracurricolare, tenuto conto delle convenzioni stipulate dall'Ateneo con le aziende e con gli enti deputati a ospitare le esperienze di stage e tirocinio.

50. Nello svolgimento dello stage e del tirocinio gli studenti hanno il dovere di rispettare il progetto formativo sottoscritto e le esigenze di privacy e di riservatezza indicate dalla struttura ospitante. Gli studenti hanno altresì il dovere di osservare un comportamento rispettoso delle persone e delle strutture delle organizzazioni ed enti ospitanti.

51. Gli studenti hanno diritto e il dovere di valutare le attività di stage e tirocinio attraverso questionari anonimi, compilati al termine dell'attività con esclusivo riferimento agli obiettivi effettivamente raggiunti. I risultati complessivi dei questionari sono pubblici e sono esaminati dalla struttura didattica promotrice del tirocinio e dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

52. Il raggiungimento degli obiettivi delle attività di stage e tirocinio viene attestato dal Tutor universitario e dal Tutor aziendale al termine di un periodo stabilito dalle competenti strutture didattiche.

53. Le attività lavorative svolte dagli studenti-lavoratori possono essere riconosciute come attività di tirocinio o di stage purché attinenti alle finalità didattiche del Corso di Studio di appartenenza, previo parere dell'Organo competente e nei limiti massimi previsti dalla legge, dai Regolamenti di Ateneo e dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

Titolo IX - Diritto alla mobilità

54. L'Ateneo si impegna a ricercare accordi con enti pubblici e privati per offrire opportunità di mobilità, favorendo l'inserimento degli studenti nella sede universitaria che lo accoglie.

55. Gli studenti hanno diritto a un'informazione esauriente sulle opportunità di periodi di studio all'estero e sulle condizioni e agevolazioni previste. Hanno altresì diritto a procedure di selezione trasparenti per l'accesso alle borse di studio, i cui criteri di acquisizione devono essere chiaramente definiti in ogni bando. L'Università assiste lo studente nell'adempimento degli obblighi e delle procedure necessarie per lo svolgimento del periodo di studi in mobilità.

56. L'Ateneo è tenuto a riconoscere i crediti previsti dall'accordo didattico (preventivamente firmato dagli organi rappresentativi dei partners stipulanti secondo le modalità previste dallo specifico programma di scambio), una volta che essi siano stati acquisiti dagli studenti in mobilità nelle sedi universitarie con le quali vige l'accordo. L'eventuale diniego deve essere fondato su una motivazione adeguatamente circostanziata.

Titolo X - Dottorandi di ricerca

57. I principi generali della presente carta, se e in quanto applicabili, si estendono agli studenti iscritti a Corsi di dottorato di ricerca e della formazione post-laurea.

58. Il Collegio dei docenti è tenuto ad assegnare a ciascun studente di dottorato un Tutor con funzione di guida e di indirizzo nel percorso di formazione alla ricerca.

59. Gli studenti di dottorato hanno diritto alla chiara individuazione del loro percorso formativo, organizzato su date certe e su un argomento di ricerca da sviluppare in autonomia.

60. Il Collegio dei docenti è tenuto a individuare e promuovere per gli studenti di dottorato esperienze formative esterne all'Ateneo di appartenenza.

61. Gli studenti di dottorato hanno diritto a una propria rappresentanza presso i Dipartimenti nei quali svolgono la loro attività.

62. Gli studenti di dottorato hanno diritto di usufruire di periodi di sospensione per tutte le circostanze previste dalla legge. Hanno altresì diritto di chiedere un rinvio dell'esame finale di dottorato per tutte le circostanze previste dalla legge.

Titolo XI - Disposizioni finali

63. La Carta viene resa nota mediante pubblicazione sul sito di Ateneo nella sezione Studenti. La sua osservanza è garantita dagli Organi dell'Ateneo.

64. La tutela attiva della Carta è demandata al Garante dei diritti, a cui è affidato l'incarico di promuoverne l'applicazione e l'efficacia.

65. Le segnalazioni di presunta trasgressione delle norme contenute nella Carta sono rivolte al Rettore e ai Responsabili delle strutture interessate o direttamente al Garante da singoli studenti o dottorandi e da chi ritenga di aver riscontrato una violazione delle disposizioni qui espresse. Il Personale dell'Ateneo è tenuto a collaborare con l'azione di tutela anche fornendo tutte le informazioni di cui è a conoscenza.

66. Gli autori di segnalazioni false o mendaci sono sanzionabili con i provvedimenti disciplinari vigenti.

Sul punto 28 dell'O.D.G. «**PERCORSI DI COMPENSAZIONE FORMATIVA PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO AI DIPLOMI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA - MISURE COMPENSATIVE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letto quanto riportato in narrativa;
- visto il Decreto Direttoriale 19 marzo 2014 n. 1013 - Misure compensative per l'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento dell'area sanitaria-art. 3 del DPCM 26.7.2011 trasmesso alle Università con nota del 19 marzo 2014;
- visto il decreto del Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana prot. 78795 del 27 maggio 2016, con il quale è stato approvato il percorso da offrire a coloro che intendano conseguire l'equipollenza con il titolo di Fisioterapista (ai soli fini lavorativi) ed il successivo atto con il quale è stato approvato il percorso da offrire a coloro che intendano conseguire l'equipollenza con il titolo di Tecnico di laboratorio biomedico (ai soli fini lavorativi);
- preso atto del ruolo di coordinamento svolto dalla Regione Toscana, con particolare riferimento all'individuazione in 1.200,00 euro della quota di iscrizione annua da prevedere per l'iscrizione ai percorsi compensativi in parola;
- nelle more dell'acquisizione del parere del Senato Accademico in merito al punto 1 della presente delibera e non anche in merito alla determinazione della quota di iscrizione annuale,

DELIBERA

di approvare,

1. l'attivazione di percorsi di compensazione formativa per il riconoscimento dell'equivalenza alla laurea in Fisioterapia (L/SNT2) e Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico (L/SNT3), ai soli fini dell'esercizio professionale, ai sensi del D.P.C.M. del 26 luglio 2011 emanato in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge n. 42 del 26 febbraio 1999, riservati a coloro che siano in possesso del provvedimento, adottato dal Ministero della Salute, di riconoscimento "condizionato" del titolo di studio, conseguito in ordinamenti precedenti rispetto all'attivazione dei diplomi universitari di Fisioterapista o Tecnico di Laboratorio Biomedico, con punteggio da 6,01 a 11,99;
2. la determinazione della quota di iscrizione annuale, a carico di ciascun iscritto al percorso formativo pari a 1.200,00 euro.

Sul punto 29 dell'O.D.G. «**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO, LA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DELLA TASSA REGIONALE, LA COLLABORAZIONE NELLA LEGALITÀ TRIBUTARIA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria predisposta dagli Uffici;
- visto il Decreto Legislativo 29 Marzo 2012, n. 68 Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio;
- vista la L.R. 26.07.2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e sue successive modificazioni ed integrazioni", come modificata dalla L.R. 19.5.2008, n. 26;
- vista la Legge 28 Dicembre 1995, n. 549, che all'Art. 3, commi dal 19 al 23, istituisce la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito denominata "tassa"), prescrivendo alle Università statali e legalmente riconosciute, agli istituti universitari ed agli istituti superiori di grado universitario di accettare le immatricolazioni/iscrizioni (di seguito denominate "iscrizioni"), previa verifica del versamento della tassa e regolano l'applicazione della tassa;
- vista la L.R. 03.01.2005, n. 4 "Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione";
- visti gli atti istitutivi e regolamentari dell'Università e dell'Azienda;
- vista la convenzione stipulata il 20 marzo 2015 tra Università e Azienda, approvata con delibera n. 19 del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2015, per l'accesso ai servizi del diritto allo studio, la disciplina

- della riscossione della tassa regionale, la collaborazione nella legalità tributaria;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
- visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 5 “Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche”;
- visto il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
- considerato che si ritiene necessario sottoporre a revisione complessiva la convenzione in essere tra Università e Azienda;
- considerato che l’Azienda e l’Università condividono la centralità dello studente come riferimento principale della loro attività e che la valutazione delle esigenze degli studenti, il confronto e la comprensione delle loro aspettative, la valutazione dell’efficacia dei benefici sono perseguiti al fine di offrire una crescente qualità dei servizi compatibile con le risorse disponibili;
- considerato che l’Università e l’Azienda condividono la ricerca dell’innovazione a sostegno del miglioramento di prestazioni e servizi attraverso la valorizzazione dell’esperienza acquisita, anche attraverso il confronto, la condivisione delle buone pratiche, la collaborazione operativa;
- considerato che l’Università e l’Azienda intendono promuovere e sostenere la cultura della legalità e della solidarietà nonché sviluppare il senso di responsabilità e di rispetto dei doveri all’interno delle rispettive comunità;
- considerato che l’Università e l’Azienda condividono l’impatto sociale che assume l’attività di controllo in materia di prestazioni sociali agevolate, volta ad assicurare l’effettiva percezione dei benefici in capo a coloro i quali ne hanno effettivo diritto;
- considerato che si ritiene opportuno definire le collaborazioni e le integrazioni di servizi utili a favorire la semplificazione delle procedure per lo studente universitario, la massima informazione e comunicazione di azioni e interventi, la disponibilità di accesso ai servizi universitari ed aziendali a sostegno della massima fruizione da parte dei soggetti interessati, lo scambio dei dati informatici e il coordinamento nei controlli;

Delibera

di approvare la Convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana che disciplina l’accesso ai servizi del diritto allo studio, la riscossione e il rimborso della Tassa Regionale per il diritto allo studio, lo scambio di dati e servizi e la collaborazione nell’ambito della legalità tributaria, nel testo allegato all’originale del presente verbale (All. 15).

Sul punto 30 dell’O.D.G. «**CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L’UNIVERSITÀ DI PISA PER IL DOTTORATO CONGIUNTO IN “FILOSOFIA”**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione:

- vista la convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Pisa per l’attivazione e il funzionamento del corso di dottorato congiunto in “Filosofia”, cicli XXIX, XXX e XXXI, con sede amministrativa presso l’Università di Pisa e il coordinatore dell’Università degli Studi di Firenze;
- vista la domanda di accreditamento, presentata dall’Università degli Studi di Firenze tramite la banca dati ministeriale e nei termini stabiliti dal MIUR per il 15 aprile 2016, per il corso di dottorato congiunto in “Filosofia” per il ciclo XXXII;
- vista la bozza di convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Pisa per l’attivazione e il funzionamento del corso di dottorato congiunto in “Filosofia”, cicli XXXII, XXXIII e XXXIV, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze e il coordinatore dell’Università di Pisa;
- ritenuta utile per l’Ateneo fiorentino la collaborazione didattica e scientifica con l’Università di Pisa;
- considerato che è previsto il rilascio congiunto del titolo di dottore di ricerca, sottoscritto dai Rettori dei due Atenei;
- valutato l’impegno che l’Ateneo di Firenze assume con il finanziamento di 3 borse di studio per tre cicli consecutivi del dottorato e per le rispettive spese inerenti le maggiorazioni per periodi trascorsi all’estero e il budget del 10% per spese di mobilità in Italia e all’estero dei dottorandi, a decorrere dal secondo anno di corso, come stabilito dalla normativa e indicato nell’allegato C della convenzione;
- visti anche gli allegati A, B e D della convenzione riguardanti le risorse didattiche, le modalità di svolgimento delle attività formative, le strutture operative e scientifiche comprese le attrezzature e la composizione del collegio dei docenti;
- considerato che la sede amministrativa del nuovo corso sarà l’Università degli Studi di Firenze e il coordinamento sarà effettuato dal Prof. Adriano Fabris dell’Università di Pisa;
- visto l’art. 19 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 recante norme sul dottorato di ricerca;

- visto il D.M. n. 45/2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
- vista la nota MIUR prot. n. 6363 dell’ 11 marzo 2016 inerente le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati di cui si intende disporre la prosecuzione per l’a.a. 2016-2017;
- vista la nota rettorale prot. n. 41286 del 21 marzo 2016 sull’istituzione dei corsi di Dottorato di ricerca, XXXII ciclo;
- visto il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 670 del 4 luglio 2013;
- vista la delibera del Senato Accademico in data 11 maggio 2016 sull’istituzione dei corsi di dottorato del XXXII ciclo;
- visto il vigente Statuto,

esprime parere favorevole

alla stipula della convenzione, nel testo allegato all’originale del presente verbale (All. 16) tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Pisa per l’attivazione e il funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca in “Filosofia”, cicli XXXII, XXXIII e XXXIV con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze e rilascio del titolo congiunto, fermo restando che gli impegni finanziari da parte dell’Università di Firenze e dell’Università di Pisa potrebbero essere rivisti a seguito degli esiti di valutazione del progetto Pegaso presentato alla Regione e all’eventuale finanziamento delle borse regionali.

Sul punto 31 dell’O.D.G. «**CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA PER IL DOTTORATO CONGIUNTO IN “STUDI STORICI”**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione:

- vista la convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università degli Studi di Siena per l’attivazione e il funzionamento del corso di dottorato congiunto in “Studi Storici”, cicli XXIX, XXX e XXXI, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze e il coordinatore dell’Università degli Studi di Firenze;
- vista la domanda di accreditamento, presentata dall’Università degli Studi di Firenze tramite la banca dati ministeriale e nei termini stabiliti dal MIUR per il 15 aprile 2016, per il corso di dottorato congiunto in “Studi Storici” per il ciclo XXXII;
- vista la bozza di convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università degli Studi di Siena per l’attivazione e il funzionamento del corso di dottorato congiunto in “Studi Storici”, ciclo XXXII, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze e il coordinatore dell’Università degli Studi di Firenze;
- ritenuta utile per l’Ateneo fiorentino la collaborazione didattica e scientifica con l’Università degli Studi di Siena;
- considerato che è previsto il rilascio congiunto del titolo di dottore di ricerca, sottoscritto dai Rettori dei due Atenei;
- valutato l’impegno che l’Ateneo fiorentino assume con il finanziamento di 3 borse di studio per un ciclo del dottorato, per le rispettive spese inerenti le maggiorazioni per periodi trascorsi all’estero e per il budget del 10% per spese di mobilità in Italia e all’estero dei dottorandi, a decorrere dal secondo anno di corso, come stabilito dalla normativa e indicato nell’allegato C della convenzione;
- visti anche gli allegati A, B e D della convenzione riguardanti le risorse didattiche, le modalità di svolgimento delle attività formative, le strutture operative e scientifiche comprese le attrezzature e la composizione del collegio dei docenti;
- considerato che la sede amministrativa del corso sarà l’Università degli Studi di Firenze e il coordinamento sarà effettuato dal Prof. Andrea Zorzi;
- visto l’art. 19 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 recante norme sul dottorato di ricerca;
- visto il D.M. n. 45/2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
- vista la nota MIUR prot. n. 6363 dell’11 marzo 2016 inerente le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati di cui si intende disporre la prosecuzione per l’a.a. 2016-2017;
- vista la nota rettorale prot. n. 41286 del 21 marzo 2016 sull’istituzione dei corsi di Dottorato di ricerca, XXXII ciclo;
- visto il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 670 del 4 luglio 2013;
- vista la delibera del Senato Accademico in data 11 maggio 2016 sull’istituzione dei corsi di dottorato del XXXII ciclo;
- visto il vigente Statuto,

esprime parere favorevole

alla stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università degli Studi di Siena per l’attivazione e il funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca in “Studi Storici”, ciclo XXXII, con sede amministrativa presso

l'Università degli Studi di Firenze e rilascio del titolo congiunto, nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 17), fermo restando che gli impegni finanziari da parte dell'Università di Firenze e dell'Università degli Studi di Siena potrebbero essere rivisti a seguito degli esiti di valutazione del progetto Pegaso presentato alla Regione e all'eventuale finanziamento delle borse regionali.

Sul punto 32 «**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, L'UNIVERSITÀ DI PISA, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA E LA FONDAZIONE BRUNO KESSLER DI TRENTO PER IL DOTTORATO CONGIUNTO IN “SMART COMPUTING”**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista l'Associazione Temporanea di Scopo costituita per il XXXI ciclo tra l'Università degli Studi di Firenze, l'Università di Pisa e l'Università degli Studi di Siena per l'attivazione e il funzionamento del corso di dottorato congiunto in “Smart Computing”, avente sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Firenze e il coordinatore dell'Università degli Studi di Firenze;
- vista la domanda di accreditamento, presentata dall'Università degli Studi di Firenze tramite la banca dati ministeriale e nei termini stabiliti dal MIUR per il 15 aprile 2016, per il corso di dottorato congiunto in “Smart Computing” per il ciclo XXXII;
- vista la bozza di convenzione tra le università di Firenze, di Pisa e di Siena e la Fondazione Bruno Kessler di Trento per l'attivazione e il funzionamento del corso di dottorato congiunto in “Smart Computing”, ciclo XXXII, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Firenze e il coordinatore dell'Università degli Studi di Firenze;
- ritenuta utile per l'Ateneo fiorentino la collaborazione didattica e scientifica con le università di Pisa e di Siena e la Fondazione Bruno Kessler di Trento;
- considerato che è previsto il rilascio congiunto del titolo di dottore di ricerca, sottoscritto dai Rettori dei tre Atenei;
- valutato l'impegno che l'Ateneo fiorentino assume con il finanziamento di 5 borse di studio per un ciclo del dottorato e per le rispettive spese inerenti le maggiorazioni per periodi trascorsi all'estero e il budget del 10% per spese di mobilità in Italia e all'estero dei dottorandi, a decorrere dal secondo anno di corso, come stabilito dalla normativa e indicato nell'allegato C della convenzione;
- visti anche gli allegati A, B e D della convenzione riguardanti le risorse didattiche, le modalità di svolgimento delle attività formative, le strutture operative e scientifiche comprese le attrezzature e la composizione del collegio dei docenti;
- considerato che la sede amministrativa del corso sarà l'Università degli Studi di Firenze e il coordinamento sarà effettuato dal Prof. Paolo Frasconi;
- visto l'art. 19 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 recante norme sul dottorato di ricerca;
- visto il D.M. n. 45/2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
- visto il D.M. n. 664 del 7 settembre 2015 di accreditamento del corso di dottorato in “Smart Computing”;
- vista la nota MIUR prot. n. 6363 dell'11 marzo 2016 inerente le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati di cui si intende disporre la prosecuzione per l'a.a. 2016-2017;
- vista la nota rettorale prot. n. 41286 del 21 marzo 2016 sull'istituzione dei corsi di Dottorato di ricerca, XXXII ciclo;
- visto il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 670 del 4 luglio 2013;
- vista la delibera del Senato Accademico in data 11 maggio 2016 sull'istituzione dei corsi di dottorato del XXXII ciclo;
- visto il vigente Statuto,

esprime parere favorevole

alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze, l'Università di Pisa, l'Università degli Studi di Siena e la Fondazione Bruno Kessler di Trento per l'attivazione e il funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca in “Smart Computing”, ciclo XXXII, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Firenze e rilascio del titolo congiunto da parte dei tre Atenei, nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 18), fermo restando che gli impegni finanziari da parte delle Università potrebbero essere rivisti a seguito degli esiti di valutazione del progetto Pegaso presentato alla Regione.

Sul punto 33 dell'O.D.G. «**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, L'UNIVERSITÀ DI PISA, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA E LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA PER IL DOTTORATO CONGIUNTO “POLITICAL SCIENCE, EUROPEAN POLITICS AND INTERNATIONAL RELATIONS”**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione:

- vista l'Associazione Temporanea di Scopo costituita per il XXXI ciclo tra l'Università degli Studi di Firenze, l'Università di Pisa, l'Università degli Studi di Siena e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per l'attivazione e il

- funzionamento del corso di dottorato regionale Pegaso congiunto in “Political Science, European Politics and International Relations”, avente sede amministrativa presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa;
- vista la domanda di accreditamento, presentata dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa tramite la banca dati ministeriale e nei termini stabiliti dal MIUR per il 15 aprile 2016, per il corso di dottorato congiunto in “Political Science, European Politics and International Relations” per il ciclo XXXII;
 - visto il progetto Pegaso 2016 recentemente presentato alla Regione Toscana per il dottorato congiunto in “Political Science, European Politics and International Relations”, sottoscritto anche dal Rettore di Firenze in data 20 maggio 2016;
 - vista la bozza di convenzione tra le Università di Firenze, di Pisa, di Siena e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per l’attivazione e il funzionamento del corso di dottorato congiunto in “Political Science, European Politics and International Relations”, ciclo XXXII, con sede amministrativa presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa;
 - ritenuta utile per l’Ateneo fiorentino la collaborazione didattica e scientifica con l’Università di Pisa, l’Università degli Studi di Siena e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa;
 - considerato che è previsto il rilascio congiunto del titolo di dottore di ricerca, sottoscritto dai Rettori dei quattro atenei;
 - valutato l’impegno che l’Ateneo di Firenze – Dipartimento di Scienze politiche e sociali - assume con il finanziamento del budget del 10% per spese di mobilità in Italia e all’estero dei dottorandi, a decorrere dal secondo anno di corso, come stabilito dalla normativa e indicato nella convenzione, per i dottorandi che saranno assegnati all’Università di Firenze;
 - visto l’art. 19 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 recante norme sul dottorato di ricerca;
 - visto il D.M. n. 45/2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
 - visto il D.M. n. 675 del 7 settembre 2015 di accreditamento del corso di dottorato in “Political Science, European Politics and International Relations”;
 - vista la nota MIUR prot. n. 6363 dell’11 marzo 2016 inerente le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati di cui si intende disporre la prosecuzione per l’a.a. 2016-2017;
 - visto il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 670 del 4 luglio 2013;
 - vista la delibera del Senato Accademico in data 11 maggio 2016 sull’istituzione dei corsi di dottorato del XXXII ciclo e sull’approvazione dei progetti Pegaso 2016;
 - visto il vigente Statuto,

esprime parere favorevole

alla stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze, l’Università di Pisa, l’Università degli Studi di Siena e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per l’attivazione e il funzionamento del corso di dottorato congiunto in “Political Science, European Politics and International Relations”, ciclo XXXII, con sede amministrativa presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e rilascio del titolo congiunto da parte dei quattro Atenei, nel testo allegato all’originale del presente verbale (All. 19), fermo restando che il finanziamento del budget del 10% per spese di mobilità in Italia e all’estero dei dottorandi, a decorrere dal secondo anno di corso, come stabilito dalla normativa e indicato nella convenzione, per i dottorandi che saranno assegnati all’Università di Firenze, sarà a carico del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, in coerenza con i dottorati Pegaso aventi sede amministrativa diversa dall’Ateneo fiorentino.

Sul punto 34 dell’O.D.G. «**CONVENZIONI TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, L’ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA “F. SEVERI” E IL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L’ALTA FORMAZIONE IN MATEMATICA - CIAFM PER IL FINANZIAMENTO DI BORSE DI STUDIO PER IL DOTTORATO DI RICERCA IN “MATEMATICA, INFORMATICA, STATISTICA”**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione:

- vista la bozza di convenzione tra l’Università di Firenze, l’Università di Perugia e il Consorzio Interuniversitario per l’Alta Formazione in Matematica per il finanziamento di 3 borse di studio, da parte dell’Università di Perugia, per il Dottorato di Ricerca in “Matematica, Informatica, Statistica”, XXXII ciclo, con sede amministrativa presso l’Università di Firenze;
- vista la bozza di convenzione tra l’Università di Firenze, l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “F. Severi” e il Consorzio Interuniversitario per l’Alta Formazione in Matematica per il finanziamento di 2 borse di studio, da parte dell’INDAM, per il Dottorato di Ricerca in “Matematica, Informatica, Statistica”, XXXII ciclo, con sede amministrativa presso l’Università di Firenze;
- ritenuta utile per l’Ateneo fiorentino la collaborazione didattica e scientifica con l’Università di Perugia e l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “F. Severi”;

- considerata l'adesione dell'Ateneo al Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica;
- visto l'art. 19 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 recante norme sul dottorato di ricerca;
- visto il D.M. n. 45/2013 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- visto il D.M. n. 637 del 19 agosto 2014 inerente l'accreditamento dei corsi di dottorato dell'Università di Firenze per i cicli XXX, XXXI e XXXII ovvero per un totale complessivo di 5 anni;
- vista la nota MIUR prot. n. 6363 dell'11 marzo 2016 inerente le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati di cui si intende disporre la prosecuzione per l'a.a. 2016-2017;
- vista la nota rettorale prot. n. 41286 del 21 marzo 2016 sull'istituzione dei corsi di Dottorato di ricerca, XXXII ciclo;
- vista la proposta di attivazione del Dottorato di Ricerca in "Matematica, Informatica, Statistica" XXXII ciclo presentata al MIUR e all'ANVUR tramite la banca dati ministeriale la cui scadenza è stabilita dal MIUR in data 15 aprile 2016;
- considerato che è previsto il rilascio congiunto del titolo di dottore di ricerca da parte dell'Università di Firenze e dell'Università di Perugia;
- visto il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 670 del 4 luglio 2013;
- vista la delibera del Senato Accademico in data 11 maggio 2016 sull'istituzione dei corsi di Dottorato di ricerca del XXXII ciclo;
- visto il vigente Statuto,

esprime parere favorevole

alla stipula delle convenzioni tra l'Università degli Studi di Firenze, l'Università di Perugia e il Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica e tra l'Università di Firenze, l'Istituto Nazionale di Alta Matematica "F. Severi" e il Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica per il finanziamento rispettivamente di 3 borse di studio e di 2 borse di studio per il Dottorato di Ricerca in "Matematica, Informatica, Statistica", XXXII ciclo, avente sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Firenze, nei testi allegati all'originale del presente verbale (All.ti 20 e 21).

Sul punto 35 dell'O.D.G. «**ASSEGNAZIONE DELLE REFERENZE DEI SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI E DELLE AFFERENZE DEI DOCENTI - CHIUSURA FASE SPERIMENTALE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione:

- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l'art. 2 comma 2 lettere a) e b);
- visto il Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336 "Determinazione dei settori concorsuali raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto Rettoriale n. 405 dell'8 maggio 2014;
- visto il Regolamento di Ateneo recante disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettoriale 21 settembre 2011 n. 890;
- richiamata la delibera del Senato Accademico dell'11 luglio 2012 con cui sono state assegnate le referenze dei settori Scientifico disciplinari ai singoli Dipartimenti segnalando le referenze attribuite in via sperimentale o transitoria;
- preso atto delle delibere dei Dipartimenti interessati all'attribuzione di referenze sperimentali o transitorie;
- tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione in ordine all'opportunità di soprassedere, per il momento, all'attribuzione ai Dipartimenti della referenza del settore scientifico disciplinare MED/45, in attesa di ulteriori sviluppi della situazione;
- ritenuto opportuno prevedere che ulteriori richieste di cambiamento di afferenza a un Dipartimento saranno prese in esame dal 1° novembre 2016;
- ritenuto opportuno prevedere che ulteriori richieste di assegnazione di referenze di settori scientifico disciplinari da parte dei Dipartimenti saranno, analogamente, prese in esame dal 1° novembre 2016;
- tenuto conto di quanto illustrato dal Rettore sull'opportunità di spostare al 31/10/2016 la scadenza per coloro che intendono richiedere l'afferenza a un Dipartimento referente del settore di appartenenza, con decorrenza al 1° gennaio 2017,

Delibera

- 1) L'attribuzione ai Dipartimenti della referenza dei settori scientifico disciplinari già attribuite in via sperimentale o transitoria secondo il seguente schema:

SSD	Dipartimento/i referente/i	
AGR/01	GESAAF	DISEI

AGR/14	DISPAA	
AGR/16	DISPAA	
BIO/03	DISPAA	Biologia
BIO/09	Biologia	DMSC
BIO/14	NEUROFARBA	DSS
FIS/07	Fisica e Astronomia (A)	DSBSC
ICAR/08	DIDA	DICEA
ICAR/09	DIDA	DICEA
INF/01	DISIA	DIMAI
IUS/01	DISEI	DSG (A)
IUS/04	DISEI	DSG (A)
IUS/13	DSG (A)	
L-ANT/03	DILEF	
L-LIN/01	DILEF	
M-DEA/01	SAGAS	
M-STO/04	SAGAS	DSPS
MAT/08	DIMAI (A)	DIEF
MED/04	DSBSC	DMSC
MED/06	DMSC	
MED/13	DSBSC	DCMT
MED/25	NEUROFARBA	
MED/38	NEUROFARBA	DSS
MED/40	DSBSC	DSS
MED/46	DSBSC	MSC

Il Consiglio di amministrazione, delibera di soprassedere, per il momento, all'attribuzione ai Dipartimenti della referenza del settore scientifico disciplinare MED/45, in attesa di ulteriori sviluppi della situazione.

- 2) L'attribuzione delle referenze così deliberate come definitive e la riconsiderazione dell'assegnazione della referenza nel caso in cui in uno dei due Dipartimenti referenti le unità di personale scendano sotto la soglia di tre unità; in tale caso si applicherà comunque una proroga di sei mesi al fine di verificare l'attivazione di eventuali procedure di reclutamento di personale messe in atto dal Dipartimento interessato. Tale determinazione non è valida comunque per le referenze di Area CUN, attribuite ai Dipartimenti secondo l'art. 3 c. 6 del citato Regolamento – Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti. Nel caso di referenze di settore attribuite con la presente delibera in maniera definitiva ad un Dipartimento, permanendo afferenze di docenti del settore a Dipartimenti non referenti, ad ogni eventuale modifica della numerosità di personale docente e ricercatore dovranno seguire verifiche sulla congruità del mantenimento della referenza sulla base di criteri adottati nella presente delibera per l'attribuzione delle referenze;
- 3) L'attribuzione della referenza del settore L-ANT/10 al Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo con la contestuale rinuncia del Dipartimento di Lettere e Filosofia alla referenza del medesimo settore.
- 4) L'afferenza dei docenti del settore CHIM/02, Prof. Ugo Bardi e Dott.ssa Sandra Ristori, a partire dal 1° agosto 2016, al Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff".
- 5) L'invio da parte dell'Amministrazione di una nota con la quale tutti i professori e ricercatori afferenti a Dipartimenti non referenti del settore di appartenenza verranno informati del loro diritto a richiedere entro il 31 ottobre 2016 l'afferenza a un Dipartimento referente del settore di appartenenza con decorrenza dal 1° gennaio 2017, previa delibera degli Organi Collegiali.
- 6) Ulteriori richieste di cambiamento di afferenza a un Dipartimento saranno prese in esame dal 1° novembre 2016.
- 7) Ulteriori richieste di assegnazione di referenze di Settori Scientifici Disciplinari da parte dei Dipartimenti saranno, analogamente, prese in esame dal 1° novembre 2016.

Sul punto 36 dell'O.D.G. «**MODIFICHE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO "ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SU AGRIBUSINESS E SOSTENIBILITÀ" – INAS**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università di Firenze;
- visto la Statuto del Consorzio INAS;
- visto l'art. 6 comma 5 del D.L. n. 78/2010;
- visto il verbale della seduta del 29 ottobre 2015 dell'Assemblea del consorzio INAS;
- vista la delibera del Senato Accademico dell'8 giugno u.s.,

delibera

di approvare le modifiche dello Statuto del Consorzio INAS, come proposte dall'Assemblea del consorzio stesso e di seguito riportate in grassetto.

Art. 8 Assemblea

1. L'Assemblea consortile è l'organo sovrano dell'Istituto ed è composta dai Rettori, o loro delegati, di tutte le Università consorziate.

2. L'Assemblea è convocata da uno dei Rettori delle Università fondatrici, designato secondo turni annuali, mediante lettera inviata almeno cinque giorni prima dell'adunanza, recante l'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipano con voto consultivo il direttore dell'Istituto ed il Presidente del Consiglio Scientifico.

3. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del piano delle attività e del conto consuntivo.

4. L'Assemblea può essere altresì convocata su istanza di almeno 1/10 (un decimo) dei consorziati.

5. L'assemblea è presieduta dal Rettore che l'ha convocata; essa delibera sugli indirizzi generali dell'Istituto, sulle nomine nelle cariche sociali e sugli altri argomenti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

6. Le adunanze dell'assemblea sono validamente costituite con la maggioranza prevista dall'art. 21 del codice civile, salvo quanto disciplinato dal presente Statuto.

7. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura del consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante."

8. Per la nomina dei componenti gli organi consortili è comunque sempre necessario il voto della maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea.

9. I consorziati che non possono intervenire possono farsi rappresentare da un altro membro associato, ovvero da altro delegato espressamente autorizzato.

10. L'Assemblea esercita i seguenti compiti:

a) determina il numero ed elegge i membri del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 9;

b) nomina il Presidente del Consiglio Scientifico dell'Istituto;

c) nomina il Direttore dell'Istituto;

d) elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

e) definisce le linee generali dell'attività dell'Istituto ed il programma triennale di sviluppo;

f) delibera, a maggioranza assoluta dei consorziati, in ordine ai contributi, anche sotto forma di servizi e prestazioni, a carico delle Università consorziate di cui all'art. 4), lett. c);

g) delibera le modifiche dello Statuto a maggioranza assoluta dei consorziati;

h) delibera in ordine all'adesione e prende atto delle dichiarazioni di recesso, controllandone la ritualità ed adottando gli eventuali provvedimenti consequenziali relativi agli obblighi assunti.

Art. 9 Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri fino ad un massimo di cinque scelti dall'Assemblea. Fanno altresì parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto il Presidente del Consiglio Scientifico dell'Istituto, e il Direttore dell'Istituto. **2.** Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. **3.** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate e presiedute dal Direttore dell'Istituto.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. I consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni; 5. Il Consiglio di amministrazione: - nomina i componenti del Consiglio Scientifico; - delibera entro il 30 novembre lo schema del bilancio preventivo, le relative variazioni ed entro il 30 aprile il conto consuntivo; - delibera, su proposta del Direttore, sentito il Consiglio Scientifico, sulle iniziative didattiche e scientifiche, sui programmi di attività, nonché sulla istituzione o soppressione delle sedi; - delibera in materia di convenzioni e contratti; - adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto; - propone modifiche dello Statuto, a maggioranza di due terzi; - può delegare talune delle proprie attribuzioni di ordinaria amministrazione al Direttore prefissandone i termini e le modalità; - può costituire, su proposta del Direttore, una giunta esecutiva alla quale sono delegate specifiche funzioni per settori di attività di competenza del Consiglio stesso.

Art. 13 Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è organo di consulenza scientifica del Consiglio di Amministrazione per ciò che riguarda i programmi di attività dell'Istituto.

2. Le adunanze del consiglio scientifico possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

3. Il Consiglio Scientifico ha il compito di:

- formulare proposte nel settore della ricerca e della formazione anche a livello internazionale;
- esprimere pareri sulle iniziative sottoposte all'Istituto;
- esprimere pareri sui programmi e sui progetti di ricerca dell'Istituto, con diritto di veto su iniziative giudicate non consone ai fini scientifici dell'Istituto.

4. Le modalità di costituzione del Consiglio Scientifico sono disciplinate da apposito regolamento di funzionamento degli organi di cui alla lettera c) del comma 1) dell'art. 17."

Sul punto 40 dell'O.D.G. «**RINNOVO CONVENZIONE DEL "CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SUL LESSICO POLITICO E GIURIDICO EUROPEO" C.I.R.L.P.G.E.**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione:

- visto l'art. 35 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n. 329/2012;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università di Firenze;
- vista la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di ricerca sul Lessico Politico e Giuridico Europeo del 2001;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa circa il rinnovo della convenzione del Centro C.I.R.L.P.G.E. del 26/1/2016;
- vista la nota del Direttore del Centro C.I.R.L.P.G.E. del 23/6/2015;
- vista la delibera del Dipartimento di Scienze giuridiche del 24 febbraio 2016;
- considerato il parere del Senato accademico dell'8 giugno 2016,

approva

- 1) il rinnovo della convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di ricerca sul Lessico Politico e Giuridico Europeo (C.I.R.L.P.G.E.), con la raccomandazione di meglio definire le funzioni del Presidente nel testo della convenzione;
- 2) la nomina del dott. Massimiliano Gregorio quale rappresentante dell'Università di Firenze nel Consiglio direttivo del Centro.

Sul punto 41 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO DI FUP**»

O M I S S I S

Consiglio di Amministrazione:

- visto il vigente Statuto dell'Università di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università di Firenze;
- vista la mail del 15 dicembre 2015 dei proff. Andrea Novelli e Giovanni Mari;
- visti i pareri del 15 febbraio 2016 e 16 maggio 2016 della Commissione Affari Generali e Normativi;
- visto il parere del Comitato Tecnico Amministrativo del 10 giugno 2016,
delibera

di approvare il Regolamento della Firenze University Press nel testo qui di seguito riportato.

“REGOLAMENTO DI FUP (FIRENZE UNIVERSITY PRESS)

Articolo 1- Finalità

1. La «Firenze University Press» (FUP), Editrice e Centro di servizi editoriali dell'Ateneo di Firenze, è deputata a fornire servizi alle strutture scientifiche e didattiche dell'Ateneo, con la pubblicazione in lingua italiana e/o lingua straniera di riviste scientifiche, di monografie attraverso collane dirette da Comitati scientifici internazionali, oltreché servizi di comunicazione specifica, finalizzati a promuovere e diffondere, sia a livello nazionale che internazionale, la ricerca, l'innovazione didattica, la comunicazione interna, il rapporto col territorio e l'immagine dell'Ateneo. Le pubblicazioni e la comunicazione avvengono in formato cartaceo e digitale, sia in “accesso controllato” (commerciale), che in accesso aperto” in armonia e collaborazione con le politiche dell'Ateneo.

Tutte le pubblicazioni scientifiche sono valutate e selezionate dal Consiglio editoriale della FUP attraverso un sistema di *peer review*.

2. La FUP collaborando con il Sistema Bibliotecario di Ateneo, promuove politiche di conservazione digitale delle pubblicazioni nonché di catalogazione e diffusione, anche ai fini didattici, di tutte le pubblicazioni digitali.

3. La FUP svolge e favorisce attività di formazione e di tirocinio negli ambiti di propria competenza.

4. Fatti salvi i prioritari interessi della comunità scientifica e dell'utenza universitaria, la FUP può fornire servizi a Enti pubblici e a soggetti privati in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari.

Art. 2 – Afferenza della FUP

1. Con provvedimento del Direttore Generale si definisce l'afferenza della FUP ad una delle Unità Organizzative di Ateneo che provvederà alla gestione amministrativa-contabile del Centro. Il medesimo provvedimento del Direttore Generale individuerà la sua sede.

2. I rapporti tra la U.O di afferenza e la FUP verranno disciplinati, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, da un apposito protocollo. L'accordo potrà prevedere una o più deleghe di competenze gestionali da parte degli organi della UO di afferenza agli Organi della FUP e/o al Direttore Tecnico della FUP.

Articolo 3– Organi

Sono organi della FUP:

1. il Presidente;
2. il Consiglio direttivo
3. il Consiglio editoriale

Articolo 4- Presidente

1. Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio direttivo, di cui fa parte, e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- b) promuove le attività istituzionali, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio direttivo e ne informa annualmente il Rettore;
- c) esercita i poteri e le funzioni amministrativo-gestionali che sono ad esso demandati in forza del protocollo di cui all'art. 2 comma 2
- d) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurarne il buon andamento;
- e) sottopone al Consiglio direttivo, sentito il Consiglio editoriale, i piani editoriali e il programma delle attività di pubblicazione annuali, pluriennali e ordinari;
- f) dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo o del Consiglio editoriale nell'ambito dei poteri ad essi delegati e disciplinati dall'accordo di cui all'art. 2 comma 2;
- g) Riferisce alla struttura di afferenza sull'andamento complessivo della gestione amministrativa della FUP.

2. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore fra i professori di ruolo e i ricercatori confermati dell'Università di Firenze di adeguata competenza ed esperienza didattica e scientifica, su proposta motivata del Rettore approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

4. Il Presidente può nominare fra i membri del Consiglio direttivo del Centro un Vice Presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

Articolo 5– Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo promuove lo sviluppo e svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività della FUP; esprime la volontà del Centro; esercita ogni atto espressione di autonomia amministrativa e gestionale, anche con

rilevanza esterna, nell'ambito dei poteri che gli sono delegati dalla Struttura a cui afferisce e nei limiti stabiliti dall'accordo di cui all'art. 2 comma 2. In particolare:

- a) definisce gli obiettivi, le strategie, le priorità e le conseguenti politiche d'investimento e di attività, anche sulla base delle indicazioni del Consiglio editoriale;
- b) decide sulla struttura del catalogo e sulle proposte editoriali avanzate dal Consiglio editoriale e sui relativi contratti di edizione;
- c) provvede alla pianificazione strategica ed economica delle attività e dei servizi, verifica i risultati conseguiti e la qualità della produzione e dei servizi erogati;
- d) delibera sulle tariffe da applicare ai servizi resi all'utenza, nell'ambito dei poteri che gli sono delegati dalla Struttura a cui afferisce e nei limiti stabiliti dall'accordo di cui all'art. 2 comma 2;
- e) delibera sui modelli di contratto di edizione secondo le normative ed i regolamenti vigenti in materia di copyright e di "accesso aperto";
- f) propone, agli Organi di governo, sentito il Consiglio editoriale, l'acquisizione della proprietà di testate di periodici ai sensi del Regolamento delle Riviste scientifiche di Ateneo;

2. Il Consiglio direttivo nomina il Consiglio editoriale sulla base di criteri di competenza scientifico-editoriale e di rappresentanza delle aree di ricerca e di finalità didattiche dei dipartimenti e delle scuole dell'Ateneo.

3. Il Consiglio direttivo è composto:

- a) dal Presidente della FUP, che lo presiede;
- b) da almeno cinque membri appartenenti alle diverse aree di ricerca dell'Ateneo con specifica competenza in materia editoriale e organizzativo-gestionale, nominati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo tra i professori e i ricercatori di ruolo dell'Università degli Studi di Firenze;
- c) da un rappresentante delle politiche dell' "accesso aperto" indicato dal Rettore;
- d) dal rappresentante d'Ateneo per la "Terza missione" indicato dal Rettore;
- e) dal rappresentante del Sistema Bibliotecario di Ateneo indicato dal Rettore;
- d) dal Direttore tecnico;
- e) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in servizio presso la FUP.

4. Il Responsabile amministrativo della Struttura di afferenza, o un suo delegato, partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

5. I membri del Consiglio direttivo restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.

6. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente in tempo utile per gli adempimenti discendenti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Ulteriori convocazioni possono essere effettuate su iniziativa del Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno due membri, con l'indicazione dei punti da mettere all'ordine del giorno.

7. La partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo non può costituire oggetto di delega.

Articolo 6 - Consiglio editoriale

1. Le pubblicazioni ed i piani annuali, pluriennali e ordinari delle attività di pubblicazione e di diffusione sono proposti al Consiglio direttivo dal Consiglio editoriale.

Il Consiglio editoriale contribuisce all'individuazione degli obiettivi e delle strategie editoriali complessive della FUP, nonché al reperimento degli autori e delle collaborazioni scientifiche.

2. In particolare il Consiglio editoriale:

- a. formula le proposte delle pubblicazioni ordinarie secondo la programmazione annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- b. stabilisce le attività di referaggio e consulenza scientifica che ritenga opportune ai fini delle pubblicazioni;
- c. formula proposte in merito ai criteri delle collane e alla struttura del catalogo;
- d. approva la composizione dei Comitati scientifici e i responsabili scientifici delle collane e delle riviste.

3. Il Consiglio editoriale è composto:

- a. da un numero di membri, scelti tra i professori e i ricercatori di ruolo dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del presente regolamento, nominati dal Consiglio direttivo, in numero non inferiore a dieci; possono far parte del Consiglio anche studiosi esterni all'Ateneo in misura non superiore al 20% dei componenti;
- b. da due studenti eletti da e fra i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico;
- c. dal Direttore tecnico, senza diritto di voto, con funzioni di supporto e di verbalizzazione.

4. Alle riunioni del Consiglio editoriale partecipa, senza diritto di voto, il Presidente della FUP.

5. Nella prima riunione, convocata dal Presidente della FUP, il Consiglio editoriale elegge un Presidente, scelto tra i suoi membri professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo, che presiederà e convocherà le riunioni del Consiglio editoriale, comunicherà al Consiglio direttivo le delibere assunte dal consiglio editoriale e rimarrà in carica quattro anni.

6. I membri del Consiglio editoriale durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.

7. Il Presidente del Consiglio editoriale può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio editoriale, senza diritto di voto, i proponenti e studiosi di nuove attività e progetti.

8. Il Consiglio editoriale può articolarsi in comitati scientifici e disciplinari cui possono essere invitati ricercatori, esperti e consulenti.

Articolo 7 – Direttore tecnico

1. Il Direttore tecnico:

- a. fa parte del Consiglio direttivo;
- b. è responsabile del funzionamento tecnico della FUP e sovrintende ai relativi servizi tecnici;
- c. coordina le attività della struttura operativa esercitando i poteri ad esso delegati nei limiti dell'accordo di cui all'art. 2 comma 2;
- d. promuove l'aggiornamento del personale in servizio presso la FUP;
- e. dà attuazione, nei limiti dei poteri ad esso delegati, alle delibere del Consiglio direttivo;
- f. coadiuva il Presidente in tutte le attività di competenza di quest'ultimo;
- g. stende il verbale delle riunioni del Consiglio direttivo e del Consiglio editoriale.

2. Il Direttore tecnico è nominato dal Direttore Generale dell'Ateneo, è scelto fra il personale di ruolo dell'Università, secondo le norme vigenti al momento dell'assegnazione dell'incarico; deve essere in possesso dei requisiti ed esperienza professionali congrui con le specifiche finalità della FUP.

3. Resta in carica per quattro anni e può essere confermato.

4. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio editoriale.

Articolo 8- Gestione amministrativo contabile

1. Le entrate della FUP sono costituite dai proventi delle attività editoriali e di quelle svolte in proprio, nonché dai trasferimenti deliberati dalla struttura di afferenza.

2. La gestione amministrativo contabile del Centro rimane sotto la responsabilità della U.O. di afferenza, ad eccezione dei poteri delegati dall'accordo di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, per i quali esercita la funzione di controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività della FUP, secondo quanto previsto dalle norme e dal Regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità dell'Università, nelle forme e nei modi previsti dallo stesso accordo.

3. I componenti degli organi della FUP, e quelli del Comitato editoriale, non hanno diritto ad alcun compenso.

Articolo 9 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto al presente regolamento si rimanda al Regolamento di Ateneo per il funzionamento dei centri di servizio e del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Sul punto 42 dell'O.D.G. «**NUOVO DEPOSITO DELLA DOMANDA DI BREVETTO IN ITALIA DELL'INVENZIONE "SMART – COM"**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 18 della Legge 240 del 2010;
- visto il Regolamento di Ateneo per la Brevettazione di invenzioni effettuate in occasione di ricerche;
- vista la richiesta pervenuta al Rettore protocollo n. 84156 del 09.06.2016 da parte dell'Ing. Francesco Grasso, afferente al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Ateneo fiorentino e dell'Ing. Marco Somma per richiedere il deposito della domanda di brevetto in Italia per tutelare il trovato riferito a "SMART-COM" del quale risultano essere autori;
- avuto riguardo del parere positivo espresso, in data 08.06.2016, dalla Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Intellettuale in merito al deposito in Italia della predetta domanda di brevetto;
- avuto riguardo del parere favorevole espresso, in data 08.06.2016, dalla Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Intellettuale, in merito al sostenimento degli oneri procedurali di primo deposito in Italia, facendo gravare la spesa di € 2.167,20 (IVA compresa) preventivata dallo Studio di consulenza Notarbartolo & Gervasi SpA, sullo stanziamento di Ateneo per la registrazione dei Brevetti di cui CsaVRI dispone;
- preso atto della disponibilità di fondi istituzionali affidati a CsaVRI per il sostenimento delle spese brevettuali quantificate per il deposito italiano in € 2.167,20 (IVA compresa);
- avuto riguardo dell'opportunità, rilevata da parte della Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Intellettuale, di valutare un'eventuale estensione allo scadere del primo anno in base alle concrete possibilità di sfruttamento commerciale che l'Ateneo e gli Inventori dovranno promuovere e alla disponibilità di fondi istituzionali di cui gli stessi potranno disporre;
- ritenuto che detta invenzione rivesta un particolare interesse scientifico per l'Università e possa altresì avere sviluppi applicativi tali da motivare l'avvio di una procedura di brevettazione,

Delibera

- 1) di autorizzare il deposito, della domanda di brevetto in Italia a nome dell'Università degli Studi di Firenze per tutelare l'invenzione riferita a "SMART-COM" i cui inventori risultano essere l'Ing. Francesco Grasso e l'Ing.

Marco Somma;

- 2) di conferire l'incarico per l'espletamento delle procedure brevettuali allo Studio Notarbartolo & Gervasi SpA facendo gravare il pagamento per le procedure di primo deposito in Italia pari a € 2.167,20 (IVA compresa) sullo stanziamento di Ateneo per la registrazione dei Brevetti di cui CsaVRI dispone;
- 3) di autorizzare CsaVRI alla successiva gestione della domanda di brevetto valutando un'eventuale estensione allo scadere del primo anno in base alle concrete possibilità di sfruttamento commerciale che l'Ateneo e gli Inventori dovranno promuovere e alla disponibilità di fondi istituzionali di cui eventualmente gli stessi potranno disporre.

Sul punto 43 dell'O.D.G. «**NUOVO DEPOSITO DELLA DOMANDA DI BREVETTO IN ITALIA DELL'INVENZIONE "SISTEMA DI INTERFACCIA GUIDATORE MOTOCICLO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA"**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione:

- visto l'art. 18 della Legge 240 del 2010;
- visto il Regolamento di Ateneo per la Brevettazione di invenzioni effettuate in occasione di ricerche;
- vista la richiesta pervenuta al Rettore protocollo n. 84829 del 10.06.2016 da parte dell'Ing. Giovanni Savino, afferente al Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Ateneo fiorentino, per richiedere il deposito della domanda di brevetto in Italia per tutelare l'invenzione riferita ad "Sistema di interfaccia guidatore motociclo per situazioni di emergenza" del quale risulta essere l'unico autore;
- avuto riguardo del parere positivo espresso, in data 08.06.2016, dalla Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Intellettuale in merito al deposito in Italia della predetta domanda di brevetto;
- avuto riguardo del parere favorevole espresso, in data 08.06.2016, dalla Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Intellettuale, in merito al sostenimento del degli oneri procedurali di primo deposito in Italia, facendo gravare la spesa di € 2.196,00 (IVA compresa) preventivata dallo Studio Ferrario Srl, sullo stanziamento di Ateneo per la registrazione dei Brevetti di cui CsaVRI dispone;
- preso atto della disponibilità di fondi istituzionali affidati a CsaVRI per il sostenimento delle spese brevettuali quantificate per il deposito italiano in Euro € 2.196,00 (IVA compresa);
- avuto riguardo dell'opportunità, rilevata da parte della Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Intellettuale, di valutare un'eventuale estensione allo scadere del primo anno in base alle concrete possibilità di sfruttamento commerciale che l'Ateneo e l'Inventore dovranno promuovere e alla disponibilità di fondi istituzionali di cui gli stessi potranno disporre;
- ritenuto che detta invenzione rivesta un particolare interesse scientifico per l'Università e possa altresì avere sviluppi applicativi tali da motivare l'avvio di una procedura di brevettazione,

Delibera

- 1) di autorizzare il deposito, della domanda di brevetto in Italia a nome dell'Università degli Studi di Firenze per tutelare l'invenzione riferita ad "Sistema di interfaccia guidatore motociclo per situazioni di emergenza" il cui inventore risulta essere l'Ing. Giovanni Savino;
- 2) di conferire l'incarico per l'espletamento delle procedure brevettuali allo Studio Ferrario Srl facendo gravare il pagamento per le procedure di primo deposito in Italia pari a € 2.196,00 (IVA compresa) sullo stanziamento di Ateneo per la registrazione dei Brevetti di cui CsaVRI dispone;
- 3) di autorizzare CsaVRI alla successiva gestione della domanda di brevetto valutando un'eventuale estensione allo scadere del primo anno in base alle concrete possibilità di sfruttamento commerciale che l'Ateneo e l'Inventore dovranno promuovere ed alla disponibilità di fondi istituzionali di cui eventualmente gli stessi potranno disporre.

Sul punto 44 dell'O.D.G. «**NUOVO DEPOSITO DELLA DOMANDA DI BREVETTO IN ITALIA DEL TROVATO "GLI ANTAGONISTI DEL RECETTORE ADRENERGICO B3 PER BLOCCARE LA IMMUNOSOPPRESSIONE CORRELATA AL CANCRO" IN CO-TITOLARITÀ TRA L'AOU MEYER E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 18 della Legge 240 del 2010;
 - visto il Regolamento di Ateneo per la Brevettazione di invenzioni effettuate in occasione di ricerche;
 - vista la richiesta pervenuta al Rettore, prot. n. 84085 del 9.6.2016, da parte del Dr. Luca Filippi e della Dott.ssa Maura Calvani per tutelare l'invenzione denominata "Gli antagonisti del recettore adrenergico B3 per bloccare la immunosoppressione correlata al cancro" i cui inventori risultano essere: il Dr. Luca Filippi dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer e la Dott.ssa Maura Calvani dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer;
 - avuto riguardo del parere positivo espresso, in data 08.06.2016, dalla Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Intellettuale in merito al deposito della predetta domanda di brevetto in Italia a nome dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer e dell'Università degli Studi di Firenze;
 - avuto riguardo del parere favorevole espresso in data 08.06.2016 dalla Commissione di Ateneo per la
-

Brevettazione e la Proprietà Intellettuale, in merito al sostenimento del 10% degli oneri procedurali di primo deposito in Italia, facendo gravare la spesa preventivata dallo Studio di consulenza Bugnion SpA per la propria quota parte pari a € 230,00 (IVA esclusa), sullo stanziamento di Ateneo per la registrazione dei Brevetti di cui CsaVRI dispone;

- considerata la proposta della Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la proprietà intellettuale dell'8.06.2016 di procedere alla stipula di uno specifico contratto di condivisione di brevetto e sfruttamento commerciale prevedendo le quote di co-titolarità nelle percentuali del 10% per l'Università degli Studi di Firenze e del 90% per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer;
- avuto altresì riguardo dell'opportunità, rilevata da parte della Commissione di Ateneo per la Brevettazione, di valutare un'eventuale estensione allo scadere del primo anno in base alle concrete possibilità di sfruttamento commerciale che gli Enti co-titolari e gli Inventori dovranno promuovere e alla disponibilità di fondi istituzionali di cui eventualmente gli stessi potranno disporre;
- ritenuto che detta invenzione rivesta un particolare interesse scientifico per l'Università e possa altresì avere sviluppi applicativi tali da motivare l'avvio di una procedura di brevettazione,

DELIBERA

- 1) di autorizzare il deposito della domanda di brevetto in Italia per tutelare l'invenzione riferita a "Gli antagonisti del recettore adrenergico B3 per bloccare la immunosoppressione correlata al cancro" a nome dell'Università degli Studi di Firenze e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer prevedendo le seguenti quote di titolarità: 10% per l'Università degli Studi di Firenze e 90 % per l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, e indicando i seguenti inventori: Dr. Luca Filippi e Dott.ssa Maura Calvani dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer;
- 2) di autorizzare il Rettore alla stipula di uno specifico contratto di condivisione di brevetto e sfruttamento commerciale prevedendo le quote di co-titolarità nelle percentuali del 10% per l'Università degli Studi di Firenze e del 90% per l'AOU Meyer;
- 3) di conferire l'incarico per l'espletamento delle procedure brevettuali alla Società Bugnion SpA, facendo gravare il pagamento per le procedure di primo deposito in Italia pari a € 230,00 (esclusa IVA) sullo stanziamento di Ateneo per la registrazione dei Brevetti di CsaVRI;
- 4) di autorizzare CsaVRI alla successiva gestione della domanda di brevetto valutando un'eventuale estensione allo scadere del primo anno in base alle concrete possibilità e di sfruttamento commerciale che gli Enti co-titolari e gli Inventori dovranno promuovere e alla disponibilità di fondi istituzionali di cui eventualmente gli stessi potranno disporre.

Sul punto 45 dell'O.D.G. «**ABBANDONO DEL BREVETTO IN USA "INIBITORI DELLE DEACETILASI ISTONICHE"**»

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- avuto riguardo al parere espresso in data 13 maggio 2016 dalla Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Intellettuale di far decadere il diritto di brevetto USA N. 8.324.202 B2 concesso il 4.12.2012 sospendendo i pagamenti delle tasse di mantenimento;
- vista la comunicazione degli inventori che prendono atto e acconsentono all'abbandono;
- visto il Regolamento di Ateneo relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca svolte dal personale dell'Università, in particolare l'art. 5 punto 4 "*Gestione delle procedure brevettuali relative ai brevetti di titolarità dell'Ateneo*",

Delibera

- 1) di far decadere i diritti brevettuali correlati al brevetto dal titolo "5-Phenyl-LH-Benzo (E)(1,4) Diazepine Compounds substituted with an Hydroxamic Acid Group as Histone Deacetylase Inhibitors" (Inibitori delle deacetilasi istoniche) brevetto USA N. 8.324.202 B2 concesso il 4.12.2012 sospendendone i relativi pagamenti;
- 2) qualora gli Inventori siano interessati all'acquisizione dei brevetti, di autorizzare il Rettore alla stipula di un atto di cessione a titolo gratuito a favore degli Inventori che intendano subentrare nella titolarità ponendo a carico degli stessi le relative spese per l'atto di cessione ed ogni onere di trascrizione affinché nulla sia dovuto da parte di questa Amministrazione.

Alle ore 15,30, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Simone Migliarini

IL PRESIDENTE
Prof. Luigi Dei

Allegati:

- **Allegati A, B, C, D, E, F, G, H** ([pdf](#))
- **Allegati I, L, M, N, O, P, Q, R, S** ([pdf](#))